

AL VIA IL NUOVO
REGISTRO UNICO NAZIONALE
DEL TERZO SETTORE
(RUNTS)

PUBBLICATO IL D.M. 15 SETTEMBRE 2020

**Fissate le regole per
la predisposizione,
la tenuta e
la conservazione
del Registro**

(Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020)

SOMMARIO

N.	CAPITOLO	Pagina
1	AL VIA IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Pubblicato il decreto che lo rende operativo - Struttura del decreto - Caratteristiche e finalità del nuovo Registro	5
	1.1. Come si è arrivati al Codice del Terzo settore - L'attuazione della legge delega	5
	1.2. I tempi di attuazione della Riforma del Terzo settore	6
	1.2.1. <i>Le norme attualmente in vigore</i>	6
	1.2.2. <i>I decreti attuativi emanati e quelli che ancora mancano</i>	8
	1.3. Le regole per la formazione e la tenuta del RUNTS	8
2	LA NASCITA DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - La fine degli attuali Registri Albi ed Elenchi degli Enti del Terzo Settore nazionali, regionali e provinciali	11
3	IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Struttura e soggetti iscrivibili - Peculiarità e limitazioni	13
4	LA SOPPRESSIONE DELL'ANAGRAFE DELLE ONLUS - La procedura di iscrizione nel RUNTS	21
	4.1. Dall'anagrafe unica al nuovo Registro Unico	22
	4.2. L'adeguamento dello statuto	23
	4.3. La scelta di iscriversi nel Registro e in quale sezione - L'ipotesi di restare ente non profit	24
	4.4. La perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione del patrimonio	24
	4.5. Il procedimento di iscrizione nel nuovo Registro Unico	26
	4.6. Le conseguenze della perdita della qualifica di ONLUS e delle relative agevolazioni	28
5	LE SOCIETA' DI MUTO SOCCORSO (SOMS) - La procedura di iscrizione nel RUNTS	30
	5.1. La normativa speciale vigente	30
	5.2. Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore	31
	5.3. Le novità introdotte dal D.M. 15 settembre 2020	33
	5.4. Conseguenze della trasformazione oltre il termine stabilito	36
	5.5. La procedura di iscrizione nella sezione del Registro	37
	5.6. Conseguenze della mancata iscrizione nel RUNTS	37
6	L'ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA - Superamento del regime concessorio - I compiti del Notaio	39
7	IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Tempistica di attuazione - Predisposizione della piattaforma informatica - Avvio del popolamento iniziale - Trasmigrazione dai Registri regionali e provinciali esistenti	43
	7.1. Il periodo transitorio (3 agosto 2017 - 21 ottobre 2020) e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione	43
	7.2. La pubblicazione del decreto che rende operativo il nuovo Registro	44
	7.3. Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS	45
	7.4. Le modalità di trasferimento dei dati nel RUNTS attraverso il portale	47
	7.5. Conseguenze della mancata trasmissione delle informazioni e documenti richiesti	48
8	DEPOSITO DEGLI ATTI NEL REGISTRO - I controlli del notaio e dell'Ufficio - Natura e finalità	51
	8.1. Il controllo del notaio sull'atto costitutivo	51
	8.2. Insussistenza delle condizioni per la costituzione - Il rifiuto del notaio e il silenzio-	

	assenso	51
	8.3. Il controllo di regolarità formale da parte dell'ufficio del RUNTS	52
9	LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO CONTABILE - L'indirizzo del Consiglio notarile di Milano	53
	9.1. La costituzione e il mantenimento del patrimonio	53
	9.2. La distribuzione di utili e la destinazione del patrimonio	53
	9.3. La verifica della sussistenza del patrimonio - Le massime del Notariato	54
10	L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE - Soggetti coinvolti, termini e modalità - Prorogato il termine per la modalità semplificata	57
	10.1. Soggetti interessati	57
	10.2. Limite temporale per il ricorso alla modalità semplificata	58
	10.2.1. Le varie proroghe che si sono susseguite nel tempo	59
	10.2.2. Le ONLUS e l'autorizzazione della Commissione europea	60
	10.3. Modalità e maggioranze	61
	10.4. Imprese sociali	61
	10.5. Conseguenze del mancato adeguamento entro il termine indicato	61
	10.6. Adeguamenti statutari delle Associazioni non riconosciute – La forma dell'atto	64
11	ENTI TERZO SETTORE - ORGANI SOCIALI - Assemblea, organo di amministrazione e organo di controllo	67
	11.1. Assemblea	69
	11.2. Organo di amministrazione	70
	11.2.1. la nomina e i poteri conferiti	70
	11.2.2. Composizione dell'organo amministrativo	71
	11.3. Organo di controllo	72
	11.3.1. Limiti dimensionali e soggetti coinvolti	72
	11.3.2. La decorrenza dell'obbligo di nomina	74
	11.3.3. Composizione e finalità dell'organo	74
	11.3.4. Pubblicate del norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore	77
	11.4. Casi specifici	78
	11.4.1. Impresa sociale	78
	11.4.2. Organizzazioni di volontariato (OdV)	80
	11.4.3. Reti associative	80
	11.4.4. Associazioni e fondazioni di grandi dimensioni	81
12	IL CORRETTO UTILIZZO DELLA LOCUZIONE "ENTE DEL TERZO SETTORE" O DELL'ACRONIMO "ETS" - Sanzioni per l'uso illegittimo - Periodo transitorio	82
13	LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO	85
	13.1. La gestione informatica del Registro	85
	13.2. Formato degli atti da depositare	85
	13.3. Le procedure di iscrizione nel Registro	86
	13.3.1. Il procedimento di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica	86
	13.3.2. Il procedimento di iscrizione nella sezione "Reti associative"	87
	13.3.3. Il procedimento di iscrizione per gli enti con personalità giuridica	88
	13.4. L'aggiornamento delle informazioni comunicate e deposito degli atti modificativi	89
	13.5. Protocollazione e conservazione delle istanze	90
	13.6. Funzionalità telematiche e controlli bloccanti	90
	13.7. Effetti dell'iscrizione nel RUNTS	91
14	BILANCI E RENDICONTI - Approvati i modelli e le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore	92
	14.1. Bilancio d'esercizio	92
	14.2. Bilancio sociale	93
	14.2.1. Riferimenti normativi	93

	14.2.2. Redazione, deposito e pubblicazione	93
	14.2.3. Le Linee guida e modulistica	94
	14.3. Rendiconto per cassa	95
15	DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	96
16	LA PUBBLICITA' E L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO	99
	16.1. L'opponibilità degli atti depositati	99
	16.2. La consultazione del Registro	99
17	REGISTRO DELLE IMPRESE E RUNTS - Affinità e differenze - Scambio di comunicazioni	101
	17.1. Affinità e differenze tra RUNTS e Registro imprese	101
	17.2. Lo scambio di comunicazioni tra il RUNTS e il Registro delle imprese	101
	17.3. Lo scambio di comunicazioni tra il RUNTS e le altre Pubbliche amministrazioni	102
18	LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE	103
	18.1. La cancellazione dal registro	103
	18.1.1. I presupposti della cancellazione	103
	18.1.2. Il procedimento di cancellazione	104
	18.1.3. Le conseguenze della cancellazione dal RUNTS	105
	18.2. La migrazione in altra sezione	106
19	CONTROLLI E VIGILANZA SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – APPARATO SANZIONATORIO	108
	19.1. Le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	108
	19.2. Le competenze degli Uffici regionali o provinciali	108
	19.3. Le competenze delle altre Amministrazioni pubbliche	109
	19.4. Il Consiglio Nazionale del Terzo settore	109
	19.5. Casi specifici	109
	19.5.1. Imprese sociali	109
	19.5.2. Le fondazioni del Terzo settore	110
	19.5.3. I Centri Servizi per il Volontariato (CSV)	110
	19.5.4. Il 5 per mille	111
	RIFERIMENTI NORMATIVI	112
	INDICE ANALITICO	116

1.

AL VIA IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Pubblicato il decreto che lo rende operativo - Struttura del decreto Caratteristiche e finalità del nuovo Registro

1.1. Come si è arrivati al Codice del Terzo settore - L'attuazione della legge delega

Per "**Terzo settore**" si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, i finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. La legislazione italiana in materia di Terzo settore si è sviluppata dagli anni '80 attraverso l'emanazione di una serie di atti normativi volti a disciplinare singole tipologie di organizzazione.

Questa tendenza ha determinato un **panorama legislativo molto variegato e frammentato**, in una pluralità di fonti, che è apparso del tutto anacronistico, specialmente nella regolamentazione di situazioni e rapporti, collocati in una realtà in continua evoluzione.

Costituiscono esempio, a tale riguardo, la legge n. 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato, la legge n. 381/1991 sulla cooperazione sociale, la legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale, la legge n. 155/2006 relativa all'impresa sociale, oltreché il decreto legislativo n. 460/1997 sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Da più parti è stata manifestata l'**esigenza di semplificare e razionalizzare la materia** relativa alla registrazione dei soggetti che operano nel settore non profit, i quali sono chiamati ad iscriversi c/o registri/albi articolati sui livelli nazionale/regionale/locale, poiché l'iscrizione è condizione necessaria per avere rapporti con la pubblica amministrazione, che gestisce i registri di propria competenza, in base a disposizioni normative spesso disomogenee, rendendo complicato un criterio uniforme e trasparente di collegamento.

La materia infatti è diversamente e variamente regolata dalla legislazione nazionale, nonché caratterizzata da una significativa diversità e disomogeneità regionale, che necessariamente si riflette sui territori.

Questa esigenza è stata accolta dallo Stato, il quale, per sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata, a perseguire il bene comune nonché la coesione e la protezione sociale, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, ha **delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di Riforma del Terzo settore**, anche al fine di rendere più attuale il quadro normativo che regola la vita delle organizzazioni non profit.

E' stata così emanata la **Legge 6 giugno 2016, n. 106**¹, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*".

Con i decreti legislativi, previsti dall'art. 1 della L. n. 106/2016, che il Governo avrebbe dovuto emanare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, dovevano in particolare attenersi ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla stessa legge n. 106/2016, e precisamente:

- a) alla **revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile** in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute (art. 3);
- b) al **riordino e alla revisione organica della disciplina speciale** e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, **compresa la disciplina tributaria applicabile** a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore (artt. 4 e 5, 9);
- c) alla **revisione della disciplina in materia di impresa sociale** (art. 6);
- d) alla **revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale** (art. 8).

Con i decreti legislativi in questione, si sarebbe dovuto provvedere, in particolare, al **riordino e alla revisione organica della disciplina vigente** in materia di enti del Terzo settore **mediante la redazione di un codice** per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei principi e criteri fissati all'articolo 4, tra cui la "*riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici*

¹ Per consultare il testo della legge, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;106>

elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale" (art. 4, comma 1, lett. m), L. n. 106/2016).

In attuazione della legge-delega n. 106 del 2016 sono stati emanati:

- il **D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017**², che ha istituito e disciplinato il servizio civile universale;
- il **D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017**³, che ha dettato la disciplina dell'istituto del 5 per mille;
- il **D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017**, che ha dettato una nuova disciplina in materia di impresa sociale, successivamente integrato dal **D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95**⁴;
- il **D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017**, che costituisce il "Codice del terzo settore", successivamente integrato dal **D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018**⁵.

1.2. I tempi di attuazione della Riforma del Terzo settore

1.2.1. Le norme attualmente in vigore

Il **decreto legislativo 117/2017** ha disciplinato in maniera dettagliata ogni sfaccettatura del mondo no profit, delineando il nuovo scenario organizzativo, gestionale, normativo e fiscale che farà da cornice agli **enti del terzo settore** dopo l'entrata in vigore della riforma, che non è stata immediata, ma si sta ancora trascinando, nell'attesa dei vari **decreti attuativi** e della concreta costituzione del **Registro Unico**.

Molte disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo potranno difatti essere applicate solo dopo la formazione concreta del **RUNTS**, mentre altre sono entrate in vigore a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato pubblicato il **codice del terzo settore**, ovvero dal **1° gennaio 2018**.

Vi sono tre orizzonti temporali di attuazione della riforma, riepilogati dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** in una nota del 29 dicembre 2017:

1. le disposizioni contenute negli articoli riepilogati nell'**articolo 104**, comma 1 del **D.Lgs. n. 117/2017** si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo al **31 dicembre 2017**;
2. le disposizioni fiscali contenute nel **Titolo X** del codice (Artt. 79 – 89) si applicheranno **dopo l'avvenuta ricezione dell'autorizzazione da parte della Commissione europea**;
3. le altre disposizioni trovano applicazione solo **successivamente all'operatività del Registro unico nazionale (RUNTS)**.

Il primo orizzonte temporale previsto per l'attuazione della riforma dal legislatore, è quello relativo alla **transitoria applicabilità** di alcuni articoli citati all'interno del comma 1 dell'articolo 104, quali *"le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)"*.

Tali disposizioni **sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2018** ed avranno effetto fino al periodo *"d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X"*, contenente le disposizioni relative al *"regime fiscale degli enti del terzo settore"*, che sarà applicabile solo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea.

Nel dettaglio **le disposizioni attualmente in vigore sono le seguenti**:

- l'art. 77 che tratta di *"titoli di solidarietà"*, delineando il seguente scenario: al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico

² Per consultare il testo del D.Lgs. n. 40/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40>

³ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 111/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;111!vig=>

⁴ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 112/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112!vig=2019-09-18>

⁵ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 117/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=>

bancario, possono emettere specifici "titoli di solidarietà", su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento;

- l'art. 78 sul "*Regime fiscale del Social Lending*";
- l'art. 81 sul "*social Bonus*";
- l'art. 82, recante "*Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali*";
- l'art. 83 in tema di "*Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali*";
- l'art. 84, comma 2, che recita "*i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società*";
- l'art. 85, comma 7, che recita: "*i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società*";
- L'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) attraverso il quale il legislatore ha abrogato le seguenti normative:
 - l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come oneri sociali deducibili "*le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge*";
 - l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come detrazioni per oneri "*le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge*";
 - l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come detrazioni per oneri "*i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie*".

Le suddette disposizioni sono quindi attualmente in vigore **fino al momento in cui la Commissione Europea non esprimerà il suo parere favorevole definitivo** in merito all'intero Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 (artt. 79 - 89), dedicato al "**Regime fiscale degli Enti del Terzo settore**".

Oltre alle norme citate sopra, vi sono alcune norme di carattere sostanziale, come ad esempio quanto stabilito nell'art. 32 (*Organizzazioni di volontariato*) e 35 (*Associazioni di promozione sociale*) del Codice del terzo settore, che sono da considerarsi **immediatamente applicabili**, in quanto si rendono necessarie al fine di poter adeguare le nuove organizzazioni no profit ai dettami imposti dalla riforma.

Altra norma da ritenere immediatamente applicabile è quella relativa all'**obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore**, per la cui valutazione il Ministero del Lavoro ha già chiarito che si dovrà prendere come riferimento i periodi d'imposta 2018 e 2019, affermando quindi che anche gli articoli 30 (*Organo di controllo*) e 31 (*Revisione legale dei conti*) sono immediatamente applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017.

L'applicazione, inoltre, della norma di cui all'articolo 14, comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, "**non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1 gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame**".

Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione **solo successivamente all'operatività del Registro unico nazionale (RUNTS)**. Ora che tale decreto è entrato in vigore il 21 ottobre 2020, nei centottanta giorni successivi, le Regioni dovranno disciplinare i procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

In ragione di ciò, il codice all'articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017 detta due norme particolarmente rilevanti, atte a disciplinare il periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore del codice stesso e l'operatività del Registro unico nazionale (RUNTS).

La prima disposizione, contenuta nel comma 2, stabilisce che fino all'operatività del RUNTS, **continuano a trovare applicazione le norme previgenti**, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale.

Il successivo comma 3 prevede che, nelle more dell'operatività del registro medesimo, **il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.**

1.2.2. I decreti attuativi emanati e quelli che ancora mancano

Il Codice del Terzo Settore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017 ed è entrato in vigore il 3 agosto 2017. Siamo ora in attesa dei vari decreti attuativi che renderanno definitivamente operativa la Riforma ancora mancanti, che evidenziamo nella tabella che segue.

	Decreti previsti	In corso di elaborazione	Adottati
D.Lgs. n. 40/2017	4	1	3
D.Lgs. n. 111/2017	1		1
D.Lgs. n. 112/2017	11	1	4
D.Lgs. n. 117/2017	24	4	12

Tra i decreti attuativi che ancora mancano, ne segnaliamo due che riteniamo importanti:

- 1) il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero delle Finanze) richiamato dall'Art. 6 del CTS riguardante **criteri e limiti per l'esercizio di attività diverse**;
- 2) il Decreto Ministeriale richiamato dall'Art. 7 dello stesso Codice relativo alle linee-guida per l'attuazione delle **raccolte-fondi** per finanziare le proprie attività.

Dei 24 atti normativi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 per il suo completo funzionamento, ad oggi ne sono stati approvati 12. Tra i quali, segnaliamo il **decreto ministeriale 15 settembre 2020**, che andremo a commentare con i prossimi capitoli.

1.3. Le regole per la formazione e la tenuta del RUNTS

Dopo lunga attesa, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020**⁶, con il quale è stata emanata un'articolata disciplina volta a regolamentare:

- a) le **procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;
- b) le **modalità di deposito degli atti**,
- c) le **regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro**,
- d) le **modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.**

Il Decreto è composto di **40 articoli** contenuti in **10 Titoli**.

L'entrata in vigore del nuovo Registro segnerà la fine di numerosi registri territoriali gestiti autonomamente da diverse autorità locali e nazionali, che diventeranno "sezioni" di un unico Registro. Per gli Enti non profit si apre così la strada per l'adozione della qualifica di "Ente del Terzo settore" (ETS). Inizia, infatti, il percorso di 180 giorni che porterà all'operatività del Registro.

Nei punti che seguono cerchiamo di evidenziare quelle che sono le finalità e le regole principali di gestione del nuovo Registro.

⁶ Per consultare il testo del decreto ministeriale cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_09_15_GU.pdf

1) L'iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore, e più in generale, di potersi qualificare come "ETS".

Da tener, tuttavia, presente che la **mancata iscrizione al Registro** impedisce in assoluto di accedere a tutte le agevolazioni previste, **sia di carattere fiscale** (ad esempio, esclusione dagli studi di settore e dai nuovi "indici di affidabilità fiscale" per gli enti iscritti che applicano il regime forfetario previsto dall'art. 80 del Codice del Terzo settore) **sia di carattere extra-fiscale** (si pensi alle Convenzioni con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 dello stesso Codice o all'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo ex art. 69 o ancora alle devoluzioni del cinque per mille).

Dunque, l'**iscrizione al RUNTS** diviene "**obbligatoria**" per tutti quegli enti che vogliano usufruire delle **agevolazioni fiscali** e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Mediante l'iscrizione al Registro unico le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni del comparto potranno, inoltre, acquistare sia la **qualifica di "Ente del Terzo settore"** che la **personalità giuridica**.

2) Il RUNTS conterrà informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale (art. 3, comma 3). Molta analogia con il Registro delle imprese.

3) Il nuovo registro sarà gestito dall'Ufficio Statale e dagli Uffici regionali e provinciali in collaborazione tra loro, istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

L'**individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente** è effettuata in via ordinaria su base territoriale. L'Ufficio competente sarà quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale.

Nel caso di enti iscritti nella sezione «*Reti associative*», l'Ufficio del RUNTS competente sarà esclusivamente quello statale (art. 5, comma 1; art. 8, commi 2, 3 e 4, D.M. 15 settembre 2020).

4) Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, dovranno essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche (art. 6, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

L'istanza telematica è formata e trasmessa secondo la modulistica definita nell'Allegato B al decreto in commento.

La **gestione informatica del RUNTS è stata affidata ad Infocamere**, la società telematica delle Camere di Commercio, attraverso una convenzione firmata nel marzo del 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, proprio in forza dell'esperienza modello del Registro delle Imprese creato in modalità telematica sin dalla sua nascita avvenuta nel 1995.

Da una parte il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestore del Registro, e dall'altra il sistema camerale che rende disponibile una struttura tecnologica unica ma lasciando la completa autonomia alle Regioni nella operatività.

5) Tutti gli ETS hanno l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale indirizzo dovrà essere utilizzato per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e dovrà essere fornito anche al momento dell'iscrizione nel Registro e sarà reso pubblico attraverso il RUNTS stesso (art. 6, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

6) Successivamente all'iscrizione nel RUNTS, ogni ETS è tenuto ad effettuare l'aggiornamento delle medesime informazioni iscritte, ai sensi dell'articolo 20 del decreto in commento.

Tra l'altro, nel Registro vanno poi iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni relative alle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione), i provvedimenti che ordinino lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento nonché i rendiconti e i bilanci dell'ente, tra i quali i rendiconti sulle attività di raccolta fondi.

7) Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti sono responsabili gli amministratori.

La richiesta di aggiornamento è presentata nel rispetto delle regole tecniche descritte nel paragrafo 4 dell'Allegato A e della modulistica definita nell'allegato B, annessi al D.M. 15 settembre 2020.

8) Spetta agli uffici regionali o provinciali provvedere, **con cadenza almeno triennale**, alla **revisione**, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS (art. 4, comma 2, lett. d)).

Cosa non prevista per il Registro delle imprese, che ha finalità diverse dal RUNTS.

La **revisione periodica del Registro** è prevista dagli articoli 51 e 93 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 21 del D.M. 15 settembre 2020.

Sono **esclusi dall'attività di revisione** gli enti iscritti nelle sezioni di cui alla lett. d) (Imprese sociali e cooperative sociali) e di cui alla lett. f) (Società di mutuo soccorso).

L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati è sottoposta alla **vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** (art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017).

9) In appendice al decreto attuativo sono riportati tre allegati, gli **Allegati A, B e C** che entrano nel merito del funzionamento del registro.

Nello specifico, l'**Allegato A** approfondisce il **contenuto del registro**, l'organizzazione della piattaforma informatica, la tipologia di informazioni contenute, l'istanza telematica, la tenuta del registro - sia per l'iscrizione che per la cancellazione - la comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e l'accesso ai dati del registro, la gestione degli adempimenti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali.

L'**Allegato B** analizza la **compilazione delle istanze** e riporta in appendice il Tracciato dati delle maschere di iscrizione e di variazione per le istanze al RUNTS".

Infine, l'**Allegato C** contiene le **informazioni per la trasmigrazione nel registro**, con approfondimenti sulle modalità, la verifica delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS), l'acquisizione dei dati degli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS, l'integrazione delle informazioni, gli esiti e la pubblicità del dato e, infine, le disposizioni transitorie.

In appendice, il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del registro con i dati e la relativa legenda esplicativa.

2.

LA NASCITA DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE (RUNTS) **La fine degli attuali Registri Albi ed Elenchi degli Enti del Terzo Settore** **nazionali, regionali e provinciali**

L'entrata in vigore del nuovo Registro, come abbiamo già detto, **segna la fine di numerosi registri territoriali** gestiti autonomamente da diverse autorità locali e nazionali, che **diventeranno "sezioni" di un unico Registro**. Anche se in realtà alcuni registri (quale, ad esempio, il registro delle persone giuridiche) rimarranno per consentire l'iscrizione a tutti quegli enti che non vorranno transitare come "ETS" nel nuovo Registro.

Tutti coloro che vorranno adottare la qualifica di "*Ente del Terzo settore*" o dell'acronimo "*ETS*" e acquisire la personalità giuridica dovranno convogliare nel Registro Unico.

L'ordinamento italiano prevede alcuni Registri, Albi ed Elenchi a cui, fino ad ora, gli Enti del Terzo settore possono, o talvolta devono, iscriversi per poter svolgere attività di pubblico rilievo e accedere a determinati benefici.

Elenchiamo i seguenti:

1) L'Albo delle Società Cooperative è l'elenco di tutte le Cooperative, profit e non profit, quindi anche delle Cooperative Sociali, e delle Società di Mutuo Soccorso. L'iscrizione è obbligatoria. È gestito centralmente dal **Ministero dello Sviluppo Economico** e territorialmente dalle **Camere di Commercio**.

2) L'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) include tutti i soggetti non profit cui l'**Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo**, ai sensi della legge 125/2014 (recante "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*"), ha riconosciuto la competenza per operare nella cooperazione internazionale allo sviluppo.

Possono iscriversi: ONG; ETS non commerciali; organizzazioni del commercio equo solidale, del microcredito, della finanza etica; organizzazioni e associazioni di migranti; imprese sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo.

L'iscrizione non è obbligatoria ma necessaria per accedere al sistema italiano della cooperazione.

L'ultimo elenco delle OSC, pubblicato nel settembre 2019 dall'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, conta 233 enti che lavorano con i paesi "in via di sviluppo".

Di queste OSC la gran parte esisteva già prima del 2014 ed erano chiamate dalla L. n. 49 del 1987 "Organizzazioni non governative" (ONG), le quali poi sono state ricomprese proprio nell'elenco delle OSC dalla legge n. 125 del 2014, che ha riformato complessivamente la **politica italiana di cooperazione allo sviluppo**.

3) Il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) è l'elenco di tutte le Associazioni di Promozione Sociale **di rilievo nazionale**.

Il Registro è gestito dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

In tale Registro possono iscriversi:

- le **Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale**, costituite e operanti da almeno un anno, presenti con sedi organizzate in almeno cinque Regioni e in almeno venti Province del territorio nazionale;
- le **articolazioni territoriali e i circoli affiliati** alle Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nel Registro Nazionale.

L'iscrizione è obbligatoria per accedere ad alcuni benefici e contributi.

4) I Registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono gli elenchi delle Associazioni di Promozione Sociale che **operano a livello locale**.

I Registri sono gestiti dai **competenti assessorati delle rispettive Regioni**.

Possono iscriversi le Associazioni di Promozione Sociale **aventi sede legale nella Regione** e l'iscrizione è obbligatoria per accedere ad alcuni contributi e benefici.

5) I Registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono gli elenchi delle Organizzazioni di Volontariato, gestiti dai **competenti assessorati delle rispettive Regioni**.

Possono iscriversi le Organizzazioni di Volontariato (OdV) costituite ai sensi della legge 266/1991 e del successivo Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti.

L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della L. n. 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato).

6) I Registri delle persone giuridiche private dove sono iscritti i soggetti (Fondazioni o Associazioni) che hanno ottenuto la personalità giuridica privata. Tale registro è stato istituito con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Attualmente sono **gestiti dalle Regioni e Province Autonome**, per le Associazioni e Fondazioni la cui operatività da statuto è limitata al territorio regionale o provinciale e le cui attività sono di competenza delle Regioni; mentre sono **gestiti dalle Prefetture** per le Associazioni e Fondazioni di livello nazionale e gli enti di natura confessionale.

Le Associazioni e le Fondazioni costituite all'estero, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

7) Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nel quale sono iscritte le **Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)** e le **Società Sportive Dilettantistiche (SSD)**.

Il Registro è **gestito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)**.

L'iscrizione è obbligatoria per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, ai sensi degli articoli 5, 51 e 90 della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), con i requisiti prescritti dal Regolamento.

8) Elenco nazionale del volontariato di protezione civile previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).

Il volontariato di protezione civile si articola in **organizzazioni nazionali e locali** su tutto il territorio nazionale ed è rappresentato dal nuovo **Comitato nazionale**, previsto dall'art. 42 del Codice di protezione civile.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, **l'elenco nazionale è oggi costituito da:**

- **l'elenco centrale** del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile;
- **gli elenchi territoriali** del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

La gestione dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato dal 2013 è passata in capo alle Regioni prendendo il nome di **"Elenco Territoriale"**.

L'elenco territoriale è istituito separatamente dal registro previsto dalla Legge n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato) e le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono iscriversi ad entrambi.

Negli elenchi territoriali possono iscriversi:

- Organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge n. 266/1991 con carattere locale,
- Organizzazioni di altra natura, ma con carattere prevalentemente volontario,
- Articolazioni locali delle Organizzazioni richiamate nei punti precedenti, con diffusione nazionale,
- Gruppi comunali e intercomunali,
- Coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle tipologie precedentemente indicate.

La Direzione generale del Ministero del Lavoro, presso la quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS, individuerà, con un apposito provvedimento, la **data utile per dare inizio alla procedura di trasmigrazione** dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel registro nazionale delle APS (art. 30, D.M. 15 settembre 2020).

Dal giorno precedente la data stabilita, i dati degli attuali registri saranno definitivi, non più soggetti a variazioni; pertanto non potranno essere operate ulteriori iscrizioni presso gli attuali registri.

3.

IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) **Struttura e soggetti iscrivibili - Peculiarità e limitazioni**

La prima e fondamentale novità rappresentata dal nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è che in esso saranno contenuti tutti gli Enti del Terzo settore (ETS), **superando** in tal modo **la molteplicità dei registri, albi ed elenchi regionali e provinciali** ad oggi esistenti (che abbiamo indicato nel precedente Punto 2) e perseguendo le esigenze di **semplificazione** e di **unitarietà del sistema di registrazione degli enti** già messe in evidenza dalla legge delega 106 del 2016 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Obiettivo primario del legislatore è stato quello di assicurare un'**omogeneità a livello nazionale nelle regole di accesso e permanenza** nel registro, oltre che **nelle informazioni e documenti richiesti** a ciascun ente, evitando qualsiasi disparità di trattamento giuridico per le organizzazioni operanti in uno specifico territorio rispetto a quelle operanti in un altro.

L'unicità del RUNTS si interseca con una **gestione dello stesso su base territoriale**: all'**Ufficio statale**, incardinato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si affiancheranno infatti gli **Uffici regionali e provinciali**, istituiti presso ciascuna Regione e presso le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Esisteranno, pertanto, uffici regionali o provinciali che assumeranno, rispettivamente, la seguente denominazione:

- **«Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore»** o
- **«Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore».**

L'ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verrà individuato come: **«Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».**

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto stabilito dall'art. 46 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 3 del decreto di attuazione, è strutturato con le seguenti **sette sezioni**:

- a) **Organizzazioni di Volontariato (ODV)**, di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
- b) **Associazioni di Promozione Sociale (APS)**, di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
- c) **Enti filantropici**, di cui agli articoli 37 e seguenti del Codice;
- d) **Imprese Sociali, comprese le cooperative sociali**;
- e) **Reti associative**, di cui all'art. 41 del Codice;
- f) **Società di Mutuo Soccorso**, di cui alla legge n. 3818 del 15 aprile 1886;
- g) **Altri Enti del Terzo settore**, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.

Si tratta di **sei sezioni** dedicate a **particolari tipologie di Enti del Terzo settore** e di **una sezione residuale** dedicata agli **«Altri Enti del Terzo settore».**

In relazione all'ultima sezione, di carattere residuale, la relazione ministeriale al D.Lgs. n. 117/2017 evidenzia come questa sezione sia volta a consentire l'iscrizione anche a soggetti "sui generis" che, pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, non si riconoscano in una specifica categoria e sottolinea che, in tal modo, la disposizione non "ingessa" la libertà organizzativa degli enti, consentendo l'emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili.

L'eventuale istituzione di nuove sezioni è rimessa ad un decreto ministeriale.

Ad eccezione delle reti associative, **nessun altro ente può essere contemporaneamente iscritto in più di una sezione**, salva la possibilità di "migrare" da una sezione all'altra al verificarsi delle diverse condizioni.

Di seguito cercheremo di sintetizzare le peculiarità di alcuni soggetti che potranno popolare il nuovo Registro.

1) Le organizzazioni di volontariato (OdV)

La riforma del Terzo settore, con l'abrogazione della L. n. 383/2000 (art. 102, comma 1, lett. a). D.Lgs. n. 117/2017 - CTS), è intervenuta pesantemente nel mondo delle APS, rivedendo in forma organica la disciplina (artt. 32, 33 e 34 D.Lgs. n. 117/2017).

Le organizzazioni di volontariato - secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 1 del CTS - **sono enti del Terzo settore** costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente

in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri sono, dunque, considerate, in via transitoria, "ETS", pur non potendo utilizzare tale denominazione sino all'operatività del RUNTS.

Si rammenta che l'articolo 102, comma 1, del CTS abroga, tra le altre, sia la legge 11 agosto 1991, n. 266, che il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante "*Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni*".

Anche per tale motivo, il Ministero ha ritenuto che le ODV che si vengono a costituire nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) debbano già conformarsi sostanzialmente alle nuove previsioni del CTS, laddove queste non siano contrarie alle disposizioni in essere, ancora necessarie per l'iscrizione negli appositi registri.

2) Le associazioni di promozione sociale (APS)

Le associazioni di promozione sociale - secondo quanto stabilito all'art. 35, comma 1 del CTS - **sono enti del Terzo settore** costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Anche le APS iscritte negli appositi registri sono, dunque, considerate, in via transitoria, "ETS", pur non potendo utilizzare tale denominazione sino all'operatività del RUNTS.

A decorrere dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del CTS), i sodalizi costituiti in forma di associazione di promozione sociale devono costituirsi e applicare, laddove possibile, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017, mentre per la APS preesistenti l'adeguamento statutario dovrà essere effettuato entro il termine del 31 marzo 2021.

Pertanto, gli enti costituiti dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi "*ab origine*" alle disposizioni codicistiche (limitatamente a quelle direttamente applicabili), rappresentando queste le norme di riferimento per le nuove APS.

3) Nella sezione di cui alla lettera c) andranno iscritti gli **enti filantropici**, i quali - secondo quanto stabilito all'art. 37 del D.Lgs. n. 117/2017 - sono Enti del Terzo settore costituiti in forma di **associazione riconosciuta** o di **fondazione** al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

L'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, dovranno risultare dal bilancio sociale (art. 39, D.Lgs. n. 117/2017).

Gli atti costitutivi devono contenere i principi per la gestione del patrimonio; la raccolta di fondi e risorse; la destinazione delle risorse; le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.

Il bilancio sociale, qualora questo sia predisposto dovrà contenere - secondo quanto stabilito all'art. 39 - "*l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche*".

4) La sezione di cui alla lettera d) prevede l'iscrizione sia delle "**Imprese sociali**", di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, che delle "**Cooperative sociali**" di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il **D.Lgs. n. 112/2017**, così come integrato dal D.Lgs. n. 95/2018, ha rivisitato la disciplina dell'impresa sociale, già regolamentata dall'abrogato D.Lgs. n. 155/2006 e **rappresenta il testo normativo di riferimento per l'inquadramento della disciplina**, ancorché le sue disposizioni vadano collegate e concordate con quelle contenute nel Codice del terzo settore e, in via residuale con quelle contenute nel Codice civile, come disposto dal comma 5 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 112/2017.

Così infatti recita il comma 5: *"5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita."*

Dunque – come ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota del 4 novembre 2016, Prot. 11734** - *"la disciplina posta dal predetto decreto legislativo deve intendersi **legge speciale per le imprese sociali**, con la conseguenza che le disposizioni del Codice del terzo settore e quelle civilistiche relative alle singole tipologie di riferimento saranno applicabili, secondo la gerarchia disposta dal medesimo decreto, solo per gli aspetti non compiutamente definiti dal decreto sull'impresa sociale, purché ed in quanto compatibili"*.

L'impresa sociale è a tutti gli effetti, come ricordato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, un ETS e che le regole proprie della fattispecie civilistica devono trovare adeguato coordinamento con la disciplina di settore.

Il citato D.Lgs. n. 112/2017, pur essendo in vigore dal 20 luglio 2017, richiede la pubblicazione di una serie di specifici decreti regolamentativi; ad oggi sono stati emanati:

- il **decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 marzo 2018** ⁷, che, sostituendo il decreto 24 gennaio 2008, definisce gli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese, e relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali;
- il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2018** ⁸, recante disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.

Le **cooperative sociali e i loro consorzi**, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, **acquisiscono di diritto la qualifica di "impresa sociale"** (art. 1, comma 4, D.Lgs n. 112/2017). Ne deriva che *"non incombe su tali enti, in via generale, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame"* (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 29103 del 3 gennaio 2019).

Dunque, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017, stabilisce sia il principio dell'acquisto *ipso iure* dello status da parte delle cooperative sociali; sia la regola secondo la quale le disposizioni in tema di impresa sociale si applicano alle cooperative sociali nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

La prima conseguenza delle disposizioni testé citate, dunque, è che le cooperative sociali acquisiscono lo status senza la necessità di ottemperare ad alcun onere di adeguamento o qualificazione, né dover passare il vaglio di verifiche o controlli preventivi. Il fatto di essere costituite ai sensi della legge 381/1991, di conseguenza, costituisce per il legislatore della riforma condizione necessaria e sufficiente per **l'acquisto automatico della qualifica di impresa sociale**.

Ciò è confermato dalla **Nota del Ministero del Lavoro del 22 febbraio 2018, Prot. 2491** ⁹, ove chiaramente si afferma che *"la qualificazione ope legis delle cooperative sociali come imprese sociali comporta il venir meno della necessità di verificare per esse la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali, sempre che le cooperative sociali rispettino la normativa specifica loro applicabile"*.

In conseguenza di tale acquisizione automatica, l'art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 marzo 2018, stabilisce che *"le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese"*.

In ogni caso, dall'automatica acquisizione dello status non discende che le **"cooperative sociali - imprese sociali di diritto"** siano escluse dall'applicazione del D.Lgs. n. 112/2017 e del D.Lgs. n.117/2017. Al contrario, l'art. 1, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 112/2017, precisa che *"alle*

⁷ Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_03_16.pdf

⁸ Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_04_27.pdf

⁹ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_2491_Nota_MLPS.pdf

*cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto **si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili**, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1".* Ne deriva che, per potersi applicare alle cooperative sociali, una disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 112/2017 **non deve sovrapporsi alla normativa specifica delle cooperative**, ma deve colmare una lacuna della normativa specifica e contestualmente essere non in contrasto con i principi e le regole di struttura e funzionamento delle società cooperative.

L'art. 5 del d. lgs. n. 112/2017, in tema di costituzione, dispone che **"l'impresa sociale è costituita con atto pubblico"**, senza previsioni di eccezioni o ammissibilità di deroghe implicite o esplicite al requisito della solennità dell'atto nei confronti degli enti che ai sensi del Codice del Terzo settore o del codice civile potrebbero essere costituiti anche senza di essa.

Oltre al ricorso all'atto pubblico, il medesimo articolo individua ulteriori contenuti che devono essere obbligatoriamente esplicitati nell'atto costitutivo e in particolare: l'oggetto sociale, l'assenza di scopo di lucro (art. 3) e il carattere sociale dell'impresa (art. 2) ai sensi delle ulteriori disposizioni richiamate nell'articolo.

Secondo quanto disposto dall'art. 9, l'impresa sociale:

- a) deve tenere il **libro giornale** e il **libro degli inventari**;
- b) deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il **bilancio di esercizio**;
- c) deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'articolo 10, al comma 1, dispone inoltre che l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la **nomina di uno o più sindaci** aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

L'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese lo si desume dal comma 2 dell'art. 5, dove si stabilisce che *"Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa **devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese** nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340".*

Gli atti da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese, e relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali sono stati successivamente definiti con il **decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 marzo 2018**.

Secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 3, del D.M. 15 settembre 2020, le imprese sociali sono **tenute e gestite dall'Ufficio del Registro delle imprese**.

Il **D.M. 15 settembre 2020** ha inoltre disciplinato le modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS e il Registro delle imprese confermando l'impostazione delineata dal Codice del Terzo settore:

- le imprese sociali sono **tenute e gestite dall'Ufficio del Registro delle imprese** di cui all'articolo 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 (art. 3, comma 4);
- le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso tenute all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici **sono collegati all'iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro imprese** (art. 7, comma 2);
- la comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale "imprese sociali" o comunque iscritti nel Registro Imprese avviene **secondo le modalità definite nell'Allegato tecnico A**. L'aggiornamento dei dati relativi agli ETS avviene mediante la presentazione di **apposita istanza telematica al Registro delle imprese**. Quest'ultimo, in automatico, provvede ad aggiornare anche i dati dell'ETS nel RUNTS (articolo 29, commi 1 e 2).

Gli enti che intendono acquisire la qualifica di **"impresa sociale"** dovranno, pertanto, presentare domanda di iscrizione nell'**apposita sezione del Registro delle imprese** nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Tale previsione vale anche per le **cooperative sociali** che devono essere iscritte sia nella **sezione ordinaria del Registro delle imprese**, in quanto *"società cooperativa"*, che in quella **speciale**, in quanto *"impresa sociale"*.

Tuttavia, l'iscrizione nel Registro delle imprese non esclude né sostituisce gli ulteriori adempimenti pubblicitari gravanti sulle cooperative sociali in funzione delle leggi statali e regionali loro riferibili. Rimane quindi fermo l'obbligo di **iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative** tenuto presso il

Ministero dello sviluppo economico (come richiesto dall'art. 2511 c.c.) e l'ulteriore **obbligo di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali** (art. 5, comma 2 e art. 9 della L. n. 381/1991).

Le cooperative sociali sono tenute alla **predisposizione del bilancio sociale** (art. 14, D.Lgs. n. 112/2017). Alle stesse non si applicano, tuttavia, le previsioni dedicate all'impresa sociale con riferimento all'obbligo di nomina dei sindaci (art. 10, D.Lgs. n. 112/2017), soggiacendo le stesse ad una apposita disciplina.

Da segnalare infine che non è richiesto alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, alcun adempimento pubblicitario nei confronti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) poiché per esse **l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS** (articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017).

5) Le "Reti associative" - secondo quanto stabilito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 117/2017 - sono enti del Terzo settore (ETS) costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, **un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore**, o, in alternativa, **almeno 20 fondazioni del Terzo settore**, le cui sedi legali o operative siano presenti in **almeno cinque regioni o province autonome**;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, **attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto** degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Sono poi previste le **"reti associative nazionali"** e le **"reti associative equiparate alle reti nazionali"**, in relazione alla loro maggiore rilevanza e impatto sul territorio.

Le **"reti associative nazionali"** associano, anche indirettamente, un **numero non inferiore a 500 enti del Terzo Settore (100 se fondazioni)** le cui sedi legali o operative siano presenti in **almeno dieci regioni o province autonome**.

Le **"reti associative equiparate alle reti nazionali"** sono formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome.

Solo le "Reti associative" potranno essere iscritte contemporaneamente in più sezioni (art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017).

Occorre altresì precisare che il comma 5 dell'art. 41, del D.Lgs. n. 117/2017, prevede quale condizione per l'iscrizione nel Registro unico delle reti associative un preciso **requisito di onorabilità per i rappresentanti legali** e per gli amministratori delle medesime: questi ultimi, infatti, non devono aver riportate condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Il ruolo delle reti associative è accresciuto dal fatto che il **"Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore"** di cui all'art. 9, comma 1, lett. g) , della L. n. 106/2016 *"è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da OdV, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore"* (art. 72, comma 1)

L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività **da almeno un anno**, sono condizioni necessarie per **accedere alle risorse di tale Fondo**.

L'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica in maniera unitaria, oltre ai requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative, anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale ulteriore sezione; qualora sussistano, ne dà comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione.

Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel suo complesso.

L'ente potrà proporre nuova istanza per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente (art. 34, comma 9, D.M. 15 settembre 2020).

6) Nella sezione di cui alla lettera f) andranno iscritte le **Società di mutuo soccorso (SOMS)** di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e che, attualmente, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, **hanno l'obbligo della iscrizione**:

- nella **sezione speciale delle imprese sociali tenuta presso il Registro Imprese**;
- in un'**apposita sezione dell'Albo delle società** cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gestito, con modalità telematiche, dalle Camere di Commercio.

Da tener presente che, successivamente il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha apportato numerose novità per tutti gli enti non profit, comprese le Società di mutuo soccorso. L'argomento delle Società di mutuo soccorso verrà approfondito al Punto 5.

7) Un approfondimento particolare deve essere fatto per le **Organizzazioni non governative (ONG)**. Con il comma 9, dell'art. 89 del D.Lgs. n. 117/2017 è stata apportata una modifica all'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 (recante "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*"), aggiungendo infine il seguente periodo: «**Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore**».

Dunque, le **organizzazioni non governative (ONG)** di cui all'art. 32, comma 7, della legge n. 125 del 2014, già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (recante "*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*") e **considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate.

A seguito poi della modifica introdotta dal comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 117/2017, **le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore**.

Su questa novità è intervenuto il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, il quale, con **nota n. 4787 del 22 maggio 2019**¹⁰, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della disciplina introdotta con il Codice del Terzo Settore nei confronti delle ONG, chiarendo, anzitutto che le ONG erano inizialmente considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del D.Lgs. n. 460/1997 e solo successivamente, con la citata legge n. 125/2014, la qualifica fiscale di ONLUS non veniva fatta più discendere direttamente dalla previsione legislativa, ma richiedeva un'espressa iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, su istanza dell'ONG.

Ora, il Codice del Terzo settore ha aggiunto, al comma 7 dell'art. 32 citato sopra, un nuovo periodo **prevedendo l'iscrizione dei soggetti in parola all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Alla luce dell'attuale quadro normativo - si legge nella nota ministeriale - "**si deve escludere per diverse ragioni ogni automaticità dell'iscrizione nel RUNTS delle ONG**". Dunque, **nessuna via preferenziale**.

Le ragioni indicate dal Ministero sono le seguenti:

- 1) l'**eterogeneità delle forme organizzative** dalle medesime assunte ne impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del RUNTS;
- 2) l'ipotizzata automaticità finirebbe per attribuire alle ONG un **trattamento giuridico di maggiore favore** rispetto a quello previsto per le altre categorie (ODV e APS);
- 3) il **diverso contesto normativo** di partenza rispetto al Codice del Terzo settore **impedisce di riproporre il precedente orientamento** maturato in tema di iscrizione, su domanda, all'anagrafe delle ONLUS a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 125/2014: in quest'ultimo caso, infatti, preesisteva una qualificazione *ex lege* delle ONG come ONLUS di diritto.

Nel Codice - precisa poi il Ministero - **la qualificazione di ETS non è mai automatica**, essendo legata, tra l'altro, al requisito dell'iscrizione al RUNTS e gli stessi soggetti che medio tempore sono considerati tali (ODV, APS e ONLUS) hanno l'onere di **provvedere agli adeguamenti statutari** necessari a conformarsi al nuovo quadro normativo, se intendono, beninteso, permanere all'interno del perimetro del Terzo settore.

Pertanto, la previsione dell'articolo 89, comma 9 del Codice, "**lungi dal generare alcun automaticità di iscrizione nel RUNTS per i soggetti ivi contemplati, impone la necessità di prevedere ... uno specifico percorso di inserimento delle ONG all'interno del RUNTS, che le differenzi rispetto alla più vasta platea di soggetti che aspirano all'acquisizione della qualifica di ETS**".

Pertanto, al momento attuale:

- le ONG **già in possesso della qualifica di OdV, di APS o di ONLUS**, considerate "ETS" già nel periodo transitorio, seguiranno le disposizioni che il Codice attribuisce a questi enti e, pertanto, **potranno usufruire del regime agevolato di adeguamento statutario**, di cui al comma 2 dell'art. 101 (termine peraltro scaduto il 31 ottobre 2020);
- le ONG, invece, **prive di una delle qualifiche indicate sopra**, non potranno, nel medesimo periodo transitorio, essere considerate ETS e, al momento dell'operatività del RUNTS, qualora intendano acquisire

¹⁰ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_4787_Nota_MLPS.pdf

tali qualifiche, **dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni**, in applicazione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai fini della iscrizione, ciascun ente dovrà trasmettere all'ufficio competente del RUNTS, un'apposita domanda **riportando le informazioni necessarie** su apposita modulistica che sarà resa disponibile sul Portale del RUNTS e **comunicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto**.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) *copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice,*
- b) *copia degli ultimi due bilanci approvati;*
- c) *apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneità.*

8) L'articolo 10, comma 5 e l'articolo 11 del decreto di attuazione prevede l'iscrizione nel RUNTS degli **enti operanti nel settore della protezione civile**, che sono preventivamente **iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile** di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), previsti dall'art. 5, comma 1, lett. y) del D.Lgs. n. 117/2017.

Ricordiamo che l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è **costituito dall'insieme**:

- a) degli **elenchi territoriali** del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) dell'**elenco centrale** del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

Gli enti operanti **nel settore della protezione civile**, che sono preventivamente **iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile**, potranno, in sostanza, essere iscritti - a seconda dei requisiti e delle caratteristiche posseduti - o nella sezione di cui alla lettera e) («**Reti associative**») o nella sezione di cui alla lettera g) («**Altri enti del Terzo settore**») o, in alternativa, **in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione**.

Infatti, secondo quanto stabilito al comma 5, dell'art. 10 del decreto in commento, gli ETS che prevedono tra le attività statutarie **lo svolgimento di attività di protezione civile** e sono iscritti all'**Elenco nazionale del volontariato di protezione civile** di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 1 del 2018, possono essere iscritti in qualità di **Reti associative** se, in possesso dei previsti requisiti, **soddisfano i seguenti requisiti numerici e di diffusione**:

- a) associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile **non inferiore a 20**, le cui sedi legali o operative siano presenti **in almeno due Regioni o Province autonome**;
- b) associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile **non inferiore a 100**, le cui sedi legali o operative siano presenti **in almeno tre Regioni o province autonome**.

Possono, invece, essere iscritti nella sezione di cui alla lett. g) del RUNTS («**Altri enti del Terzo settore**») - secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 del decreto in commento - i **gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile** di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 1 del 2018.

Le **altre forme di volontariato operanti nel settore della protezione civile** con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 1/2018, possono essere iscritti nel RUNTS: nella sezione di cui alla lettera g) («**Altri enti del Terzo settore**») o, in alternativa, **in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione**, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del presente decreto.

Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome che esercitano le funzioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco nazionale dovranno **comunicare al competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli ETS dall'elenco nazionale** del volontariato di protezione civile per gli eventuali adeguamenti del RUNTS.

9) Centri di servizio per il volontariato (CSV)

Il Titolo VIII del Codice del Terzo settore è rubricato «*Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore*». Il Capo II (artt. 61 – 66) è dedicato ai «**Centri servizi per il volontariato**» (CSV).

La collocazione delle disposizioni è assai significativa. Da un lato, infatti, i CSV non assumono una qualifica particolare all'interno degli Enti del Terzo settore, ma **sono essi stessi Enti del Terzo settore**, iscrivibili al RUNTS, accreditati per lo svolgimento di una «*attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore*».

I CSV sono individuati come vera e propria infrastruttura dell'intero Terzo settore, indirizzando la propria attività a tutti gli enti che in esso operano.

Le disposizioni danno avvio ad un percorso di riforma dell'intero sistema dei CSV non solo per l'adeguamento degli statuti degli enti attualmente gestori ma, più in generale, perché innescano trasformazioni profonde nelle modalità organizzative e funzionali.

L'articolo 61, comma 1, del CTS stabilisce i **requisiti di forma giuridica e statutari** dell'ente del Terzo settore che intenda acquisire l'accreditamento quale gestore di un CSV.

Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile, ed il cui statuto preveda, principalmente, lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.

L'**organismo nazionale di controllo (ONC)** stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

Per l'espletamento delle funzioni e compiti assegnati dalla legge ai CSV, l'articolo 62 del CTS prevede la stabilità del finanziamento per la continuità dei servizi offerti e a tal fine è stato istituito e operativo da gennaio 2019 il **Fondo Unico Nazionale (FUN)**, alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (FOB), ai sensi del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati (art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

L'erogazione dei servizi è subordinata al rispetto di alcuni principi (fissati dall'articolo 63, comma 3 del CTS), quali quelli della qualità, dell'economicità, della territorialità e prossimità, della pubblicità e trasparenza, di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso; risultando particolarmente significativo il principio di integrazione che evoca il perseguimento di virtuose sinergie da parte del sistema dei CSV.

10) Secondo quanto stabilito all'art. 13 del decreto, gli **enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale**, qualora conseguano l'iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese.

Uguualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono iscriversi anche al Registro delle imprese se esercitano la propria attività **esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale**.

Tale disposizione **non è applicabile alle imprese sociali**, di cui al D.Lgs. n. 12/2017, e alle **cooperative sociali**, di cui alla L. n. 381/1991. Per tali enti, infatti, il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese.

Gli enti che esercitano la propria **attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale** - come approfondiremo meglio al Punto 14 - hanno, inoltre, l'obbligo:

*a) della **tenuta delle scritture contabili** di cui all'articolo 2214 del Codice civile;*

*b) di **redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile (art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 117/2017).*

Accanto a coloro che esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale ci sono coloro che esercitano una attività non commerciale.

L'**articolo 79** del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), praticamente il cuore della parte fiscale della riforma, è l'articolo che stabilisce il **confine tra le attività commerciali** (quindi tassate) e **quelle non commerciali**, tipiche degli enti del Terzo settore.

Si considerano di natura non commerciale quando le attività sono **svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici, ma senza considerare eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Con il successivo comma 2-bis, introdotto dall'art. 24-ter, comma 3 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018, è stata estesa la non commercialità, laddove *"i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi"*.

11) Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione al RUNTS, mediante il deposito di un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** (art. 14, D.M. 15 settembre 2020).

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti, iscritti all'anagrafe delle ONLUS** ed inseriti nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate, alla richiesta di iscrizione, dovranno allegare, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto in commento (art. 34, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

4.

LA SOPPRESSIONE DELL'ANAGRAFE DELLE ONLUS

La procedura di iscrizione nel RUNTS

Le **ONLUS** sono associazioni, enti o cooperative “no-profit” che a vario titolo operano sul territorio nazionale, e precisamente sono **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (da qui, appunto, l'acronimo “ONLUS”) introdotte nel nostro ordinamento con il **Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460** ¹¹.

Sono enti di carattere privato che, in base allo statuto o all'atto costitutivo, svolgono la loro attività per finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall'ordinamento.

Le organizzazioni non profit che intraprendono l'esercizio delle attività indicate nell'art. 10 D.Lgs n. 460/1997, nonché i soggetti che già svolgono tali attività, per poter beneficiare delle agevolazioni previste nel D.Lgs n. 460/1997, devono darne **comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale (art. 11, D.Lgs n. 460/1997).

Tutti i dati comunicati confluiscono nell'**Anagrafe unica delle ONLUS**, istituita presso l'Agenzia delle Entrate.

D.Lgs. n. 460/1997	D.M. 15 settembre 2020
Art. 11 - Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni 1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. <i>(Omissis)</i>	Art. 38 - Presentazione delle domande di iscrizione successive al termine individuato per l'operatività del RUNTS <i>(Omissis)</i> 3. L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, alla data del giorno antecedente al termine di cui all'art. 30, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalità di cui agli articoli precedenti. Art. 34 - Gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus 1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30. I dati e le informazioni devono comprendere, per ciascun ente, almeno il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale. 2. L'elenco degli enti di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito

¹¹ Per consultare il testo del decreto, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10>

	istituzionale. Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati delle Onlus aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi con le modalità di cui al comma 1. 3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda ai sensi del presente articolo, indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a). <i>(Omissis)</i> 13. Gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti conseguono l'iscrizione nel RUNTS sono cancellati dall'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La cancellazione dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
--	--

4.1. Dall'anagrafe unica al nuovo Registro Unico

Per queste organizzazioni, la riforma del Terzo settore ha previsto un destino particolare. Come si può, infatti, notare, tra le sezioni del RUNTS **non c'è una specifica sezione dedicata alle ONLUS**.

Quale sarà allora il destino di questi enti e fino a quando resterà in piedi l'anagrafe delle ONLUS gestita dall'Agenzia delle entrate?

Le **22.836 organizzazioni con la qualifica di ONLUS** - iscritte attualmente all'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate - **non passeranno automaticamente al nuovo Registro**, ma dovranno iscriversi, **scegliendo dove collocarsi**, tra le sette sezioni disponibili, di cui abbiamo parlato al Punto 3.

La cornice normativa (D.Lgs. n. 460 del 1997) che ha accompagnato le ONLUS per 23 anni sarà infatti abrogata dall'anno successivo al via libera della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali.

Dunque, i dati delle ONLUS (**qualifica questa**, si ricorda, **a valenza tributaria**) non confluiranno in "automatico" nel RUNTS ma rimarranno nell'Anagrafe presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente sino a quando cesseranno, con effetto differito, le specifiche normative fiscali in materia.

Come per le altre disposizioni tributarie, l'abrogazione delle previsioni ONLUS decorre, come vedremo, dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima di quello successivo all'operatività del RUNTS.

Per le ONLUS, a differenza delle OdV e delle APS per le quali la normativa risulta già abrogata dal 3 agosto 2017, appare superflua la disposizione dell'art. 101, comma 2, del CTS secondo cui in via transitoria, fino all'operatività del RUNTS, **continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione nei rispettivi Registri di settore**, rimanendo le ONLUS soggette in ogni caso al D.Lgs. n. 460/1997 sino alla sua (differita) abrogazione definitiva.

La prima cosa da evidenziare è, dunque, la **soppressione dell'anagrafe unica delle ONLUS**.

Già con l'art. 102, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 117/2017 il legislatore ha disposto l'abrogazione - a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 117 del 2017 - degli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460 del 1997 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*), fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

Secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 38 del decreto in commento, l'**Anagrafe unica delle ONLUS**, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, **verrà soppressa** a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, e cioè **"a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro"**.

Pertanto, le **procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cesseranno**, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, **alla data del giorno antecedente al termine a decorrere dal quale avrà inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli altri Enti iscritti nei rispettivi registri** (termine che, ai sensi dell'art. 30, dovrà essere fissato dal Ministero del Lavoro con un apposito provvedimento), fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data (art. 38, comma 3, secondo periodo, D.M. 15 settembre 2020).

4.2. L'adeguamento dello statuto

Anche le ONLUS, come tutti gli altri ETS che intendono iscriversi nel nuovo Registro unico, devono preventivamente procedere all'**adeguamento dello statuto** alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) **avvalendosi - entro il 31 marzo 2021 - di una procedura agevolata**, che permette di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Per l'argomento si rimanda al Punto 10.

Con la citata **circolare n. 20 del 27 dicembre 2018**¹² il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni dettagliate sugli adeguamenti statutari delle OdV, delle APS e delle ONLUS, in ossequio alla particolare disciplina dettata dall'art. 101, comma 2, D.Lgs n. 117/2017 ("CTS").

A seguito della soppressione della qualifica di ONLUS, le organizzazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS dovranno, dunque, adeguare i propri statuti **scegliendo di diventare uno degli Enti del terzo settore** tra quelli indicati all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

In mancanza di una sezione del RUNTS loro dedicata, per le ONLUS l'adeguamento alla nuova disciplina necessita di una preventiva decisione; in sede di assemblea degli associati o di adunanza dell'organo di amministrazione: prima di un adeguamento dello statuto è necessario esprimersi sulla categoria di ETS di cui si intende diventare parte.

In termini operativi, l'adeguamento delle ONLUS alle nuove disposizioni sul Terzo settore, secondo l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate espone gli enti **"al rischio di recepire regole statutarie in linea con la nuova normativa del CTS, ma incompatibili con quella ONLUS"**. È allora possibile per tali enti - come consiglia la stessa Agenzia delle Entrate - apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del CTS (periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e in ogni caso all'operatività del RUNTS). Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli "ETS".

L'Agenzia delle Entrate prosegue affermando che in attesa di tale termine, gli enti aventi qualifica di ONLUS dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

¹² Per consultare il testo della circolare, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_20_Circ_MLPS.pdf

L'assunzione della nuova denominazione sociale di "ETS" inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del CTS.

Solo a partire da quel momento l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo "ETS" sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Sempre con riguardo alle ONLUS, si ritiene che sia ammessa la diversa tecnica di **predisporre due testi statutari**, l'uno vigente fino al termine di cui all'art. 104, comma 2, del CTS, l'altro applicabile successivamente.

Dunque, dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e in ogni caso all'operatività del RUNTS cessano di avere efficacia le clausole ONLUS (statutarie e normative) non più compatibili con il CTS, mentre avranno contestualmente effetto quelle nuove sugli ETS, previa iscrizione nel RUNTS.

4.3. La scelta di iscriversi nel Registro e in quale sezione - L'ipotesi di restare ente non profit

Le ONLUS di diritto dovranno, pertanto, **affrontare una decisione tra le seguenti**:

- a) **diventare impresa sociale** ed iscriversi nell'apposita sezione del Registro Imprese, assoggettata alle disposizioni civilistiche e fiscali contenute nel D. Lgs. n. 112/2017;
- b) **iscriversi ad una delle altre sei sezioni del RUNTS** restando un ente disciplinato dalle disposizioni civilistiche e fiscali contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS);
- c) **restare ente non profit** regolamentato dagli articoli dal 14 al 42-bis del Codice civile e fiscalmente dal D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR - Artt. 73 e ss. e artt. 143 e ss) con la conseguente necessità, una volta abrogata la normativa ONLUS, di **devolvere il patrimonio**.

Con riferimento alla soluzione di cui alla lettera c) è necessario tener presente quanto stabilito al comma 8 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2018 (CTS) - ripreso poi dall'art. 34, comma 13 del D.M. 15 settembre 2020) - e precisamente che **la perdita della qualifica di ONLUS**, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS), anche in qualità di impresa sociale, **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460**, e articolo 4, comma 7, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, se la ONLUS lascia decorrere il termine di abrogazione della disciplina del D.Lgs. n. 460/1997 **senza iscriversi a nessuna sezione del nuovo Registro Unico nazionale**, si integra l'ipotesi di scioglimento, e con questa l'applicazione della lettera f) del primo comma dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 (poi esplicitata dall'articolo 50, comma 2 del Codice), che **obbliga a devolvere il patrimonio** ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge n. 662/1996.

Come a suo tempo precisato dalla circolare dell'allora Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168/E, **la perdita della qualifica** equivale ai fini della destinazione del patrimonio allo **scioglimento dell'ente** e comporta quindi la conseguente **devoluzione del patrimonio** stesso ad altra associazione non lucrativa. Pertanto una **ONLUS** che decide di **non entrare nel Terzo settore** deve **devolvere il suo patrimonio ai fini di pubblica utilità**.

4.4. La perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione del patrimonio

Un aspetto particolarmente rilevante, che abbiamo appena accennato, è la cosiddetta **"devoluzione del patrimonio"** di un ente di tipo associativo o di una ONLUS, all'atto dello scioglimento o della scelta di non entrare nel Terzo settore, rinunciando ad iscriversi nel RUNTS.

Per gli enti di tipo associativo, l'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986, al comma 9, lettera b), prevede l'obbligo di **devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo** di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Dello stesso tenore è l'**articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997**, nel quale si prevede per le ONLUS l'**obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito lo stesso organismo di controllo** indicato per gli enti di tipo associativo.

Si ricorda che la "perdita di qualifica" equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 168/E del 26 giugno 1998).

Il fatto che un determinato ente od organizzazione non lucrativa e di utilità sociale abbia goduto di agevolazioni durante la sua vigenza conduce alla necessità di devolvere il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento ad altri enti aventi le medesime finalità o a scopi di pubblica utilità anche al fine di *"impedire all'ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo n. 460 del 1997"* (Agenzia Entrate, Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007).

L'**organismo di controllo** è stato inizialmente individuato con il D.P.C.M. 31 marzo 2001, n. 329, nell'**Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**.

A detta Agenzia spettava il compito di rendere parere vincolante sulla devoluzione del patrimonio.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23), convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è stata soppressa e le sue funzioni sono state trasferite al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

Gli enti di tipo associativo e le ONLUS sono obbligati, nelle persone dei soggetti dotati della loro rappresentanza, a richiedere il **parere obbligatorio e vincolante** in relazione alla devoluzione dei loro patrimoni in caso di scioglimento.

Per le ONLUS tale obbligo **esiste anche nel caso di perdita della qualifica**.

La **richiesta del parere** deve essere inviata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando un apposito modello (Modulo TS5) ¹³, con allegata la seguente documentazione:

1. per l'ente o organizzazione che devolve o perde la qualifica di ONLUS:

- a) *l'atto costitutivo, statuto e rendiconti degli ultimi 5 anni (due anni se il patrimonio residuo da devolvere è inferiore a 10.000 euro);*
- b) *verbale dell'assemblea che delibera sullo scioglimento o sulla presa d'atto della perdita della qualifica di ONLUS e sull'indicazione dell'ente destinatario della somma residua della liquidazione;*
- c) *bilancio di liquidazione.*

2. per l'ente o organizzazione destinatario:

- a) *atto costitutivo e statuto e bilancio degli ultimi 5 anni (due anni se il patrimonio residuo da devolvere è inferiore a 10.000 euro);*
- b) *lettera di accettazione del patrimonio destinato firmato dal legale rappresentante.*

Nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma **voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica**, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, **limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di ONLUS**. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS.

A tal fine dovrà allegare alla richiesta di parere anche la **documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente**, redatta ai sensi dell'art. 20-bis, comma I, lettera a), D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno (Agenzia Entrate, Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007).

Nella stessa circolare n. 59/E/2007 si richiamava il principio per cui *"ogni qualvolta un ente perde la qualifica di Onlus, senza che ne derivi lo scioglimento... il vincolo devolutivo graverà solo sulla parte di patrimonio incrementatasi in regime agevolato"*; a tal fine si rendeva necessaria *"una valutazione comparativa del patrimonio in due distinti momenti (acquisizione e perdita della qualifica di Onlus) al fine di poter applicare il vincolo alla sola parte che si è accresciuta grazie ai benefici derivanti dalla qualifica in parola"*.

¹³ Per scaricare il testo del modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, cliccare sul seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Devoluzione%20del%20patrimonio%20di%20Organizzazione%20e%20Enti%20di%20promozion e%20sociale/Istanza-parere-devoluzione-onlus.pdf>

L'ente o l'organizzazione che delibera il proprio scioglimento ha la facoltà di **indicare il soggetto destinatario del residuo patrimonio** scegliendolo tra altra associazione con finalità analoghe (enti di tipo associativo) o tra altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il **controllo della legittimità** di tale scelta è operato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il procedimento obbligatorio descritto sopra.

Una volta ottenuto il parere dal Ministero l'ente o la ONLUS in scioglimento provvederà a devolvere il residuo patrimoniale con un mezzo di pagamento tracciabile, se in denaro, oppure a consegnare i beni costituenti tale residuo all'ente od organizzazione destinataria.

Ricordiamo, infine, che **l'istanza al Ministero va proposta anche se non vi è un patrimonio residuo** da devolvere ciò al fine di permettere all'organismo di controllo di verificare le modalità di azzeramento del patrimonio.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **nota del 4 maggio 2020, n. 3979**¹⁴ – rispondendo ad un quesito posto da uno studio professionale - ha affrontato la questione della perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, senza procedere allo scioglimento, senza peraltro aver mai usufruito di regimi fiscali agevolati.

Nel quesito si chiedeva di sapere se, in questo caso, si doveva o meno devolvere il patrimonio sociale secondo le modalità previste dall' art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017.

Nella nota il Ministero era giunto alla seguente **conclusione**: ogni qualvolta un'impresa sociale deliberi di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi **dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo** attenendosi al combinato disposto dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017 e dell'art. 6 del decreto ministeriale attuativo n. 50/2018.

Il Ministero era partito da una considerazione di ordine generale, osservando che nessuna delle due qualificazioni - "**ONLUS**" e "**impresa sociale**" - identifica un tipo normativo autonomo nell'ordinamento giuridico, trattandosi di **qualifiche** che determinate categorie di enti privati (elencati nei rispettivi decreti legislativi) possono assumere in presenza di determinate condizioni.

Quella di **ONLUS** (art. 10 D.Lgs. n. 460/1997) rappresenta una **categoria qualificante ai soli fini fiscali**, mentre quella di **impresa sociale** (introdotta per la prima volta dal D.Lgs. n. 155/2006 e poi revisionata dal D.Lgs. n. 112/2017) è invece una **qualificazione giuridica**, che prevede la sottoposizione dell'ente ad una serie di vincoli e disposizioni che riguardano non solo gli ambiti di attività e l'assenza di scopo di lucro, ma ulteriori prescrizioni e regole di azione finalizzate, in concorso tra loro, a delineare un nuovo modello di "fare impresa".

Non era esclusa la possibilità che lo stesso ente potesse assumere entrambe le qualificazioni. Le ONLUS che avessero acquisito anche la qualifica di impresa sociale avrebbero continuato ad applicare le specifiche disposizioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 460/1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

Trattandosi di **diversi istituti non assimilabili ma eventualmente in grado di coesistere** - secondo il Ministero - il ricorso allo strumento dell'analogia non risulta appropriato.

Dati i profili di specialità che caratterizzano le due differenti qualificazioni e considerata l'esistenza di specifiche e differenti regole sulla devoluzione applicabili a ciascuno dei due istituti, risulta problematico - si legge nella nota ministeriale - asserire che singole disposizioni relative ad uno di essi siano suscettibili di applicazione estensiva all'altro.

Altra considerazione fatta dal Ministero era quella relativa al fatto che la perdita della qualifica di impresa sociale non sarebbe limitata al solo aspetto fiscale; a prescindere dalla attuale inoperatività del regime delle agevolazioni fiscali non si può escludere che un'impresa, durante il periodo di possesso della qualifica di impresa sociale, abbia per questo motivo ricavato dei benefici di diversa natura e origine (ad esempio sotto forma di contributi e/o finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, accessibili specificamente ad imprese sociali); anche in tali casi le agevolazioni avrebbero potuto incidere sull'ammontare del patrimonio sociale, seppure non agevolmente determinabili nel loro ammontare.

Dunque, tenuto conto di tali elementi, il Ministero ritiene che il calcolo del patrimonio residuo per la devoluzione delle imprese sociali debba necessariamente essere effettuato sulla base delle sole prescrizioni contenute nell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017.

La specialità delle prescrizioni in materia di imprese sociali infatti, oltre a comportare l'impossibilità di assimilazione alle ONLUS, comporta anche l'inapplicabilità di quanto previsto dall'articolo 50 del Codice del Terzo settore per la generalità degli altri enti.

¹⁴ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_3979_Nota_MLPS.pdf

4.5. Il procedimento di iscrizione nel nuovo Registro Unico

Il **procedimento di iscrizione delle ONLUS** si presenta, dunque, leggermente diverso rispetto a quello previsto per gli altri enti dal momento che si identificano in funzione del regime fiscale loro dedicato piuttosto che per un modello organizzativo specifico.

A differenza di quanto previsto per la "trasmigrazione" delle ODV e APS, nel caso delle ONLUS la procedura indicata dal decreto prende le mosse dalla **pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'elenco degli enti iscritti nell'attuale Anagrafe unica** entro il termine previsto per l'avvio della trasmigrazione dei registri esistenti.

Secondo quanto disposto dall'articolo 34 del D.M. 15 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate delle Entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero del lavoro, dovrà **comunicare al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS**.

L'elenco degli enti dovrà essere pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale; dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciascun ente inserito nell'elenco, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, dovrà presentare - **a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco stesso sul sito dell'Agenzia delle entrate e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea** (di cui all'articolo 101, comma 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) - all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, **apposita domanda indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo**, dello statuto (adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice) e **degli ultimi due bilanci approvati** (art. 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Codice, iscritti all'anagrafe delle ONLUS ed inseriti nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate, alla richiesta di iscrizione dovranno allegare, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 34, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso in cui l'ente inserito nell'elenco chieda **l'iscrizione nella sezione "Reti associative"**, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'Ufficio statale del RUNTS. Analogamente si procede anche nel caso in cui oltre che la sezione "Reti associative", l'iscrizione riguardi anche una diversa sezione del RUNTS (art. 34, comma 5, D.M. 15 settembre 2020).

Gli enti **che intendono acquisire la qualifica di "impresa sociale"** dovranno presentare la richiesta di iscrizione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, all'ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale (art. 34, comma 6, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso di ONLUS **in possesso del riconoscimento della personalità giuridica** acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, **il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo**, contenente la decisione di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e dell'articolo 16 del D.M. 15 settembre 2020, **dovrà provvedere al deposito degli atti** e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente nella sezione prescelta (art. 34, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

Ciascun Ufficio del RUNTS, **entro sessanta giorni** dalla ricezione della stessa, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, disporre l'iscrizione nel RUNTS nella sezione prescelta. Entro lo stesso termine, l'Ufficio del RUNTS può richiedere all'ente eventuali informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all'iscrizione o proporre l'iscrizione in una diversa sezione del RUNTS rispetto a quella richiesta (art. 34, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso di **"Reti associative"**, l'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica, oltre ai requisiti per l'iscrizione nella rispettiva sezione anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale ulteriore sezione.

Qualora sussistano i requisiti, ne dà comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione.

Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione "Reti associative" non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel suo complesso.

In questo caso l'ente potrà proporre una nuova istanza per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente (art. 34, comma 9, D.M. 15 settembre 2020).

Gli enti inseriti nell'elenco dell'Agenzia delle entrate che, presentata la domanda di iscrizione conseguano l'iscrizione nel RUNTS vengono **cancellati dall'Anagrafe unica delle ONLUS** di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La cancellazione dall'Anagrafe ONLUS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 34, comma 13, D.M. 15 settembre 2020).

In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti inseriti nell'elenco hanno l'obbligo di **devolvere il loro patrimonio** ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997 (art. 34, comma 14, D.M. 15 settembre 2020).

Agli enti iscritti all'Anagrafe unica delle ONLUS in data successiva al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30, diversi da quelli aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il suddetto termine, che intendano conseguire l'iscrizione al RUNTS, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto (art. 34, comma 15, D.M. 15 settembre 2020).

4.6. Le conseguenze della perdita della qualifica di ONLUS e delle relative agevolazioni

Il Codice del Terzo settore, all'articolo 101, comma 8, prevede che **la perdita della qualifica di ONLUS**, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente**, ai fini della devoluzione del patrimonio.

Come non integra un'ipotesi di scioglimento l'iscrizione nel RUNTS per gli enti associativi, anche in qualità di impresa sociale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

L'ultimo periodo dello stesso comma prevede inoltre che *"le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10"*.

Tale disposizione - secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota n. 4314 del 18 maggio 2020**¹⁵ - va letta in maniera coordinata con il comma 3 del medesimo articolo 101, il quale stabilisce che, nel periodo transitorio, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli ETS **attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore**.

Pertanto una organizzazione, in quanto iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale (APS), continua, anche nel periodo transitorio, ad essere legittimamente considerata come ETS, ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice.

Alla medesima organizzazione, in quanto APS, si applicherà al momento dell'operatività del RUNTS, la procedura della "trasmigrazione" di cui all'articolo 54 del Codice, a seguito della quale, gli uffici regionali e provinciali del RUNTS effettueranno le verifiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico: in pendenza di tali controlli, il soggetto già iscritto nel preesistente registro delle APS continua a beneficiare, per espressa previsione di legge (articolo 54, comma 4) dei diritti derivanti dalla qualifica di APS.

Per il periodo transitorio, gli **enti aventi la qualifica di ONLUS**, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, fino all'efficacia delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro Unico), **dovranno continuare a qualificarsi come tali** e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione *"organizzazione non lucrativa di utilità sociale"* o l'acronimo *"ONLUS"*, previsti dal D.Lgs. n. 460/1997.

¹⁵ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_4314_Nota_MLPS.pdf

Tanto l'eliminazione della locuzione o dell'acronimo "ONLUS" quanto l'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo "ETS" - scrive il Ministero nella **circolare n. 20 del 27 dicembre 2018** - *"dovranno essere inserite nello statuto **attraverso clausole sospensivamente condizionate**, quanto all'efficacia, rispettivamente, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore"*.

Le varie disposizioni dedicate al c.d. "periodo transitorio" mirano a gestire il processo di cambiamento e di passaggio alla nuova disciplina nella maniera più semplice e coerente, **riconoscendo inoltre agli enti iscritti nei registri di settore esistenti una posizione di favore rispetto alla pluralità di enti non iscritti**.

Tra le numerose disposizioni del Codice a sostegno di questa tesi citiamo:

- la norma che consente agli statuti di essere modificati utilizzando le cd. "maggioranze alleggerite" (art. 101, comma 2),
- la norma che consente anche prima dell'operatività del RUNTS di considerare soddisfatto il requisito dell'iscrizione allo stesso attraverso l'iscrizione ad uno dei registri esistenti (art. 101, comma 3);
- la previsione di regole specifiche, in deroga alle procedure ordinarie, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, in sede di prima applicazione, degli enti provenienti da tali registri (art. 54);
- la possibilità di migrare ad altra sezione del RUNTS più compatibile con i propri assetti organizzativi senza incorrere nell'obbligo di devoluzione previsto solo in caso di cancellazione dal Registro (art. 50);
- l'assenza di conseguenze di carattere devolutivo derivante dall'iscrizione in una delle sezioni del Registro stesso anche qualora da essa derivi la perdita della qualifica di ONLUS o di ente non commerciale.

5.

LE SOCIETA' MUTUO SOCCORSO (SOMS)

La procedura di iscrizione nel RUNTS

5.1. La normativa speciale vigente

Un destino particolare viene e previsto anche per le **Società di Mutuo Soccorso (SOMS)**, di cui alla **Legge 14 aprile 1886, n. 3818**¹⁶, successivamente modificata dall'art. 23 della legge 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012.

Tale legge, recante "*costituzione legale delle società di mutuo soccorso*", disciplina ancor oggi il fenomeno degli enti associativi che possono essere costituiti, con carattere e scopo di mutualità e con attribuzione della personalità giuridica, tra soggetti che - nel libero esercizio dell'autonomia privata - intendono porre in essere forme di previdenza ed assistenza volontarie, per provvedere in relazione ai casi di malattia, invalidità lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia, ed in genere ad eventi incidenti sulla vita o sulla capacità lavorativa dei soci; e che in via accessoria possono proporsi scopi di carattere culturale e genericamente assistenziale.

Le società di mutuo soccorso, prima ancora che fosse istituito il Registro delle imprese, venivano regolarmente iscritte nel "*Registro delle società*" tenuto dalle Cancellerie dei Tribunali.

Con la istituzione del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio molto si è discusso sul fatto se la società di mutuo soccorso fosse o meno soggetta ad iscrizione nel nuovo Registro delle imprese. Esclusa la possibilità della iscrizione nel "*Registro delle persone giuridiche*" in quanto trattasi di enti societari, la giurisprudenza si è prevalentemente orientata in senso affermativo; ma solo nel 2012 si è deciso di disporre in merito.

Solo con l'entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221/2012, le Società di mutuo soccorso (SOMS), di cui alla citata legge n. 3818/1886, per le società di mutuo soccorso nascerà l'**obbligo della iscrizione nel Registro delle imprese, nella sezione "imprese sociali"**, conseguendo così la personalità giuridica.

Infatti, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'**art. 23 del D.L. n. 179/2012**, convertito dalla L. n. 221/2012, le **Società di mutuo soccorso (SOMS)** di cui alla citata legge n. 3818/1886 devono essere iscritte:

- a) nella **sezione speciale delle imprese sociali tenuta presso il Registro Imprese**;
- b) alla **terza sezione dell'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gestito, con modalità telematiche, dalle Camere di Commercio**.

Tale obbligo è scattato a decorrere **dal 20 maggio 2013** (data di entrata in vigore del **D.M. 6 marzo 2013** con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità secondo cui le società di mutuo soccorso dovevano essere iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese).

Al decreto del 6 marzo 2013 sono state successivamente apportate modifiche:

- 1) con il **decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2017**, al fine di adeguarlo alle intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonché al fine di razionalizzare la procedura d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'organo amministrativo delle società in questione prevista all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 medesimo;
- 2) con il **decreto del 21 dicembre 2018, in vigore dal 20 gennaio 2019**, al fine di adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017.

L'iscrizione nella sezione delle "imprese sociali", di cui al D.Lgs. n. 155/2006 (recante la disciplina dell'impresa sociale; poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017), trova giustificazione, non tanto nel riconoscimento della natura imprenditoriale dell'ente, quanto nell'ormai acquisita collocazione delle SMS nell'ambito dei soggetti di Terzo Settore.

Quindi, la nuova impostazione normativa rafforza la **collocazione delle SOMS all'interno della categoria degli enti non profit**, considerato il divieto espresso di svolgere attività di impresa (art. 2,

¹⁶ Per consultare il testo aggiornato della legge, cliccare sul seguente link:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886:3818>

comma 2, L. n. 3818/1886) e la delimitazione dell'ambito operativo delle SMS ad attività meramente erogazione (art. 1, comma 1, lett. a) - d), L. n. 3818/1886).

Accanto alle **società di mutuo soccorso registrate**, e quindi "regolari", esistono le **società di mutuo soccorso non registrate**, e quindi "irregolari", che hanno natura di vere e proprie associazioni non riconosciute, con scopo mutualistico, ulteriormente qualificabili come "enti mutualistici diversi dalle società" (art. 2517 Codice civile). Alle stesse si applica, oltre alla legislazione speciale ad esse riferibile, la disciplina del Codice civile in tema di associazioni non riconosciute. Per queste non trova invece applicazione la legge n. 3818/1886, riferibile esclusivamente alle mutue registrate.

Le società di mutuo soccorso "irregolari" **non hanno personalità giuridica, non sono iscritte nel Registro delle imprese** ai sensi della legge del 1886, e **non godono di agevolazioni fiscali**, ma conservano il patrimonio eventualmente formato in precedenza con le agevolazioni suddette, purché mantengano l'iscrizione nell'albo degli enti cooperativi.

Per questa tipologia di società, a meno che non si regolarizzino adeguando i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore, è, in ogni caso, preclusa la possibilità di iscrizione nel nuovo Registro.

Le mutue irregolari hanno l'obbligo della iscrizione nell'albo degli enti cooperativi, che ha sostituito il registro prefettizio presso cui le stesse erano iscritte. L'articolo 15 del D.Lgs. n. 220/2002, infatti, prevede espressamente l'iscrizione nell'**Albo degli enti cooperativi** anche le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici diversi dalle società.

5.2. Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore

L'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo Settore) ha apportato numerose novità per tutti gli enti non profit, comprese le Società di mutuo soccorso. Tre sono essenzialmente gli articoli che riguardano le Società di mutuo soccorso: gli **articoli 42, 43 e 44**.

In primo luogo, all'articolo 42 si prevede, in termini generali, che le società di mutuo soccorso **mantengano la disciplina speciale della legge n. 3818 del 1886**.

In secondo luogo, con l'articolo 44:

1) le SMS **non sono più tenute al versamento del 3% sugli utili netti annuali** ai fondi di promozione del sistema cooperativo, di cui all'articolo 11 della L. n. 59/1992 (comma 2).

Tale previsione deve essere considerata valida anche nel periodo transitorio antecedente all'iscrizione nel Registro, nella considerazione che la ratio dell'intervento consiste, come illustrato nella Relazione, nell'eliminazione del "vizio" normativo che andava a equiparare le SOMS, inidonee per natura a produrre utili, alle società cooperative, prima ancora che all'inclusione delle SOMS negli ETS.

2) In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, **non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese** le società di mutuo soccorso (SOMS):

- a) che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e**
- b) che non gestiscono fondi sanitari integrativi.**

Quella dettata al comma 2 dell'art. 44, è una norma che **riguarda esclusivamente il Registro delle imprese** e che, di fatto, delimita l'ambito di iscrizione nella sezione speciale "imprese sociali" del Registro imprese: a decorrere dal 3 agosto 2017 possono iscriversi in tale sezione esclusivamente le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo superiore a 50.000,00 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi.

Ricordiamo, a proposito dei "**fondi sanitari integrativi**", che presso il Ministero della salute è tenuta l'**Anagrafe dei fondi sanitari**, istituita dal D.M. 31 marzo 2008 e resa operativa con il successivo D.M. 27 ottobre 2009.

All'anagrafe si possono iscrivere **volontariamente**:

- i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- gli enti, casse e **società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale**, di cui all'art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni.

I **Fondi Sanitari Integrativi e gli Enti, Casse e SOMS** tenuti ad effettuare l'iscrizione all'Anagrafe **Fondi Sanitari Integrativi** devono **sottoporsi ad una procedura di accreditamento**, simile, per certi versi, a quello che accade per le Agenzie per il Lavoro.

In terzo luogo, l'articolo 43 dello stesso Codice ha previsto - per le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 - la possibilità di **trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS)**, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, **mantenendo il proprio patrimonio**. Per tale possibilità è stato **previsto un preciso arco temporale: tre anni**, a decorrere dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice) e fino al 2 agosto 2020.

Ricordiamo che il citato comma 3 dell'articolo 8, aggiunto dall'art. 23, comma 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 212/2012, stabilisce che **"In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59"**.

In deroga a questa disposizione, il CTS, l'articolo 43 del Codice ha concesso alle SOMS una facoltà (peraltro per un limitato arco temporale di tre anni: **quella di potersi trasformare in associazione del Terzo settore e in APS, senza perdere il proprio patrimonio**).

Questa norma ha causato qualche incertezza dal punto di vista interpretativo, tanto che sono stati posti al Ministero del lavoro due precisi quesiti:

- 1) *il periodo dei tre anni decorrente dal 3 agosto 2017 al 2 agosto 2020 è da considerare perentorio, per cui trascorso il quale le SOMS non possono più trasformarsi?*
- 2) *Le società che non hanno usufruito di questa possibilità rimangono comunque in vita come società di mutuo soccorso conservando il proprio patrimonio o devono comunque devolvere il proprio patrimonio?*

A queste domande, poste dalla Regione Marche, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con la **nota del 16 novembre 2020, Prot. 0012411**¹⁷.

Per quanto riguarda il **primo quesito**, il termine previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 117/2017 - secondo il Ministero - **"deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore (trasformazione che dunque potrebbe avvenire senza preclusioni anche decorso il periodo ivi indicato), bensì ai soli fini dell'applicazione della disciplina derogatoria prevista dall'art. 43 CTS rispetto al regime generale posto per le SOMS dall'art. 8 comma 3 della l. 3818/1886: per cui, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del codice, l'ente può conservare il proprio patrimonio assoggettandolo quindi alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore dagli articoli 9 e 50 comma 2; una volta decorso tale termine il suddetto potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso"**.

A conferma di tale assunto - si legge nella nota - si deve considerare quanto disposto dall'articolo 22 del D.M. 15 settembre 2020 in materia di **migrazione in altra sezione del RUNTS**: posto il regime generale per cui la suddetta migrazione non comporta conseguenze in termini di devoluzione del patrimonio, il comma 9 esclude che tale regime si applichi **"alle società di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all'articolo 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3 del presente decreto"**.

In definitiva per le SOMS, il legislatore ha ritenuto di **mantenere in vita un peculiare regime vincolistico e dei controlli cui il patrimonio deve ritenersi assoggettato**, anziché optare per un definitivo inserimento nella più generale disciplina prevista per la restante generalità degli Enti del Terzo settore.

Coerentemente con tale presupposto - si legge ancora nella nota ministeriale - **"la disposizione in deroga è stata limitata temporalmente e non vi sono presupposti per interpretare il termine in senso non perentorio. Ciò nemmeno in assenza di operatività del RUNTS nel periodo di vigenza della deroga, considerata comunque la possibilità per gli enti, nel periodo di riferimento, di trasformarsi in APS essendo nel frattempo operativi i registri delle associazioni di promozione sociale"**.

¹⁷ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_12411_Nota_MLPS.pdf

Per quanto riguarda il **secondo quesito**, una volta chiarito come la trasformazione di cui all'art. 43 del CTS **non deve intendersi come obbligatoria** ma rappresenta una **facoltà** che nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore **beneficia di un regime di favore** consistente nell'assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, ne consegue - si legge nella citata nota ministeriale - che le SOMS che non se ne siano avvalse **continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio** in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

In definitiva, il termine previsto dal Codice del Terzo Settore per la trasformazione dalla forma giuridica di Società di mutuo soccorso a quella di associazione di promozione sociale (APS) o di altra associazione del Terzo settore, **deve intendersi perentorio ai soli fini dell'applicazione della disciplina derogatoria prevista rispetto al regime generale posto per le SOMS**, anche in assenza di operatività del RUNTS nel periodo di vigenza della deroga.

Laddove la trasformazione sia avvenuta **entro i tre anni** - dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del CTS) al 2 agosto 2020 - l'ente **può conservare il proprio patrimonio** assoggettandolo alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore.

Una volta **decorso tale termine** il suddetto ente potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o in altro Ente del Terzo settore, risultando però **obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio** così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso (L. n. 3818/1886, art. 8, comma 3).

In sostanza, per poter conservare il proprio patrimonio sociale, **le SOMS sono obbligate a fare una scelta** tra:

- **diventare un Ente del Terzo settore generico;** o
- **diventare una associazione di promozione sociale (APS)** ed iscriversi, nel periodo transitorio, nei rispettivi registri tuttora operativi.

L'articolo ha però fissato un limite temporale entro il quale tale scelta andava fatta: **dal 3 agosto 2017 al 2 agosto 2020**. Per cui, **a decorrere dal 3 agosto 2020**, le SOMS che non si sono trasformate potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o in altro ente del Terzo settore, ma al contempo saranno **obbligate a devolvere il patrimonio** così come previsto dall'art. 8, comma 3, della L. n. 3818 del 1886.

5.3. Le novità introdotte dal D.M. 15 settembre 2020

La disposizione dettata all'articolo 43 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), relativa alla trasformazione delle SOMS, è stata ripresa dall'articolo 12, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, con **due ulteriori precisazioni**:

- a) le stesse SOMS, esistenti alla data del 3 agosto 2017, che si trasformano entro il 2 agosto 2020 in associazioni del Terzo settore **non dovranno, altresì, devolvere il proprio patrimonio**, nel caso - **entro lo stesso termine di tre anni** - richiedano l'iscrizione al RUNTS e **la domanda risulti accolta**;
- b) le stesse disposizioni sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari **non abbiano provveduto all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese**, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 179/2012.

LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO		
L. n. 3818/1886 Art. 8, comma 3	D.Lgs. n. 117/2017 Art. 43, comma 1	D.M. 15/09/2020 Art. 12, comma 3
3. In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice , che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono , in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il	3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all'art. 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione

	proprio patrimonio.	del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
--	---------------------	--

La norma di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.M. 15 settembre 2020 ci lascia piuttosto perplessi anche perché scritta quando già il triennio "di favore" concesso come deroga (3 agosto 2017 - 2 agosto 2020) era già trascorso.

La condizione, tra l'altro, che "*la domanda risulti accolta*" presuppone che il RUNTS sia stato attivato e che l'ente interessato abbia potuto presentare la domanda di iscrizione.

Ma come può averla presentata se il RUNTS non ha ancora avuto avvio?

Per questi motivi riteniamo che tale norma **non è più applicabile**.

Forse il Legislatore quando ha scritto la norma di cui all'art. 43 del Codice immaginava che nell'arco di tempo di tre anni il RUNTS giungesse alla sua piena attuazione, ma quando ha scritto la norma di cui all'articolo 12, comma 3, doveva tenere conto che purtroppo tale periodo era già scaduto e quanto meno proporre la modifica dell'art. 43 del D.Lgs. n. 117/2017 disponendo una proroga del termine scaduto.

Cosa ancora più strana che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella nota del 16 novembre 2020, inviata alla Regione Marche e di cui abbiamo riferito sopra, pur citando la norma in questione, non esprime in merito alcun commento.

Sicuramente arriveranno in merito le opportune precisazioni.

Per capire quali SOMS potranno essere iscritte nell'apposita sezione del RUNTS è necessario rifarsi anche ad altre due precise norme dettate dal D.M. 15 settembre 2020, che in parte ci lasciano ancora più perplessi: il **comma 1, dell'articolo 12** e il **comma 1 dell'articolo 3**.

Al comma 1 dell'articolo 12 si stabilisce che **potranno essere iscritti, nella sezione di cui alla lettera f),** solamente le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della L. n. 3818/1886:

- a) che risultano **iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese**, ai sensi dell'art. 23, D.L. n. 179/2012;
- b) che hanno un **versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro**,
- c) che **non gestiscono fondi sanitari integrativi**.

Ma la norma dettata dall'art. 44, comma 2, del CTS, che doveva riguardare solo il Registro delle imprese dice il contrario: a decorrere dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice) possono iscriversi nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese **esclusivamente le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo superiore a 50.000,00 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi**.

Quelle indicate alle lettere b) e c) non sono più iscrivibili al Registro delle imprese e pertanto in contraddizione con quanto affermato alla precedente lettera a).

Per essere chiaro, il comma doveva limitarsi a stabilire quanto espresso alla sola lettera a). Le altre due condizioni riguardano la non iscrivibilità al Registro delle imprese e quindi anche al RUNTS.

Nel delimitare l'ambito dei soggetti iscrivibili forse un po' di chiarezza la si può trovare all'articolo 3, comma 1, lett. f), laddove si stabilisce che in detta sezione dedicata alle "**Società di mutuo soccorso**" potranno essere iscritti gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818:

- a) che **siano in possesso dei relativi requisiti**,
- b) **che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese**.

Il "possesso dei relativi requisiti", di cui alla lett. a), viene spiegato dal secondo periodo dell'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto laddove si stabilisce **l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" presso il Registro delle imprese "soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS"**.

Per quanto concerne quanto contenuto alla lettera b) ci pare di capire che potranno essere iscritte nel RUNTS **solo le SOMS attualmente iscrivibili** nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese e quindi esclusivamente quelle che hanno un versamento annuo superiore a 50.000,00 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi (a decorrere dal 3 agosto 2017).

E quelle che risultano già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese che non hanno questi requisiti che fine faranno? Potranno rimanere iscritte nel Registro delle imprese? Potranno ugualmente passare al RUNTS?

Stando alla norma, non potranno essere iscritte nel RUNTS e quindi **rimarranno iscritte solo nella sezione speciale del Registro delle imprese**.

Tavola riassuntiva

SOMS ISCRIVIBILI		
D.L. n. 179/2012 Art. 23, comma 1	D.Lgs. n. 117/2017 Art. 44, comma 2	D.M. 15/09/2020 Artt. 3, comma 1 e 12
Le Società di mutuo soccorso (SOMS) di cui alla legge n. 3818/1886 devono essere iscritte: a) nella sezione speciale delle imprese sociali tenuta presso il Registro Imprese ; b) alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gestito, con modalità telematiche, dalle Camere di Commercio (art. 23, comma 1, D.L. n. 179/2020, convertito dalla L. n. 212/2012).	In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso: a) che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e b) che non gestiscono fondi sanitari integrativi (art. 44, comma 2).	Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni: (Omissis) f) società di mutuo soccorso , a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese . Per le società di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera. (art. 3, comma 1)
		1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. (Omissis) 2. Gli enti di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del citato art. 23,

	1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio (art. 43, comma 1).	comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, presentano la domanda di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto. 3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all'art. 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 12).
--	---	--

Facendo una sintesi, dopo una lettura comparata della normativa riportata sopra, anche se contorta e a volte di non facile interpretazione, si possono ricavare i seguenti punti fermi:

1) Le società di mutuo soccorso che hanno un **versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro** e che **non gestiscono fondi sanitari integrativi** – a decorrere dal 3 agosto 2017 - non possono essere iscritte né nella sezione speciale del Registro delle imprese (art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) né nell'apposita sezione del RUNTS (art. 3, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

2) Per essere **iscritti nella sezione dedicata del RUNTS** sarà necessario che le SMS siano in **possesso dei relativi requisiti** (l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese è requisito sufficiente anche per l'iscrizione nel RUNTS) e **che non siano tra quelle non iscrivibili al Registro delle imprese**, ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 3, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

3) Potranno essere iscritte nell'apposita sezione del RUNTS anche le SMS **che non abbiano adempiuto all'iscrizione nel Registro delle imprese** ai sensi del citato art. 23, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, ma che siano in possesso dei requisiti richiesti, **presentando apposita domanda di iscrizione** (art. 12, comma 2, D.M. 15 settembre 2020), ma a delle precise condizioni:

- a) che abbiano redatto, alla presenza di un notaio, un apposito verbale nel quale sia espressa la decisione di ottenere l'iscrizione nel RUNTS.;
- b) che non siano tra quelle non iscrivibile al Registro delle imprese (vedi i precedenti punti n. 1 e 2)),
- b) che abbiano provveduto ad adeguare il proprio statuto alle condizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

4) Le società di mutuo soccorso che - **nel periodo tra il 3 agosto 2017 e il 2 agosto 2020** - si sono **trasformate in associazioni del Terzo settore e di promozione sociale**, anche nel caso non abbiano adempiuto all'iscrizione nel Registro delle imprese, **mantengono il proprio patrimonio** e passano di diritto alla sezione dedicata del RUNTS.

Le SOMS che non si sono avvalse della disciplina di favore **potranno continuare ad operare** nel rispetto della normativa di riferimento **mantenendo integro il patrimonio** in quanto non sono soggette ad alcun obbligo di devoluzione dello stesso come conseguenza del decorso del termine dei tre anni.

5.4. Conseguenze della trasformazione oltre il termine stabilito

Tornando al disposto di cui all'articolo 43 del Codice, alle SOMS - già esistenti alla data del 3 agosto 2017 - è stata offerta una possibilità, anche se limitata nel tempo: quella di potersi trasformare **in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS), mantenendo il proprio patrimonio**, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Tale termine, come abbiamo già visto, è da considerare perentorio, per cui sorge l'obbligo di rispondere ad una domanda: **a decorrere dal 3 agosto 2020, le SOMS che non si sono trasformate nel periodo indicato quale possibilità hanno?**

Le SOMS che non si sono avvalse della disciplina di favore **potranno continuare ad operare** nel rispetto della normativa di riferimento **mantenendo integro il patrimonio** in quanto non sono soggette ad alcun obbligo di devoluzione dello stesso come conseguenza del decorso del termine dei tre anni.

Coloro che invece decideranno volontariamente di trasformarsi in APS o in altro Ente del Terzo settore, saranno **obbligate a devolvere il patrimonio** così come previsto dall'art. 8, comma 3, della L. n. 3818 del 1886.

A questo punto, sorge un'altra domanda: *Queste SOMS che volontariamente si trasformano oltre il termine stabilito, perdendo il proprio patrimonio, potranno iscriversi nel RUNTS?*

Secondo il parere di chi scrive, la risposta non può che essere negativa. Stando infatti a quanto disposto dall'articolo 3 della L. n. 3818/1886 il patrimonio sociale è uno dei requisiti richiesti per la costituzione di una SOMS, tanto che nello statuto devono essere contenute anche *"le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale"*.

Non solo, secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 8 della stessa L. n. 3818/1886, la devoluzione del patrimonio si ha in due casi: in caso di liquidazione o in caso di perdita della natura di società di mutuo soccorso.

Dunque, l'aver devoluto il proprio patrimonio, nel caso specifico, fa quanto meno perdere la natura di SOMS; cosa che impedisce sia di rimanere iscritte (se iscritte) nel Registro delle imprese che di iscriversi nel RUNTS.

Quale sia poi il destino di queste società sembra ovvio: stando alla normativa appena citata, non avendo più il patrimonio sociale, non rimane che deliberare lo scioglimento e procedere alla liquidazione.

Anche su questa problematica riteniamo che sia opportuno che arrivino delucidazioni da parte degli organi competenti.

5.5. La procedura di iscrizione nella sezione del Registro

Anche per quanto riguarda le società di mutuo soccorso, il decreto attuativo ha fissato delle regole ben precise che devono essere seguiti per procedere all'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS.

Le società di mutuo soccorso, iscritte nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese e che intendono iscriversi nella sezione f) del RUNTS, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto, devono **richiedere al Registro Imprese la cancellazione dalla sezione speciale** ai fini del trasferimento nella sezione f) del RUNTS, facendo uso dell'apposita modulistica del Registro imprese.

L'Ufficio del Registro imprese, effettuata la cancellazione, ne dà **comunicazione tramite PEC** al competente Ufficio del RUNTS, per gli adempimenti conseguenti.

L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro imprese tramite il sistema informatico, **iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f)** con la medesima decorrenza della cancellazione dal Registro delle imprese.

Tale procedimento è applicabile **senza l'intervento del notaio**, a meno che vengano effettuate modifiche allo statuto dell'ente.

Le società che non hanno provveduto all'iscrizione nel Registro delle imprese potranno presentare la domanda di iscrizione ai sensi del Capo II del presente decreto (artt. 15 - 19), seguendo le procedure ivi descritte (art. 12, comma 2).

5.6. Conseguenze della mancata iscrizione nel RUNTS

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 7 del D.M. 15 settembre 2020, le qualifiche di società di mutuo soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS **sono collegati all'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS** (quella di cui alla lett. f)).

Le qualifiche di impresa sociale e di società di mutuo soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici **sono collegati all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese**.

In sostanza, le SOMS non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese **avranno i benefici previsti per le varie tipologie di ETS solo se si iscriveranno in una delle sezioni del RUNTS**.

Mentre le SOMS tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, avranno i suddetti benefici **solo se iscritte nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese**

Le **Società di mutuo soccorso (SOMS) che si iscriveranno al RUNTS**, diventeranno a tutti gli effetti un **Enti del Terzo Settore (ETS)**. Manterranno il proprio patrimonio sociale; godranno dei benefici degli ETS, ma dovranno attenersi agli obblighi contabili e al nuovo regime fiscale previsto per gli ETS.

La situazione che si potrebbe venire a creare sarebbe la seguente: da una parte abbiamo le SOMS che, avendone i requisiti, decideranno di iscriversi al RUNTS e quindi diventare a tutti gli effetti "Enti del Terzo settore" e dall'altra le SOMS che decidono di non passare al RUNTS ma di rimanere iscritte solo al Registro delle imprese, senza poter usufruire dei benefici previsti per le varie tipologie di ETS, riservati agli iscritti nel RUNTS.

Anche in questo caso, è necessario che venga chiarito **cosa succede alle SOMS che decidessero di non passare al RUNTS**.

In particolare: *le **SOMS che decidessero di non iscriversi al RUNTS**, rimarrebbero iscritte nel Registro delle imprese mantenendo il proprio patrimonio e le agevolazioni fiscali o perderebbero la qualifica di Società di mutuo soccorso?*

Perdendo la qualifica di Società di mutuo soccorso diventeranno un'associazione "generica", normata dal Codice Civile, perdendo di conseguenza sia il proprio patrimonio che l'iscrizione nella sezione del Registro delle imprese?

Le società iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese che non hanno più i requisiti previsti dall'art. 44, comma 2 del Codice dovranno cancellarsi dal Registro?

6.

L'ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Superamento del regime concessorio - I compiti del Notaio

Gli **Enti del Terzo Settore (ETS)**, diversi dalle cooperative, sono alla nascita privi di personalità giuridica. Questo significa che delle azioni dell'organizzazione risponde in primis lo stesso ente con il suo patrimonio e successivamente il presidente, gli amministratori e tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente.

Richiedere e ottenere il riconoscimento della personalità giuridica significa, perciò, far acquisire all'ente una **autonoma soggettività giuridica** e, dunque, **separare nettamente il patrimonio dell'ente da quello delle persone che ne fanno parte** (come, del resto, avviene nelle società di capitali).

La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica è ancora oggi disciplinata dal **D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000**¹⁸, il cui articolo 1 stabilisce che *"le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato **acquistano la personalità giuridica** mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, istituito presso le prefetture"*.

La competenza per la tenuta del registro, nonché per il riconoscimento delle persone giuridiche spetta, dunque, alle **Prefetture** che concedono un riconoscimento nazionale. Tuttavia, se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle **Regioni** e le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, la competenza spetta a questo Ente, il quale concede un riconoscimento regionale.

Sulla precedente normativa è **intervenuta la Riforma del Terzo Settore**, laddove all'articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017 è stata introdotta la possibilità per gli ETS di ottenere il riconoscimento giuridico tramite l'iscrizione nel RUNTS, **derogando l'iter ordinario previsto dal D.P.R. 361/2000**, che rimane tuttora vigente come norma di carattere generale.

Pertanto, le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, in deroga a quanto previsto dalla normativa generale, **possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

D.P.R. n. 361/2000	D.Lgs. n. 117/2017	D.M. 15/09/2020
Art. 1 - Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. 2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.	Art. 22 - Acquisto della personalità giuridica 1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono , in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo. 1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10	Art. 7 - Effetti dell'iscrizione nel RUNTS 1. L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica. (Omissis)

¹⁸ Per consultare il testo del decreto, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361!vig=2014-10-31>

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. 5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. 6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. <i>(Omissis)</i> Art. 7 - Competenze delle regioni e delle province autonome 1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.	febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente <i>(Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lette. B) del D.Lgs. n. 105/2018).</i> 2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. 3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro	
---	--	--

	non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. (Omissis)	
--	---	--

L'**iscrizione nel RUNTS** - secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 7 del D.M. 15 settembre 2020 - ha un **duplice effetto costitutivo**:

- a) relativamente all'**acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore** e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS;
- b) relativamente all'**acquisizione della personalità giuridica**, nei casi previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice.

Una delle più rilevanti novità della riforma del Terzo settore è il **nuovo sistema di riconoscimento della personalità giuridica**, introdotto dal citato art. 22 del Codice del Terzo settore.

La norma, **superando definitivamente** (seppur limitatamente agli ETS) il regime "**concessorio**", che aveva fin qui caratterizzato l'acquisto della personalità giuridica degli enti del libro I° del Codice civile, realizza - come fa notare lo studio n. 104/2020 del Consiglio Nazionale del Notariato - "**un evidente parallelismo con la disciplina delle società di capitali, in particolare quanto al ruolo del notaio, al quale viene affidato il compito di provvedere al controllo di legalità ed all'iscrizione nel RUNTS (così come avviene in sede di costituzione delle società con riguardo all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2330 C.C.), nonché con riferimento all'effetto costitutivo dell'iscrizione stessa (come previsto dall'art. 2331 C.C. in riferimento alla S.p.a.)**".

Il parallelismo con la disciplina delle società di capitali si completa con le regole relative alle modifiche statutarie, per le quali l'art. 22, al comma 6, rinvia alla procedura dettata dai commi 2 e 3 dello stesso articolo in relazione alla costituzione.

Esattamente come avviene per le società di capitali, dunque, il **notaio che ha ricevuto il verbale** dell'organo competente, contenente le deliberazioni relative alle modifiche statutarie di un ETS con personalità giuridica, "**verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.... deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore**". Il rimando all'art. 2436 Codice civile è quasi testuale.

Come per le società di capitali in relazione al Registro delle imprese, dunque, con l'istituzione del RUNTS anche per gli Enti del Terzo settore con personalità giuridica all'iscrizione nel Registro consegue l'acquisto della personalità giuridica per gli enti neo-costituiti, ovvero l'efficacia delle modifiche statutarie.

Solo le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono ottenere la personalità giuridica secondo il sistema "normativo", anziché secondo il normale sistema "concessorio" disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000.

Il **dovere inderogabile del notaio**, che abbia ricevuto l'atto costitutivo di un ETS che intenda conseguire la personalità giuridica - dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge ed i requisiti patrimoniali (patrimonio minimo) per l'iscrizione nel Registro unico e per il conseguimento della personalità giuridica - è quello di **procedere entro venti giorni** a depositare l'atto presso il competente ufficio del RUNTS richiedendo l'iscrizione dell'ente.

In questo caso, gli uffici del RUNTS saranno tenuti a verificare la sola regolarità formale del procedimento. Unica eccezione, come vedremo meglio più avanti, è quella che consegue all'opposto dovere di **astenersi dal deposito** qualora il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo (art. 22, comma 3), essendo in tal caso il pubblico ufficiale tenuto a dare tempestiva comunicazione ai fondatori o agli amministratori della decisione di non procedere all'iscrizione nel registro.

Bisogna anche rilevare che il superamento del regime "concessorio" di cui al Libro I del Codice civile e l'adozione da parte del CTS di quello "normativo", fondato sul controllo notarile, **non è tuttavia imposto**, considerando che, anche secondo quanto disposto dalla Relazione governativa, "**nulla impedisce alle associazioni e fondazioni del terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante la procedura**

ordinaria di cui al DPR 361/2000", il che mette in evidenza la natura speciale del procedimento di cui all'art. 22, del D.Lgs. n. 117/2017 rispetto a quello generale previsto dal D.P.R. n. 361/2000.

Il decreto correttivo è intervenuto per risolvere il problema degli enti che, avendo già ottenuto il riconoscimento giuridico attraverso il sistema concessorio, decidano di iscriversi al RUNTS, ottenendo la qualifica di ETS, ma rischierebbero di perdere la personalità giuridica qualora dovessero successivamente venire cancellati dal registro.

L'intervento correttivo dell'art. 22, nel solco del parere espresso dal Consiglio di Stato, prevede che per tali enti l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 è **sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS**.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 361/2000.

7.

IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) **Tempistica di attuazione - Predisposizione della piattaforma informatica - Avvio del** **popolamento iniziale - Trasmigrazione dai Registri regionali e provinciali esistenti**

Per affrontare il problema della tempistica di attuazione del nuovo registro è necessario prendere in considerazione due diversi periodi: da una parte, il **periodo transitorio** che va dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore (3 agosto 2017) alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (21 ottobre 2020); dall'altra, il **periodo di attuazione** del Registro, con l'inizio della trasmigrazione degli enti nel nuovo Registro (presumibilmente il 18 aprile 2021)

7.1. Il periodo transitorio (3 agosto 2017 - 21 ottobre 2020) e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione

La complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo - come ha precisato il Ministero del Lavoro con la **nota del 29 dicembre 2017, Prot. 34/0012604** ¹⁹ - è stata tenuta nel debito conto da parte del legislatore, sotto due diversi profili.

Da un lato, infatti, l'articolo 101, comma 2, assegna alle associazioni di promozione sociale (**APS**), alle organizzazioni di volontariato (**OdV**) e alle **ONLUS** un termine (inizialmente di 18 mesi poi diventati 24) decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice medesimo (**3 agosto 2017**), al fine **di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla novella legislativa**, attraverso, peraltro, lo strumento dell'assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento. Tale termine è stato più volte rimandato ed ora riaperto fino **al 31 marzo 2021**.

Dall'altro, il legislatore ha espressamente **diversificato, sotto il profilo temporale, l'efficacia applicativa di talune disposizioni**.

Più specificamente, **in materia fiscale**, l'articolo 104, comma 1, prevede che le disposizioni in esso indicate si applichino a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017: in ogni caso, tutte le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice, fatta salva l'applicazione transitoria sopra cennata, potranno essere applicate **solo una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea**.

Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione **solo successivamente all'operatività del registro unico nazionale (RUNTS)**.

In ragione di ciò, il D.Lgs. n. 117 del 2017, all'articolo 101 detta **due norme particolarmente rilevanti**, atte a **disciplinare il periodo transitorio** intercorrente tra l'entrata in vigore del Codice stesso (3 agosto 2017) e l'operatività del Registro unico nazionale.

1) La prima disposizione, contenuta nel **comma 2**, stabilisce che **fino all'operatività del RUNTS, continuano a trovare applicazione le norme previgenti**, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato (OdV) e dell'associazionismo di promozione sociale (APS).

Il successivo **comma 3** prevede che, fino all'operatività del registro medesimo, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto **attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore**.

In ragione di ciò, le iscrizioni agli attuali registri continueranno ad essere regolate dalle norme procedurali in essere. Pertanto, in sede di **verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione**, dovrà essere operata una necessaria distinzione tra gli **enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017** e quelli che si sono **costituiti a partire dal 3 agosto 2017**.

Nel primo caso, la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione, tenendo presente che gli enti interessati avevano tempo fino al 31 ottobre 2020 per apportare modifiche al proprio statuto.

¹⁹ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2017_34_Nota_MLPS.pdf

Viceversa, gli enti che si sono **costituiti a partire dal 3 agosto 2017** sono tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Si dovrà inoltre tener presente che nel periodo transitorio **non potranno trovare immediata applicazione** le norme del Codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Pertanto, non potrà trovare ancora applicazione, per esempio: la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22; gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48; l'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" poiché tale qualificazione giuridica discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel RUNTS.

2) Per altro verso, **si devono considerare immediatamente applicabili** le norme afferenti ai **requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore**, quali quelle previste dagli articoli 32 (Organizzazioni di volontariato) e 35 (Associazioni di promozione sociale) del D.Lgs. n. 117/2017.

Indipendentemente dal relativo deposito presso il Registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio; l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, di cui all'art. 14, comma 2 del Codice.

7.2. La pubblicazione del decreto che rende operativo il nuovo Registro (21 ottobre 2020)

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020** del **decreto 15 settembre 2020**, istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) sono scattati i **180 giorni di tempo per organizzare la piattaforma telematica** e dare la possibilità agli Enti del Terzo settore (ETS) di adeguare i propri statuti al fine di potersi iscrivere nel nuovo Registro.

Infatti, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 117/2017, per arrivare alla piena operatività del Registro, devono trascorrere **180 giorni**. Un semestre che servirà a **predisporre la piattaforma informatica** (c.d. "**Portale del RUNTS**") e a consentire alle Regioni e alle Province autonome di **allinearsi sulle procedure di iscrizione e cancellazione degli enti**, rendendo così operativo il registro.

In particolare, le Regioni e le Province autonome presso le quali sono istituiti gli uffici regionali o provinciali del Registro, **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020 (**21 ottobre 2020 - 18 aprile 2021**), dovranno **disciplinare le procedure per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS** nelle sezioni regionali o provinciali, rendendo operativo il Registro **entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica** (art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

I primi ETS ad accedere al nuovo Registro unico saranno le **organizzazioni di volontariato (ODV)** e le **associazioni di promozione sociale (APS)**, che verranno trasigrate nelle corrispondenti sezioni regionali del RUNTS, con l'eliminazione contestuale dei registri attuali delle APS e delle ODV.

Si comincerà - secondo i dati riportati da Il Sole 24 Ore - con le **27.300 Associazioni di promozione sociale (APS)** e le **36.567 Organizzazioni di volontariato (OdV)**, che dovrebbero "migrare" dai registri delle Regioni e delle Province autonome a quello nazionale.

Date certe dell'avvio del nuovo registro ad oggi non esistono. Tuttavia, considerata la data di pubblicazione del decreto di attuazione (**21 ottobre 2020**), è possibile anche determinare orientativamente la data di inizio della piena operatività del RUNTS che dovrebbe avvenire **entro il 18 aprile 2021**.

A partire da tale data sarà operativo il trasferimento (attraverso un processo di "**trasmigrazione**") dei dati relativi agli Enti che fino a quel giorno risultano iscritti nei registri OdV ed APS (elenco riportato Punto 2) e che segnerà quindi la fine di tutte queste "vecchie" strutture e la nascita di un unico Registro nazionale.

Gli enti pubblici territoriali dovranno provvedere a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Il meccanismo della "trasmigrazione" previsto per le OdV e le APS, non sarà invece previsto, come abbiamo visto al Punto 4, dall'Anagrafe delle ONLUS (tenuta presso le Direzioni Regionali dell'Agenzia

delle Entrate). Le ONLUS che intendono assumere la qualifica di ETS, dovranno procedere alla materiale iscrizione nel RUNTS.

Il **procedimento di "trasmigrazione"** è un **procedimento transitorio** tramite cui gli enti, in sede di prima iscrizione nel RUNTS, trasmigrano da un registro speciale previgente al Registro unico, previa informativa resa dagli enti pubblici territoriali circa i dati posseduti su ODV e APS.

Scatta dunque un **procedimento di controllo** dei dati forniti, di documentazione esibita e informazioni rese anche successivamente dall'Ente interessato, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Fino al termine delle verifiche, gli enti continuano a beneficiare dei diritti connessi alla loro qualifica.

Il decreto di istituzione del Registro unico, come vedremo al Punto 10, ha definito le modalità con cui gli enti pubblici territoriali dovranno provvedere a trasmettere i dati al registro unico nazionale.

L'effettiva entrata in vigore della riforma del terzo settore porterà conseguenze rivoluzionarie nel campo del no profit, dalla **decadenza della qualifica fiscale di ONLUS**, alla **riformulazione delle categorie di associazioni**, all'eliminazione di alcuni regimi di tassazione fino ad oggi riservati agli enti non commerciali.

L'operatività del **RUNTS** sarà la svolta amministrativa che renderà effettiva la riforma del Terzo settore. Fino a questo momento continueranno ad essere ancora validi i riferimenti normativi previgenti relativi alle singole forme associative così come essere erano configurate pre-riforma.

7.3. Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS

Diversamente da quanto avvenuto in occasione dell'istituzione del Registro delle Imprese, la quale ha determinato il completo superamento del previgente sistema di pubblicità commerciale assicurato dai registri delle cancellerie dei Tribunali, con conseguente "*attribuzione*" degli atti depositati o iscritti on detti registri "*agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio*", **l'istituzione del RUNTS pone** - come fa osservare il citato studio del CNN - **problemi diversi**, stante che lo stesso prende il posto di diversi albi e registri, istituiti in base a fonti normative provenienti da diverse autorità (leggi statali e regionali), i quali **non vengono interamente sostituiti** dal nuovo Registro; basti pensare al permanere dei vari registri delle persone giuridiche (tenuti dalle Prefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome), in relazione agli enti che non intendano conseguire l'iscrizione nel RUNTS.

La riforma avrà inizio nel momento in cui si assisterà al **procedimento di popolamento del RUNTS**, successivo alla ovvia precedente istituzione degli uffici ad esso appartenenti.

Con il decreto in commento sono state definite le regole:

- a) Per il **"popolamento iniziale del RUNTS"**, che vede coinvolti gli enti aventi la qualifica di **"Organizzazioni di volontariato" (OdV)** e le **"Associazioni di Promozione Sociale" (APS)** (artt. 30-33, 37 e 38).
- b) Per l'**iscrizione delle ONLUS** (art. 34).

Nel primo caso, i dati relativi ai citati enti saranno oggetto di **"trasmigrazione"** a cura degli Uffici competenti dei registri Regionali o Provinciali, presso i quali gli stessi sono attualmente iscritti.

La migrazione delle OdV e delle APS non sarà, pertanto, automatica ma **si dovranno attivare le amministrazioni competenti** che verificheranno i requisiti.

Nel secondo caso, come abbiamo già spiegato al Punto 4, la procedura indicata dal decreto prende le mosse dalla **pubblicazione**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, **dell'elenco degli enti iscritti nell'attuale Anagrafe unica** entro il termine previsto per l'avvio della trasmigrazione dei registri esistenti.

Sintetizzando, **tre sono i passaggi che dovranno essere seguiti**.

1° step

La **data centrale per l'inizio di tale processo** è quella prevista all'art. 30 del decreto di attuazione e che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà individuare sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico; **tale data sancirà di fatto l'inizio dell'operatività del Registro unico**.

Il **termine** a decorrere dal quale avrà inizio il **processo di trasferimento al RUNTS dei dati** relativi agli enti iscritti nei registri delle OdV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel Registro nazionale delle APS verrà, dunque, **individuato con un apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, con avviso pubblicato sia sul sito istituzionale dello stesso Ministero che sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale provvedimento sarà pubblicato dopo la realizzazione del portale telematico che ospiterà i dati del Registro unico.

Da tale momento inizierà il **trasferimento nel RUNTS delle OdV e delle APS iscritte nei registri regionali e provinciali**, e delle **APS iscritte nel registro nazionale**, le cui modalità sono state fissate:

- dall'articolo 31, per quelle riguardanti la **trasmigrazione dei dati dai registri delle Regioni e Province autonome**;
- dall'articolo 32, per quelle riguardanti la **trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - APS nazionali**;
- dall'articolo 33, per quelle riguardanti la **trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali**.

In sintesi, la data che verrà indicata con il provvedimento ministeriale previsto dall'art. 30 segnerà:

- la **partenza del processo di trasferimento** al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali e provinciali di Odv e Aps;
- **l'avvio delle domande di iscrizione ex-novo al registro** da parte degli altri enti che non erano iscritti ai precedenti registri regionali e provinciali di OdV e APS;
- la **chiusura dei "vecchi" registri** regionali e provinciali;
- la **cessazione delle procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS**.

A partire dalla data indicata dall'articolo 30, l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS sarà l'unico modo per ottenere la qualifica di Ente di Terzo settore (ETS).

Il termine a decorrere dal quale il **RUNTS** inizierà il processo di trasferimento dati degli enti, di cui parla l'art. 30 del decreto è, dunque, di fondamentale rilevanza al fine di poter comprendere la completa gestione del procedimento di applicazione della riforma.

2° step

Entro **90 giorni** dalla data stabilita dal Ministero del Lavoro, i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome dovranno comunicare telematicamente al RUNTS i **dati relativi alle OdV e alle APS** già iscritte nei rispettivi registri **al giorno antecedente al termine dalla data di operatività del RUNTS**, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi (art. 31, comma 2, D.M. 15 settembre 2020).

Unitamente ai dati richiesti, i registri locali dovranno trasmettere telematicamente al **RUNTS** anche la seguente documentazione:

- *copia dell'atto costitutivo*;
- *copia dell'ultimo **statuto** in loro possesso*.

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** devono trasmettere, qualora non sia stato precedentemente depositato presso il registro da cui provengono i dati, il **regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2. Tale regolamento sostituisce l'atto costitutivo e lo statuto (art. 31, comma 5).

Sono invece **30 i giorni** che il Ministero del Lavoro avrà a disposizione per comunicare al RUNTS i dati delle **APS nazionali già iscritte al giorno antecedente al termine individuato**, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione (art. 32, comma 1).

Uguualmente sono **30 i giorni** che l'ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS avrà a disposizione per comunicare al RUNTS i dati delle **APS ivi iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati** (art. 33, comma 1).

3° step

Nei **successivi 180 giorni** dalla ricezione delle informazioni, gli Uffici competenti del RUNTS dovranno provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Se le informazioni disponibili sulla base dati dovessero risultare incomplete, l'ufficio del RUNTS chiederà all'ente **ulteriore documentazione**. Tale ulteriore richiesta dilazionerà per un massimo di **60 giorni** il tempo previsto per il vaglio della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico.

Nel caso, invece, la verifica si concluda positivamente, l'Ufficio del RUNTS **disporrà l'iscrizione nella sezione corrispondente** (art. 31, comma dal 4 al 7, D.M. 15 settembre 2020).

L'**omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti**, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

La **mancata iscrizione** dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente e segnalata sul portale del RUNTS, in un'**apposita lista degli enti non iscritti** (art. 31, comma 6).

Fino al termine delle verifiche gli enti iscritti nei registri regionali e provinciali continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017; art. 31, comma 11, D.M. 15 settembre 2020).

A decorrere dal giorno successivo al termine della data di operatività del Registro, gli Enti che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, dovranno presentare la **domanda di iscrizione** al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS.

Nelle more della piena applicabilità delle procedure telematiche previste, gli enti dovranno utilizzare una **modulistica uniforme** sull'intero territorio nazionale, resa disponibile attraverso il portale del RUNTS.

La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalità indicate sul medesimo portale, tramite il quale sarà comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate (art. 38, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

7.4. Le modalità di trasferimento dei dati nel RUNTS attraverso il portale

Nell'**Allegato C al D.M. 15 settembre 2020** vengono disciplinate le **modalità di trasferimento dei dati, degli atti e dei documenti** dai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, delle Regioni e province autonome, dai registri delle organizzazioni di volontariato delle Regioni e delle province autonome e dall'anagrafe delle Onlus **al RUNTS** ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

1. Attraverso il Portale del RUNTS **le amministrazioni interessate** trasferiscono le informazioni e i documenti in loro possesso al RUNTS.

Le Amministrazioni titolari dei registri, a partire dalla data di operatività del RUNTS individuata ai sensi dell'articolo 30 del decreto, dovranno trasmettere agli Uffici del RUNTS, i dati e i documenti di cui siano in possesso riguardanti ciascuno degli enti iscritti nei propri registri, servendosi delle funzionalità del portale. La trasmissione delle informazioni attraverso le funzionalità del Portale può essere effettuata **in modalità massiva** attraverso il caricamento di elenchi di enti iscritti oppure, **in modalità puntuale**, tramite l'inserimento di dati e informazioni relativamente a singoli enti.

Gli atti costitutivi e statuti sono trasmessi attraverso le funzionalità di caricamento rese disponibili all'interno del Portale, **esclusivamente nel formato PDF**, preferibilmente nel formato PDF/A e nel rispetto delle indicazioni che preciseremo in seguito.

Il mancato rispetto delle specifiche di formato comporterà la mancata acquisizione, totale o parziale, della documentazione caricata.

Il sistema effettuerà automaticamente alcuni **controlli sulla conformità delle procedure utilizzate** per il trasferimento dei dati.

I controlli della procedura di trasmissione considerano:

- *la coerenza del nome del file trasmesso con il formato del file stesso;*
- *la correttezza del tracciato dei dati per il caricamento massivo;*
- *la presenza con riferimento al singolo ente di tutti i dati appartenenti al contenuto minimo da comunicare al RUNTS.*

Nel caso in cui i contenuti delle informazioni oggetto di trasmissione al RUNTS non soddisfino i controlli previsti, i dati non vengono acquisiti dal sistema.

Entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta trasmissione gli operatori di ciascuna Amministrazione, accedendo alla sezione dedicata del Portale, possono visualizzare l'elenco delle anomalie riscontrate ed effettuare un nuovo corretto caricamento delle informazioni.

2. La Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro, che gestisce il Registro nazionale delle APS, provvede secondo le medesime modalità tecniche a trasmettere le informazioni e i documenti in proprio possesso.

Esclusivamente con riferimento alle APS a carattere nazionale, ai fini della eventuale iscrizione anche nella sezione "Reti associative", la Direzione Generale del Terzo settore fornisce per ciascuna di esse l'elenco degli enti ad esse appartenenti in qualità di articolazioni territoriali/circoli affiliati risultati iscritti al Registro Nazionale delle APS.

3. Le eventuali richieste di integrazione delle informazioni della trasmigrazione, gli esiti della trasmigrazione da parte degli Uffici del RUNTS agli Enti, vengono effettuate, nel rispetto dei tempi previsti, alla PEC dell'Ente, ove comunicata all'Ufficio ed eventualmente alla PEC dell'associazione affiliante qualora all'ufficio competente del RUNTS risulti l'esistenza della affiliazione.

In assenza dell'indirizzo PEC, o in caso di esito negativo della ricevuta di consegna della comunicazione trasmessa via PEC, i termini assegnati agli enti per l'integrazione /rettifica delle informazioni decorrono dalla data di inserimento degli stessi nell'elenco dei destinatari di richieste integrative.

Gli Enti che hanno necessità di integrare/rettificare le informazioni, quelli non iscrivibili, e quelli iscritti nel RUNTS sono inseriti in apposite liste.

Attraverso il Portale sono resi accessibili i **seguenti elenchi**:

- 1. Enti per i quali si è perfezionata l'iscrizione nel RUNTS;*
- 2. Enti per i quali è stato adottato un provvedimento di diniego a conclusione dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione.*
- 3. Enti per i quali è pendente una richiesta di integrazione o rettifica documentale ai fini della prosecuzione del procedimento di iscrizione.*

Gli enti per i quali si renda necessario provvedere all'integrazione delle informazioni, su richiesta degli Uffici del RUNTS, dovranno provvedere compilando i modelli resi disponibili sul Portale.

In tale occasione, coloro che non hanno precedentemente fornito un indirizzo PEC, dovranno provvedere ai fini delle successive comunicazioni.

7.5. Conseguenze della mancata trasmissione delle informazioni e documenti richiesti

In fase di trasmigrazione, l'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, **comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS**.

La **mancata iscrizione** verrà comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente e pubblicata sul portale del RUNTS, in un'**apposita lista degli enti non iscritti**, senza alcun obbligo da parte dell'Ufficio di comunicare anticipatamente i motivi ostativi all'iscrizione (art. 31, comma 6, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso in cui **la verifica dei requisiti si concluda positivamente**, l'ufficio competente del RUNTS, con apposito provvedimento, dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente, comunicandolo all'ente interessato.

Qualora con unico provvedimento venga disposta l'iscrizione di più enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione (art. 31, comma 7, D.M. 15 settembre 2020)

Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano **motivi ostativi all'iscrizione**, l'ufficio competente del RUNTS ne dovrà dare comunicazione all'ente, assegnandogli **10 giorni** per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione. Saranno poi concessi **ulteriori 60 giorni** per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione.

L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS (art. 31, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

Qualora l'Ufficio competente del RUNTS **non si pronunci con un provvedimento espresso entro i tempi previsti**, l'ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati (art. 31, comma 10, D.M. 15 settembre 2020).

In ogni caso, fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS **continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica** (art. 31, comma 11, D.M. 15 settembre 2020).

Nell'articolo 32 del D.M. 15 settembre 2020, viene illustrata la procedura di **trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - APS nazionali**; mentre nel successivo articolo 33, quella relativa alla **trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali**.

Successivamente alla fase di trasmigrazione, gli enti che intendono iscriversi in una delle sezioni del RUNTS dovranno presentare la domanda di iscrizione, per via telematica, al competente ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS.

L'argomento verrà approfondito al Punto 13.

Tabelle riassuntive

	Alla data definita dall'art. 30 del D.M. 15/09/2020	Entro 90 giorni dalla data definita dall'art. 30 (*)	Entro i successivi 180 giorni
ODV - APS già iscritte nei Registri regionali o provinciali	Inizio del trasferimento dei dati dai vecchi registri (trasmigrazione)	Termine del trasferimento dei dati (*) Per le APS nazionali il termine è di 30 giorni	Verifica da parte dell'Ufficio competente del RUNTS della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Comunicazione dell'esito della verifica. (In assenza della comunicazione l'ente risulta iscritto)

	Alla data definita dall'art. 30 del D.M. 15/09/2020	Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda	31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10, CTS)
ONLUS	Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle ONLUS iscritte all'Anagrafe. Cessazione dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS Presentazione della domanda di iscrizione indicando la sezione del RUNTS nella quale intendono rientrare. (1) (2)	Verifica da parte dell'Ufficio competente del RUNTS della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Comunicazione dell'esito della verifica. (In assenza della comunicazione l'ente risulta iscritto) (3)	Termine per la domanda di iscrizione al RUNTS indicando la sezione nella quale rientrare. (4)

(1) Nel caso in cui l'ente inserito nell'elenco chieda l'iscrizione nella sezione "Reti associative", la domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'Ufficio statale del RUNTS.

(2) Gli enti che intendono acquisire la qualifica di "impresa sociale" dovranno presentare la richiesta di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

(3) Gli enti inseriti nell'elenco dell'Agenzia delle entrate che, presentata la domanda di iscrizione conseguano l'iscrizione nel RUNTS vengono **cancellati dall'Anagrafe unica delle ONLUS** di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(4) In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione, gli enti inseriti nell'elenco hanno l'obbligo di **devolvere il loro patrimonio**.

	Alla data definita dall'art. 30 del D.M. 15/09/2020	Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta (*)
Altri Enti non profit interessati all'iscrizione	Presentazione della domanda di iscrizione a una delle sezioni del RUNTS	Verifica dell'Ufficio competente del RUNTS Comunicazione dell'esito della richiesta (*) 30 giorni per gli enti aderenti alle Reti associative con statuti standard approvati

8.

DEPOSITO DEGLI ATTI NEL REGISTRO

I controlli effettuati dal Notaio e dall'Ufficio - Natura e finalità

Sugli atti da iscrivere nel nuovo Registro dovranno essere effettuati **due tipi di controlli**:

- uno **da parte del Notaio** al momento del ricevimento dell'atto costitutivo o degli eventuali atti modificativi (riconoscendo al notaio la facoltà di rifiutarne l'iscrizione nel caso non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente), a cui spetta un "**controllo di legalità**" e
- uno **da parte dell'Ufficio competente** a cui spetta la **verifica della regolarità formale** degli atti depositati.

8.1. Il controllo del notaio sull'atto costitutivo

Bisogna subito rilevare che tra le disposizioni dettate dal Codice civile per le società (art. 2330, richiamato dal comma 3 dell'art. 2463 C.C.) e quelle dettate dal Codice del Terzo settore (art. 22, D.Lgs. n. 117/2017) esistono rilevanti diversità.

Secondo quanto disposto dalla norma civilistica, il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo di una società di capitali deve procedere alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese **nel termine di dieci giorni**, stante che il cosiddetto "**controllo di legalità**" rientra tra le attività preventive al ricevimento dell'atto stesso, che il notaio dovrà rifiutare di ricevere ogniqualvolta lo ritenga non conforme a legge e, pertanto, non iscrivibile nel Registro delle imprese.

Diversamente, il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione del Terzo settore, deve depositarlo **entro venti giorni** presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendone l'iscrizione, **solo se ed in quanto** abbia verificato "*la sussistenza delle condizioni previste dalla legge*" per la costituzione dell'ente ed in particolare quelle relative alla natura di ETS ed al patrimonio minimo.

8.2. Insussistenza delle condizioni per la costituzione - Il rifiuto del notaio e il silenzio-assenso

Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Codice del Terzo settore "*se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque **non oltre il termine di trenta giorni**, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, **nei trenta giorni successivi** al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di **sessanta giorni dalla presentazione della domanda** l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, **questa si intende negata***".

Come si può notare, il termine fissato al notaio per la comunicazione ai fondatori o agli amministratori dell'ente della decisione di non procedere all'iscrizione nel RUNTS, per la ritenuta insussistenza dei requisiti di legge, è diverso rispetto al termine concesso per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS: **trenta giorni per la comunicazione**, a fronte di solo **venti giorni per la presentazione della domanda di iscrizione**; in sostanza, al notaio sono concessi, per la comunicazione in parola, dieci giorni dopo la scadenza del termine per l'iscrizione.

Da segnalare, inoltre, come lo stesso comma preveda, nel terzo periodo, per il caso in cui a seguito della comunicazione di diniego da parte del notaio i fondatori, gli amministratori o un associato abbiano presentato all'ufficio del RUNTS la domanda di iscrizione dell'ente, che **decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione o diniego espresso, **la richiesta di iscrizione si intende negata (silenzio-rifiuto)**.

Si tratta di soluzione diametralmente opposta a quella prevista in generale (deve ritenersi sia per gli enti con personalità giuridica che per quelli che ne siano privi) dall'art. 47, comma 4, dello stesso Codice, ove è

disciplinato l'istituto del **silenzio-assenso per le domande di iscrizione al RUNTS**, dove si stabilisce che **"Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta"**.

La ragione della differente disciplina - secondo lo studio n. 104/2020 del Consiglio Nazionale del Notariato - si collega, evidentemente, alla considerazione che nel caso di diniego del notaio a procedere all'iscrizione si è già in presenza di una prima, motivata, valutazione negativa in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, tra l'altro resa da un soggetto particolarmente qualificato (al cui giudizio - se positivo - l'ordinamento attribuisce valore decisivo per l'iscrizione nel RUNTS).

8.3. Il controllo di regolarità formale da parte dell'ufficio del RUNTS

Il **ruolo dell'ufficio del RUNTS** nel procedimento di iscrizione dell'atto costitutivo (e di conseguimento della personalità giuridica degli ETS) **è il medesimo affidato al Registro delle imprese**, in relazione alla costituzione delle società di capitali, **limitato alla mera verifica della "regolarità formale" della documentazione prodotta**.

Tuttavia - come evidenzia lo studio del CNN - facendo un raffronto tra il testo degli articoli 2330 e 2436 c.c. (ove si parla di **verifica della regolarità formale**) con quello dell'art. 2189, comma 2, c.c. (ove si parla, invece, di **accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione**), emerge con evidenza la **differenza qualitativa del controllo** che compete al Registro delle imprese nelle due ipotesi.

Nel caso in cui la verifica delle condizioni previste dalla legge sia affidata al notaio, infatti, è inibita all'ufficio qualsiasi verifica che non si ricolleggi all'atto quale documento, ovvero all'accertamento che l'atto o il fatto di cui si chiede l'iscrizione rientri nel novero di quelli per i quali è prevista la pubblicità, o alla completezza della documentazione, ovvero, ancora, alla competenza territoriale dell'ufficio del registro delle imprese.

La stessa differenza qualitativa del controllo la si riscontra anche nel Codice del Terzo settore dove il legislatore usa una differente locuzione **con riferimento ai generali controlli affidati all'ufficio del RUNTS** in relazione alle domande di iscrizione degli ETS (art. 47, comma 2: **"L'ufficio.... verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice"**), rispetto a quelli previsti riguardo alle domande relative agli ETS con personalità giuridica, per i quali **la verifica di legalità e quella patrimoniale sono affidate esclusivamente al notaio**, mentre l'ufficio del RUNTS deve limitarsi a verificare **"la regolarità formale della documentazione"** (art. 22, comma 2, CTS).

9.

LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO CONTABILE

L'indirizzo del Consiglio notarile di Milano

9.1. La costituzione e il mantenimento del patrimonio

Il D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) regola, in modo diverso da quanto previsto dal Libro I del Codice civile e dalle relative norme di attuazione, le forme di acquisizione della personalità giuridica degli ETS, disponendo che per l'ottenimento della stessa l'ente debba dotarsi di un **fondo di dotazione iniziale**.

Nello specifico, l'art. 22 prevede che:

- le **associazioni** debbano essere dotate di un patrimonio **non inferiore a 15.000 euro**;
- le **fondazioni** debbano essere dotate di un patrimonio minimo **non inferiore a 30.000 euro**.

Per entrambi gli organismi in forma di somma liquida e disponibile.

Il patrimonio può essere costituito anche da **beni diversi dal denaro**, ma in questo caso, perché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una **relazione giurata**, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017).

Se a causa di **perdite**, il patrimonio minimo **diminuisce di oltre un terzo**, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo (se nominato), devono prontamente nel caso di un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, e per una fondazione deliberare direttamente la ricostituzione del patrimonio minimo.

Qualora non vi sia la possibilità di ricostituzione, l'art. 22, comma 5, cita come opzioni "alternative": la trasformazione; la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta; la fusione; lo scioglimento.

Anche nel caso di **adeguamento dello statuto**, al notaio, che ha ricevuto la delibera del competente organo dell'ente di adeguamento dello statuto al fine del conseguimento della qualifica di ETS, è devoluto il compito di **verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione** nel (RUNTS), compresa la **verifica della sussistenza del patrimonio minimo** nella misura indicata dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Parimenti, costituisce contenuto obbligatorio dello statuto la **devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento**. Anche in questo caso, l'obbligo conformativo al dettato della legge (art. 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

9.2. La distribuzione di utili e la destinazione del patrimonio

Dalla riforma viene confermato il **divieto di distribuzione degli utili**, anche indiretta, per gli ETS.

Il patrimonio ed eventuali utili devono essere usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell'ente nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'art. 8, comma 2, il legislatore elenca quando comunque si configurano casi di distribuzione indiretta di utili, ossia:

- *corresponsione di compensi non proporzionati all'attività svolta a chi rivesta cariche sociali nell'ente,*
- *pagamento ai lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche, salvo la presenza di competenze specifiche,*
- *acquisto di beni e servizi a prezzi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche,*
- *cessione di beni e prestazioni di servizi a coloro che a qualsiasi titolo operino nell'ente a condizioni più favorevoli di quelle di mercato,*
- *corresponsione di interessi passivi superiori di oltre quattro punti rispetto al tasso annuo di riferimento a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati.*

Da notare che all'Organo di controllo spetta specificatamente l'onere di vigilare sulla corretta applicazione di detta norma, a sensi del comma 7 dell'art. 30 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, in caso di **estinzione** o di **scioglimento**, il patrimonio residuo è **devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente**, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del Terzo settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'articolo 9 del Codice presenta anche un profilo pubblicistico, nella parte in cui prevede che la devoluzione sarà efficace solo una volta **acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del registro competente**.

Il parere deve essere reso **entro trenta giorni** dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio-assenso).

La richiesta dovrà essere inoltrata dall'ente interessato con raccomandata a/r o telematicamente o per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Da tener presente che gli ETS dovranno acquisire il predetto parere **solo quando sarà operativo il RUNTS**. Nel periodo transitorio, l'acquisizione del parere della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) è previsto **per le ONLUS** (art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 460/1997) e **per gli enti non commerciali** (art. 148, comma 8, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti anche nel Registro delle Imprese possono destinare uno o più **patrimoni ad uno specifico affare** ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile.

9.3. La verifica della sussistenza del patrimonio - Le massime del Notariato

Il Consiglio notarile di Milano, il 27 ottobre 2020, ha emanato **due nuove massime**²⁰ in tema di Terzo settore, con particolare riguardo alla **verifica della sussistenza del patrimonio minimo contabile**.

La **n. 3** riguarda la **data di aggiornamento dei documenti contabili esibiti** per verifica della **sussistenza del patrimonio minimo** per gli ETS già dotati di personalità giuridica.

La **n. 4** riguarda la **verifica delle condizioni di legge**, compreso il patrimonio minimo, per l'iscrizione nel RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, o condizionate da eventi successivi.

1) Secondo il notariato, la **verifica della sussistenza del patrimonio minimo** previsto per gli ETS con personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, costituente altresì presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima **se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali** (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.), **aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni** rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS.

Principio che si fonda – secondo il notariato – sull'applicazione analogica del nuovo articolo 42-bis del Codice civile (introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 117/2017), riguardante gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali, nel caso di enti del Terzo settore, è richiesta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione deve, in questo caso, predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, **"aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione"**.

In assenza di altri riferimenti normativi, anche nel caso della verifica della sussistenza del patrimonio minimo, la documentazione da esibire (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.) deve essere **aggiornata ad una data non anteriore a 120 giorni** rispetto alla data della delibera di iscriversi al RUNTS.

²⁰ Per consultare il testo delle due massime, cliccare sul seguente link:

<https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-terzo-settore.aspx>

2) L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, **se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS**, può contenere delega al Presidente o ad altri componenti dell'organo amministrativo per depositare al notaio la **documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile**, dopo l'avvio del Registro.

Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione entro i successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l'approvazione dell'Autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, sia se al momento dell'avvio dell'operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta).

A tal fine, nel caso la delibera di adeguamento dello statuto sia stata **verbalizzata da un notaio diverso da quello che riceve in deposito la documentazione contabile**, quello incaricato dell'iscrizione nel RUNTS dovrà ricevere in deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento.

La medesima procedura potrà essere utilizzata nell'ipotesi degli enti che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano subordinato l'efficacia ad un evento successivo, quali le ONLUS che abbiano subordinato l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni previste dall'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e cioè *"a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro"*.

La massima del Consiglio notarile di Milano cerca, in questo modo, di risolvere il problema dello **scostamento temporale tra l'assunzione della delibera di adeguamento statutario ed il momento della sua iscrizione al RUNTS**, a tutt'oggi non ancora operativo.

Per superare tale incongruenza, il principio individuato dalla massima **legittima la delega da parte dell'assemblea** al presidente o ad altro membro dell'organo amministrativo per depositare al notaio, dopo l'operatività del RUNTS, insieme alla documentazione contabile (aggiornata a 120 giorni dal deposito) lo **statuto precedentemente approvato**, consentendo così al notaio di svolgere la verifica di legittimità nei 20 giorni successivi all'atto di deposito (in conformità all'art. 22 del Codice del Terzo settore).

Infatti, l'art. 101 del Codice ha agevolato - almeno fino al 31 ottobre 2020 - le delibere di adeguamento statutario di ONLUS, OdV e APS, concedendo loro un quorum deliberativo semplificato, ma la mancata operatività del RUNTS rende ancora necessaria per le persone giuridiche l'approvazione amministrativa.

Difatti, secondo quanto stabilito al comma 2, dell'art. 101 del D.Lgs. 117/2017, *"fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore **continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020**"*.

La circolare del Ministero del Lavoro 27 dicembre 2018, n. 20, dedicata agli adeguamenti statutari degli enti, con specifico riferimento ad ODV, APS ed ONLUS (che entro il 31 ottobre 2020 potevano deliberare le necessarie modifiche statutarie con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria), chiarisce, tra l'altro, che per le modifiche statutarie degli enti dotati di personalità giuridica resta ferma la necessità dell'atto pubblico e che **fino all'istituzione del Registro non è possibile applicare l'art. 22 del Codice**, per cui le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, **a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale competente**.

Considerata la necessità di rispettare l'aggiornamento temporale richiesto per la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo degli enti con personalità giuridica – si legge nella massima – *"deve ritenersi legittimo che la delibera, assunta dal competente organo di un'associazione con personalità giuridica o di una fondazione, con la quale si approvano le modifiche statutarie conseguenti alla riforma del Terzo settore e funzionali all'iscrizione dell'ente nell'istituendo registro, **assunta prima dell'istituzione del RUNTS** o, comunque, subordinata ad un evento successivo, **contenga delega al Presidente o ad altri membri dell'organo amministrativo di depositare agli atti del notaio la documentazione contabile necessaria alla verifica patrimoniale**"*.

Così operando, deve ritenersi che **il termine di venti giorni** entro il quale il notaio è tenuto a depositare la domanda di iscrizione dell'ente nel RUNTS (art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) decorra **dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile**, costituendo tale deposito presupposto per l'esecuzione da parte del notaio delle verifiche previste dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, come confermato anche dal decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020.

Dal momento del deposito della documentazione contabile a dimostrazione del possesso del patrimonio minimo richiesto (art. 22, comma 2) il notaio, infatti, dovrà procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente.

La data dell'atto di deposito della documentazione contabile costituirà, altresì, il momento dal quale decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale comunicazione agli amministratori dell'insussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'approvazione delle modifiche statutarie e per l'iscrizione nel RUNTS.

Naturalmente, come si è già detto, se la delibera di adeguamento dello statuto al codice del terzo settore sia stata verbalizzata da un notaio diverso da quello che riceve in deposito la documentazione contabile, al fine della verifica della sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge, unitamente a detta documentazione, il notaio dovrà ricevere in deposito anche copia autentica dello statuto dell'ente.

L'ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017).

10.

L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE - Soggetti coinvolti, termini e modalità Prorogato il termine per la modalità semplificata

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020** del **decreto 15 settembre 2020**, istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sono scattati, come abbiamo più volte detto, i **180 giorni di tempo**, oltre che per organizzare la piattaforma telematica, per **dare la possibilità agli Enti del Terzo settore (ETS) di adeguare i propri statuti** al fine di potersi iscrivere nel nuovo Registro.

Con il **D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105**, in vigore dal 11 settembre 2018, sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ²¹, recante il codice del Terzo settore. In particolare – come fa notare il Ministero nella circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 ²² - la **disciplina degli adeguamenti statutari**, contenuta nell'articolo 101, comma 2 del codice, ha visto **tre importanti modifiche** riguardanti:

- a) **l'ambito soggettivo di applicazione della norma** (rivolta a sole tre categorie di enti; espunto il riferimento alle imprese sociali, regolamentare a parte);
- b) il **profilo temporale** (innalzamento da 18 a 24 mesi del termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum propri dell'assemblea ordinaria);
- c) i **limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata** (le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono attivabili limitatamente alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile).

10.1 Soggetti interessati

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 si applica solamente a tre categorie di enti:

- le **Organizzazioni di volontariato (OdV)**,
- le **Associazioni di Promozione sociale (APS)** e
- le **ONLUS**, iscritte nei rispettivi registri attualmente previsti dalle normative di settore.

A seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) con l'articolo 31 del D.Lgs. n. 105/2018 (in vigore dall' 11 settembre 2018), **è stato espunto dal testo il riferimento alle "imprese sociali"**, *"per evidenti ragioni di coordinamento normativo, trovando esse la corrispondente regolazione degli adeguamenti statutari nella disciplina particolare propria delle imprese sociali"* e, segnatamente, nell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017.

Ne sono, di conseguenza, **escluse anche le cooperative sociali**, in quanto acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) e regolamentata da una specifica legge, la legge 8 novembre 1991 n. 381.

Ne deriva che *"non incombe su tali enti, in via generale, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame"* (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, nota n. 29103 del 3 gennaio 2019).

Come del resto, non è richiesto alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, alcun adempimento pubblicitario nei confronti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore poiché per esse **l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore** (articolo 11, comma 3, D.Lgs n. 117/2017).

²¹ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 117/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=>

²² Per consultare il testo della circolare, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_20_Circ_MLPS.pdf

Tutte le altre associazioni, non in possesso di una delle tre qualifiche sopra menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri, **non avevano e non hanno alcun termine** per adeguare i propri statuti alla Riforma detta dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e potranno pertanto decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

Lo hanno ribadito il Ministero del lavoro con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019 e l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019. Il mancato rispetto di esso non ha conseguenze circa l'accesso a misure promozionali o aspetti fiscali e non è soggetto a sanzioni.

E' bene, inoltre, tener presente che la facoltà di adeguamento statutario secondo il regime alleggerito di cui all'art. 101, comma 2, riguarda gli **enti già costituiti alla data del 3 agosto 2017**, ai quali, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere un tempo maggiore per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Viceversa, gli **enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017** erano tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Ai fini dell'individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, la citata nota n. 12604 del 29 dicembre 2017 ha affermato che *"non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del Registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi"*.

10.2. Limite temporale per il ricorso alla modalità semplificata

Di norma, gli Enti del Terzo settore (ETS) dovranno, innanzitutto, **adeguare i propri statuti** alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con le **deliberazioni dell'assemblea straordinaria**.

In deroga a questo principio generale, **fino al 31 marzo 2021** è concessa la possibilità di approvare le disposizioni inderogabili **con le maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria**.

Considerata la difficoltà di convocare le proprie assemblee visto l'aumento della curva dei contagi da Coronavirus e le conseguenti misure restrittive, agli enti non profit viene ora concesso più tempo per adeguare i propri statuti in vista della imminente "migrazione" nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Entro il 31 marzo 2021, le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), hanno la possibilità di adeguare i propri statuti alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) **avvalendosi di una procedura agevolata**, che permette di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

La scadenza del **31 marzo 2021** (termine peraltro di natura non perentoria) non è altro che una data entro la quale le **OdV**, le **APS** e le **ONLUS** che hanno intenzione di entrare a far parte del Terzo settore, possono **adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili** previste dal D.Lgs. n. 117/2017, avvalendosi di **maggioranze semplificate** e convocando una **assemblea ordinaria** anziché **straordinaria**, come solitamente si richiede invece per tali cambiamenti interni all'ente (art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

Resta, tuttavia, invariata la possibilità di modificare gli statuti **seguendo le procedure ordinarie** (approvazione delle modifiche in assemblea con maggioranza qualificata) fino a quando non partirà la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro unico, la cui andata a regime è attualmente fissata per il mese di aprile 2021.

Ma come siamo arrivati alla data del 31 marzo 2021?

Considerato che il termine per l'adeguamento degli statuti è stato più volte rinviato, cerchiamo di fare una sintesi delle disposizioni che hanno disposto le varie proroghe.

Le norme a cui si deve far riferimento per determinare la data termine entro cui procedere all'adeguamento degli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono due:

- **l'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017 e**
- **l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017.**

Il citato comma 2 dell'art. 101, **nella sua redazione iniziale** stabiliva testualmente:

"2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto **entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore**. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria."

Considerato che la data di entrata in vigore del decreto è il **3 agosto 2017**, il termine di 18 mesi andava a scadere il **3 febbraio 2019**.

Tale termine è stato più volte rinviato dalle norme che riportiamo di seguito.

10.2.1. Le varie proroghe che si sono susseguite nel tempo

Le proroghe che si sono susseguite **sono attualmente quattro**.

1) Dall'articolo 32 del **D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018** (*Decreto correttivo del Codice*), che, intervenendo sul comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, ha disposto la sostituzione del termine di **"18 mesi"** con il termine di **"24 mesi"**, per cui il termine precedentemente fissato al 3 febbraio 2019 viene, di conseguenza, posticipato al **3 agosto 2019**.

Non solo, con lo stesso articolo **vengono espunte le "Imprese sociali"**, perché nel frattempo le stesse verranno regolamentate dal un apposito decreto, il D.Lgs. n. 112 del 2017.

A seguito delle modifiche, il **comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017** veniva così modificato:

"2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle **disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi** dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria **al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria**».

2) Dall'**art. 43, comma 4-bis, aggiunto dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019**, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. "*Decreto Crescita*"), che posticipa la data del 3 agosto 2019 al **30 giugno 2020**, sia per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che per le imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.

Il comma 4-bis dell'art. 43 della L. n. 58/2019 recita testualmente:

"4-bis. **In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, **è differito al 30 giugno 2020**".

3) Dall'**art. 35, commi 1 e 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020** (c.d. "*Cura Italia*"), convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, il quale, intervenendo sia sul più volte citato comma 2 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 117/2017, che sull'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, posticipa il termine del 30 giugno 2020 al **31 ottobre 2020**.

I commi 1 e 2 dell'articolo 35 recitano testualmente:

"Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti **"entro il 31 ottobre 2020"**.

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti **"entro il 31 ottobre 2020"**.

Per cui:

a) il **comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017** veniva nuovamente così modificato:

"2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di

*Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto **entro il 31 ottobre 2020** dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.».*

b) il **comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017** (recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale) veniva così modificato:

*"3. Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto **entro il 31 ottobre 2020**. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria."*

4) Dall'articolo 1, commi 4-novies e 4-decies della L. 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale, intervenendo sia sul comma 2 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 117/2017, che sull'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, posticipa il termine del 31 ottobre 2020 al **31 marzo 2021**.

I commi 4-novies e 4-decies recitano testualmente:

"4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: **"31 marzo 2021"**.

"4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: **"entro il 31 marzo 2021"**.

In sostanza, il **31 marzo 2021** è il nuovo termine entro il quale poter approvare le modifiche statutarie con le maggioranze "semplificate" da parte sia delle ONLUS, delle Organizzazioni di volontariato (OdV), delle Associazioni di promozione sociale (APS) che delle imprese sociali.

Considerato che la legge di conversione del D.L. n. 125/2020 è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, chi ha eventualmente proceduto all'adeguamento dello statuto - a decorrere dal 1° novembre al 3 dicembre 2020 - deve necessariamente aver fatto ricorso all'assemblea straordinaria.

10.2.2. Le ONLUS e l'autorizzazione della Commissione europea

Per quanto riguarda i termini, le **ONLUS** sono, inoltre, legate all'**approvazione delle nuove misure fiscali a favore del settore da parte dell'Unione europea**.

E' stato, infatti, chiarito che la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore (artt. 79 e seguenti), in coerenza con l'interpretazione autentica data all'articolo 104, commi 1 e 2 del Codice medesimo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico).

Conseguenzialmente, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice (**31 ottobre 2020**), gli adeguamenti necessari, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso (**a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro**).

L'organizzazione potrà beneficiare delle agevolazioni proprie delle ONLUS fino al periodo di imposta successivo all'**autorizzazione della Commissione europea** rispetto ai **nuovi regimi fiscali introdotti con il Codice del Terzo settore** e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del già menzionato registro, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 89 del 25 ottobre 2019.

Il vaglio della Commissione europea sulla riforma del Terzo settore non sarà un passaggio solo formale. Per entrare in vigore, i nuovi regimi fiscali di favore destinati agli enti non profit e alle imprese sociali, dovranno, infatti, **essere riconosciuti compatibili con le regole del mercato unico e della concorrenza**. Pur con le deroghe previste per le materie sociali (art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Ad oltre tre anni dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della riforma dell'impresa sociale (D.Lgs. n. 117 e D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017), la richiesta di tale autorizzazione - prevista dal comma 10 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 - non ci risulta sia ancora partita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

10.3. Modalità e maggioranze

Con la modifica del comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 da parte dell'art. 32 del D.Lgs. n. 105/2018, viene introdotta una innovazione che il Ministero giudica "di natura sostanziale", in quanto opera una delimitazione della facoltà modificativa, stabilendo che *"le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria siano attivabili limitatamente ad un **duplice ordine di modifiche statutarie**: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice **aventi carattere inderogabile**; dall'altro, per l'**introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni**, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria"* (Ministero del Lavoro, circolare n. 20 del 27 dicembre 2018; circolare n. 13 del 31 maggio 2019).

Sempre secondo lo stesso Ministero - come si legge nella circolare n. 20/2018 - sulla base della nuova formulazione dell'articolo 101 comma 2, era (e sono tuttora), quindi, possibile configurare **tre diverse tipologie di norme** del codice del Terzo settore, suscettibili di formare **oggetto di adeguamento statutario**:

- a) **norme inderogabili**;
- b) **norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria** (tali norme sono di regola individuabili per la formula *"se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente"*);
- c) **norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà** (tali norme sono di regola individuabili per la formula *"l'atto costitutivo o lo statuto possono..."* oppure per la formula *"se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono..."*).

Dunque, per le modifiche di **natura facoltativa** (quali, ad esempio, la scelta di esercitare attività "diverse") sarà in ogni caso necessaria l'approvazione con le **maggioranze previste dall'assemblea straordinaria**.

Con la citata circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, il Ministero ha voluto fornire gli opportuni chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria degli enti coinvolti (OdV, APS e ONLUS) seguendo un canone interpretativo che va letto in continuità ed in stretta correlazione con le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite dallo stesso Ministero con la nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, dedicata alle ODV e alle APS, nonché con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate, con riguardo alle ONLUS.

10.4. Imprese sociali

Anche le **imprese sociali** già costituite alla data del 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017) - secondo quanto stabilito dal comma 3, dell'art. 17, del D.Lgs. n. 112/2017 - potranno modificare i propri statuti **entro lo stesso termine del 31 marzo 2021**, fissato da ultimo dall'art. 1, comma 4-decies della L. n. 159/2020, di conversione del D.L. n. 125/2020 *"con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria"*.

Anche in questo caso, resta, tuttavia, invariata la possibilità di modificare gli statuti **seguito le procedure ordinarie** (approvazione delle modifiche in assemblea con maggioranza qualificata) fino a quando non partirà la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro unico.

10.5. Gli accorgimenti per un corretto adeguamento degli statuti - Le clausole statutarie obbligatorie

Dobbiamo subito precisare che l'articolo 21 del Codice indica i **contenuti obbligatori dell'atto costitutivo**, che sono:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale;
- il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

Lo **statuto** contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce **parte integrante dell'atto costitutivo**. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Procedendo ad una ricognizione delle singole disposizioni codicistiche, quali sono le clausole inderogabili da introdurre nei nuovi statuti da depositare nel RUNTS?

Ce lo spiega nel dettaglio il Ministero del Lavoro con la citata **circolare n. 20 del 27 dicembre 2018**.

Ci limitiamo a segnalare le clausole obbligatorie.

1. OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ PERSEGUITE

Tra gli elementi caratterizzanti l'ETS vanno considerati l'**oggetto sociale** ed il **profilo teleologico**: l'ETS si qualifica come tale per l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, tra quelle individuate nell'elenco contenuto nell'articolo 5 del codice, rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Pertanto, l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce **contenuto obbligatorio dello statuto**.

Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime. È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie.

Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica **le finalità perseguite**, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente.

L'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l'ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell'articolo 6 del codice, a due condizioni:

1. che esse siano **secondarie e strumentali** rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);
2. che sia **consentito** (e quindi specificamente previsto) **dall'atto costitutivo o dallo statuto**.

Pertanto, qualora l'ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza.

2. L'ASSENZA DI FINE DI LUCRO

L'assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di **destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria**, e di **divieto di distribuzione**, anche indiretta, **di utili**. L'adeguamento è qui obbligatorio.

3. LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Parimenti, la **devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento** costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso, l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che

prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

L'articolo 9 del Codice presenta anche un profilo pubblicistico, nella parte in cui prevede che la devoluzione sia efficace solo una volta **acquisito il parere favorevole dell'Ufficio competente**. Tuttavia – precisa il Ministero – solo quando sarà operativo il RUNTS, gli ETS dovranno acquisire il predetto parere: nel periodo transitorio, l'acquisizione del parere della P.A. (nel caso di specie, la scrivente Amministrazione) è previsto per le ONLUS e per gli enti non commerciali.

4. BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Gli articoli 13 e 14 del Codice rilevano, in termini di necessità della previsione statutaria, che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al **bilancio di esercizio** (anche sotto forma di bilancio di cassa) e al **bilancio sociale** nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

Per l'argomento si rimanda al Punto 14.

5. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI - ESAME DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

Gli statuti devono altresì necessariamente conformarsi al dettato dell'articolo 15, comma 3, in tema di diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

6. VOLONTARIATO

Altra questione rilevante è quella relativa al volontariato. Le disposizioni dell'articolo 17 sono dotate di immediata efficacia e pertanto, sussiste comunque l'obbligo di rimuovere eventuali disposizioni statutarie non conformi alle previsioni di legge per gli enti (ODV, APS o appartenenti ad altra tipologia) che si avvalgono di volontari.

7. GOVERNANCE

Il Capo III del Titolo IV del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) detta un complesso di disposizioni afferenti all'**organizzazione interna delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore**: il legislatore ha previsto regole specifiche di governance degli enti al fine di assicurare la coerenza della loro struttura organizzativa con le finalità perseguite.

L'esigenza di disporre di una cornice regolatoria chiara e definita viene soddisfatta secondo un approccio ampiamente rispettoso dell'autonomia statutaria degli enti: difatti, proprio in questa parte del codice trovano posto le norme aventi natura derogabile, in presenza di specifica clausola statutaria.

È questo il caso dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 (in tema di ammissione dei soci), le cui previsioni sono derogabili dall'autonomia statutaria.

Siamo perciò in presenza di un adeguamento disapplicativo, rientrando nella previsione di cui all'art. 101, comma 2.

8. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'articolo 25, in tema di "**competenze inderogabili dell'assemblea**", postula l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario.

Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita ordinaria dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria dovrà individuare in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l'art. 21 del Codice civile.

9. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento all'**organo di amministrazione**, disciplinato nell'articolo 26 del Codice, i commi 1 e 2 hanno **portata inderogabile**, con conseguente obbligatorietà dell'adeguamento statutario.

Il comma 1 fa tuttavia salva, tramite il richiamo all'articolo 25, comma 2, la possibilità di prevedere disposizioni in deroga per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore alle 500 unità.

Viceversa, i commi 3, 4 e 5 contengono **previsioni di natura facoltativa**, cui il regime alleggerito dell'art. 101, comma 2 non si applica.

Il comma 7, prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori.

Il comma 8, infine, è specificamente dedicato alle fondazioni del Terzo settore e prevede anche qui l'obbligatorietà della previsione di un organo di amministrazione, mentre quella relativa alla costituzione di un organo assembleare o di indirizzo è demandata alle previsioni statutarie, mantenendo quindi carattere facoltativo.

10. ORGANO DI CONTROLLO

La disciplina dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti (artt. 30 e 31 del Codice) ha **carattere inderogabile**, con conseguente obbligo per gli enti di conformare gli statuti al dettato normativo.

L'obbligo di adeguare gli statuti e di rendere operativo l'organo di controllo riguarda in primo luogo **tutte le fondazioni e tutti gli enti che hanno costituito patrimoni destinati** ai sensi dell'articolo 10; in secondo luogo le associazioni, qualora si trovino nella situazione di superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti.

Per l'argomento si rimanda al Punto 11.

Le disposizioni sopra richiamate in tema di ordinamento interno acquisteranno efficacia a decorrere dalla modifica statutaria.

10.6. Conseguenze del mancato adeguamento entro il termine indicato

*Se un ente iscritto in uno dei registri previsti dall'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS), **non proceda, entro il termine ivi indicato, all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili** contenute nel medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017, può continuare - fino all'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS)?*

A questa domanda, per quanto riguarda **gli aspetti extra-fiscali**, ha risposto il Ministero del Lavoro con la **circolare n. 13 del 31 maggio 2019** ²³, mentre, per quanto riguarda gli **aspetti fiscali**, ha, invece, risposto l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019** ²⁴.

A. Per quanto riguarda le **conseguenze extra-fiscali** derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Organizzazioni di volontariato (ODV), il Ministero del Lavoro, con la citata circolare n. 13 del 31 maggio 2019, ha posto in correlazione l'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) con la disciplina dell'istituto della "**trasmigrazione**" dei registri esistenti, di cui all'articolo 54 del medesimo Codice, in base al quale "*gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore **i dati in loro possesso** degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore*".

A seguito di tale "trasmigrazione", spetterà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le **attività di controllo** ed eventualmente richiedere - entro 180 giorni - informazioni o documenti mancanti.

Fino al termine del procedimento di controllo, **gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica** (art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017).

Per quanto riguarda le **ONLUS**, la circolare fa riferimento al contenuto dell'articolo 102, comma 2, lettera a), del Codice e puntualizza che **la disciplina relativa alle ONLUS resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice**.

Stante il "*il perdurare, nel periodo transitorio, dell'efficacia delle disposizioni recate*" dal D.Lgs. n. 460 del 1997, la circolare afferma che la **verifica dello statuto** alle nuove disposizioni codicistiche dovrà essere condotta "*dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente*".

²³ Per consultare il testo della circolare n. 13/2019, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_13_Circ_MLPS.pdf

²⁴ Per consultare il testo della risoluzione, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_89_Ris_AdE.pdf

B. Per quanto riguarda le **conseguenze fiscali** derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che:

- 1) un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (**OdV- Organizzazione di volontariato**) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (**APS - Associazioni di Promozione Sociale**) può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il termine del 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice;
- 2) un ente iscritto all'**Anagrafe delle ONLUS** prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal dallo stesso decreto legislativo, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il termine del 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Tale conclusione è confermata dall'articolo 5-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice **continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.**

Tuttavia, si ricorda ancora una volta, che dopo il 31 ottobre, non sarà possibile per le associazioni deliberare le modifiche degli statuti avvalendosi dei quorum previsti per le assemblee ordinarie, anche nel caso in cui le modifiche siano limitate a quelle minime necessarie. Si dovrà ricorrere **unicamente alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria.**

10.7. Adeguamenti statutari delle associazioni non riconosciute - La forma dell'atto

Per le **associazioni riconosciute**, dotate di personalità giuridica, vige l'obbligo di costituirsi mediante **atto pubblico**, con l'intervento di un notaio; la stessa procedura deve essere seguita anche per ogni successiva eventuale ogni modifica attinente alla loro struttura.

Per le **associazioni non riconosciute** non sono previsti obblighi formali riguardanti la loro costituzione; in alcuni casi possono addirittura essere costituite con un atto costitutivo e statuto **in mera forma verbale**, ma non mancano i casi in cui l'atto costitutivo è stato **redatto per atto pubblico**, che ad oggi fanno nascere incertezze sul procedimento di modifica di tali atti.

L'associazione non riconosciuta che per semplice scelta dei suoi fondatori è stata costituita per atto pubblico, in prossimità della data imposta dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 per modificare gli statuti usufruendo delle maggioranze semplificate in ottica di trasmigrare all'interno del RUNTS, quale procedura deve seguire e soprattutto a quale forma di atto deve ricorrere: all'atto pubblico o alla scrittura privata?

Il quesito è stato posto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo.

La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è arrivata con la **nota n. 10980 del 22 ottobre 2020**²⁵, con la quale viene ritenuto **ammissibile l'utilizzo della scrittura privata per adeguare gli statuti delle associazioni non riconosciute, anche nel caso siano costituite per atto pubblico.**

Nella nota in questione il Ministero tiene ben distinte **due peculiarità**: la prima legata alle **maggioranze necessarie** al fine di finalizzare la modifica, e la seconda attinente alla **forma prevista per apportare i cambiamenti allo statuto.**

E' noto che l'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata dalla stessa norma (attualmente fissata al 31 marzo 2021), che qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all'introduzione di clausole volte ad escludere l'applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano

²⁵ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_10980_Nota_MLPS.pdf

essere assunte *"con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria"*, che di norma prevede **quorum costitutivi e deliberativi non qualificati** e **minori formalità** e/o tempi più veloci per le convocazioni.

Le **"modalità semplificate"** potranno essere utilizzate a condizione che lo statuto o il regolamento effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria.

Qualora le modalità di cui l'ente si è dotato non prevedano differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie, le stesse dovranno comunque essere rispettate a pena di invalidità delle sedute.

Le "modalità" di cui al citato articolo 101, comma 2 - osserva il Ministero - **non riguardano la forma dell'atto**. Con riferimento a quest'ultima, è necessario far riferimento all'articolo 14 del Codice civile, nel quale si prevede che le **associazioni riconosciute** (e le fondazioni) devono essere costituite per atto pubblico; mentre **nulla viene detto per le associazioni non riconosciute** se non che l'ordinamento interno e l'amministrazione **sono regolati dagli accordi tra gli associati** (art. 36, comma 1, C.C.).

Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore.

Ad esempio, nel caso di un'impresa sociale in forma di associazione, si richiede, anche se l'ente è privo di personalità giuridica, che tanto l'atto costitutivo quanto le modifiche statutarie siano redatte in forma di atto pubblico, essendo questa una diretta conseguenza dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

Secondo il Ministero - al di fuori di specifici casi previsti da leggi speciali (quali, per esempio, per le imprese sociali, per le quali è previsto l'atto pubblico, come disposto dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017) - il fatto che un ente di tipo associativo (in questo caso un'associazione non riconosciuta) sia stato costituito con atto pubblico, in assenza di una specifica prescrizione normativa, **non può inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata**: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di **libertà della forma degli atti** (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all'infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi.

Tale indicazione risulta valida **a condizione che** l'atto costitutivo o lo statuto stesso, in vigore fra gli associati, non prevedano espressamente la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie.

Se così fosse, allora, sulla base dell'art. 36 Codice civile, dovrà ritenersi che anche nelle associazioni non riconosciute risulti necessario il ricorso all'atto pubblico.

Tutto questo è valido sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell'ente, sia relativamente a quelle di cui all'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), dove vengono concesse "maggioranze semplificate" (fino al 31 marzo 2021), sia per quelle che richiederanno maggioranze qualificate (successivamente al 31 marzo 2021).

In conclusione, secondo il Ministero del Lavoro, **le associazioni non riconosciute, anche se costituite per atto pubblico, non dovranno seguire tale procedura per apportare le modifiche previste dalla normativa del Codice del terzo settore.**

11.

ENTI TERZO SETTORE - ORGANI SOCIALI

Assemblea - Organo di amministrazione - Organo di controllo

La riforma disciplina più analiticamente la struttura e l'operatività degli organi decisionali e di controllo degli Enti di terzo settore (ETS). In modo particolare, il codice interviene sull'**assemblea** (art. 24, 25), sull'**organo di amministrazione** (art. 26) e sull'**organo di controllo** (art. 30) e revisione legale (art. 31).

Il D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) stabilisce alcune norme applicabili a tutti gli Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Al di fuori di queste norme, agli ETS si applica la disciplina generale prevista dal Codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.

D.Lgs. n. 117/2017		
Assemblea	Organo di amministrazione	Organo di controllo
Art. 24 - Assemblea 1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. 3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. 4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. 5. L'atto costitutivo o lo statuto delle	Art. 26 - Organo di amministrazione 1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. 2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. 4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. 5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto	Art. 30 - Organo di controllo 1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. 2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. 3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. 5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.	previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea. 6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.	n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. 7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. 8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 25 - Competenze inderogabili dell'assemblea 1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	Art. 34 - Ordinamento ed amministrazione 1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	Art. 31 - Revisione legale dei conti 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. 2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. 3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.		
--	--	--

11.1. ASSEMBLEA

Nell'assemblea delle associazioni di terzo settore vige il principio **"una testa un voto"**.

Agli associati che siano enti del terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Se compatibili, si applicano le norme del Codice civile sul **conflitto di interessi**.

Nel caso in cui la deliberazione approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi con l'associazione possa provocare un danno, può essere impugnata.

Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, nell'assemblea delle **associazioni di terzo settore**:

- hanno **diritto di voto** tutti coloro che sono **iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati**. In questo caso, lo statuto può ridurre il periodo, ma non aumentarlo, in quanto il termine massimo di tre mesi è previsto in osservanza dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati imposto dalla legge;
- ciascun associato può **farsi rappresentare** nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero non inferiore a cinquecento.

Queste disposizioni si applicano anche alle **fondazioni** del terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili e nel caso in cui non derogate dallo statuto.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'articolo 25 del D.Lgs. n. 117/2017, fissa le seguenti **competenze inderogabili** dell'assemblea delle associazioni del terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea stessa;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle **associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento** possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito sopra, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali (art. 25, comma 2).

Lo statuto delle **fondazioni** del terzo settore se prevede un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, può attribuire a tale organo una o più di queste competenze di cui sopra, se compatibile con la disciplina della fondazione e coerente con la volontà del fondatore (art. 25, comma 3).

11.2. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

11.2.1. la nomina e i poteri conferiti

Le associazioni devono **nominare un organo di amministrazione.**

La nomina degli amministratori spetta all'**assemblea**, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La **maggioranza** degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza**, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore.

Anche qui si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Pertanto, non può essere nominato amministratore, e se nominato decadono dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano **scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.**

La **nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto** ad enti del terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Gli amministratori, entro **30 giorni** dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'**iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)**, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di **rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale.

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti **rispondono** nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

Le **limitazioni del potere di rappresentanza** non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Questo significa che si possono decidere limitazioni a tale potere, ma queste ultime non possono essere fatte valere contro i terzi, a meno che non le si iscriva nel RUNTS o non si provi comunque che i terzi ne erano a conoscenza.

I contratti conclusi dagli amministratori in situazione di **conflitto di interessi** con l'ente possono essere annullati su domanda dell'ente, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'ente, qualora gli provochino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, nel caso in cui ci siano, dagli organi di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Per quanto riguarda la **responsabilità degli amministratori**, valgono le regole previste dal Codice civile per le società.

L'azione di responsabilità degli amministratori è esercitabile da almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero.

Ogni associato, o un decimo nel caso si riferisca ai soci delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, che a sua volta ne deve tener conto nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all'assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Le norme sulla responsabilità degli amministratori non si applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Alle **fondazioni** si applicano le seguenti regole:

- l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- le norme sull'iscrizione degli amministratori e sui poteri di rappresentanza previste per le associazioni di terzo settore;
- se le fondazioni si dotano di un organo assembleare o di indirizzo, la possibilità per lo statuto di prevedere nomine da parte di enti esterni o attribuire la scelta di uno o più amministratori alle diverse categorie di aderenti.

11.2.2. Composizione dell'organo amministrativo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **nota del 16 settembre 2020, Prot. 9313** ²⁶, ha affrontato il tema della composizione dell'organo di amministrazione; in particolare ha risposto al quesito se, alla luce delle previsioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), gli enti del Terzo settore possano prevedere nel proprio assetto organizzativo un **organo di amministrazione a composizione monocratica** o se invece tale organo debba **necessariamente avere struttura collegialmente**.

Alla base delle indicazioni, la natura stessa del Terzo settore che comprende diverse tipologie di enti, ognuna con proprie specifiche caratteristiche. Una struttura "flessibile", quindi, che non mette limiti alla futura emersione di soggetti con strutture al momento sconosciute, in linea con la vitalità che contraddistingue questo mondo e l'emergere di nuovi bisogni sociali.

Per questo motivo, **non esiste una risposta unica sulla struttura dell'organo di amministrazione** degli enti ma, allo stesso tempo, quest'ultima deve essere *"conseguenza, ragionevole e coerente, della natura, della vocazione dell'ente, dello stadio vitale in cui esso si trova delle modalità più razionali che esso individua per perseguire le proprie finalità ultime e il proprio oggetto sociale, sia pure all'interno dei limiti posti dalla legge e più in generale, dalla volontà del legislatore"*.

Fermo restando l'autonomia degli enti del Terzo settore, quindi, il Ministero sceglie di dare delle linee di indirizzo generali che partono dalla lettura del Codice del terzo settore.

Nel decreto, infatti, viene utilizzato il termine "amministratori" al plurale (art. 26) e non viene esplicitamente prevista la possibilità di una costituzione monocratica dell'organo di amministrazione (a differenza di quello di controllo).

Associazioni e fondazioni, due approcci differenti

²⁶ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_9313_Nota_MLPS.pdf

L'utilizzo nell'articolo 26 del termine "amministratori" al plurale, la mancata previsione in caso di organo di amministrazione dell'espressa possibilità di una costituzione monocratica dell'organo, a differenza di quanto previsto nel caso dell'organo di controllo, nonché soprattutto le previsioni dei commi 2, 4 e 5 – si legge nella nota ministeriale – *"inducono a ritenere che il legislatore abbia ipotizzato una composizione collegiale dell'organo; tuttavia è necessario ricordare che ai sensi del comma 1 e della collocazione specifica dell'articolo, quest'ultimo è applicabile non alla generalità degli ETS ma alle associazioni del Terzo settore e, con alcune limitazioni, alle fondazioni del Terzo settore. Nello specifico, per espressa previsione del comma 8, a queste ultime si applicano i commi 3, 6 e 7, che si ritengono conciliabili anche con una composizione monocratica dell'organo di amministrazione; i commi 4 e 5, in caso di fondazioni che prevedano un organo assembleare o di indirizzo, "possono trovare applicazione in quanto compatibili"*.

In linea di massima, dunque, **rimane preferibile per gli enti costituiti in forma di associazione un organo collegiale**, in quanto si tratta di organizzazioni che si contraddistinguono per una pluralità di associati, le cui caratteristiche necessarie sono il carattere aperto (possibilità di nuovi ingressi), la democraticità interna (uguaglianza degli associati ed elettività delle cariche sociali).

Di conseguenza, anche l'organo di amministrazione dovrebbe rispecchiare questa natura, considerando che è responsabile non solo della gestione delle risorse dell'ente, ma anche dell'applicazione dei principi cui si ispira: democrazia e uguaglianza.

Non a caso, l'organo di amministrazione è subordinato a quello assembleare: è insieme che valutano l'operato dell'ente, con il supporto dell'organo di controllo.

L'elemento che caratterizza le **fondazioni**, invece, è l'esistenza di un patrimonio costituito per il raggiungimento di un determinato scopo. In questo caso, quindi, l'organo di amministrazione lavora per gestire questo patrimonio in linea con la volontà espressa di fondatori.

Per le fondazioni, quindi, **è possibile un'amministrazione monocratica**, fermo restando l'obbligo di individuarne le caratteristiche nello statuto.

Per le associazioni in fase di costituzione organo monocratico solo temporaneo

In tale contesto, in termini di estrema residualità – scrive ancora il Ministero – si può configurare l'ipotesi diversa in cui, nel caso di **associazioni in fase di costituzione**, l'individuazione nell'atto costitutivo di un **organo di amministrazione monocratico temporaneo** con il rinvio ad una integrazione elettiva dell'organo stesso entro un determinato periodo (ad esempio un esercizio annuale) o anticipatamente qualora si sia raggiunto un numero di soci superiore al minimo.

In tal caso, infatti, laddove il numero di associati iniziali sia particolarmente ridotto, l'individuazione iniziale nell'atto costitutivo di una pluralità di amministratori in numero di poco inferiore o magari addirittura coincidente con quello degli associati potrebbe comportare problemi di funzionamento dell'ente o non consentire una effettiva distinzione tra organo di amministrazione e organo assembleare o tra le rispettive manifestazioni di volontà, rendendo di fatto inoperante il controllo operato dal secondo sul primo.

Per evitare ciò, un organo di amministrazione monocratico potrebbe costituire una eventualità percorribile sia pure per un periodo limitato previsto comunque dall'atto costitutivo.

Quanto detto in generale riguardo le associazioni del Terzo settore vale per le tipologie di enti a disciplina particolare riconducibili comunque alla tipologia associativa, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in linea di massima ancor più stringenti.

Enti religiosi civilmente riconosciuti

Per queste particolari organizzazioni, il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore può prevedere che l'amministrazione sia affidata ad un organismo di carattere monocratico.

11.3. ORGANO DI CONTROLLO

11.3.1. Limiti dimensionali e soggetti coinvolti

Nel caso di Enti del Terzo settore (ETS), quando si parla di **"organo di controllo"** e di **"revisione legale dei conti"**, si deve far riferimento, rispettivamente, agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

All'**articolo 30** si stabilisce che **le fondazioni**, hanno l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo (comma 1), mentre gli **enti costituiti in forma associativa** hanno l'obbligo di provvedere alla nomina dell'organo di controllo solo in presenza del superamento, **per due esercizi consecutivi**, di due dei seguenti limiti:

- *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- *ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (comma 2).*

L'**obbligo cessa** se, **per due esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati (comma 3).

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 (comma 4).

Nel successivo **articolo 31**, lo stesso Codice prevede, **tanto per le associazioni quanto per le fondazioni**, l'obbligo di nomina di **un revisore legale dei conti** o di **una società di revisione legale** iscritta nell'apposito registro, al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

- *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- *ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.*

L'**obbligo cessa** se, **per due esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati (comma 2).

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 (comma 3), a prescindere dai limiti quantitativi e dalla forma assunta dall'ente del Terzo settore, purché con personalità giuridica.

La nomina è sempre obbligatoria anche per i **Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)** (art. 61 comma 1, lett. k), e art. 65, comma 7, lett. e), D.Lgs. n. 117/2017), a prescindere dalle soglie dimensionali previste dal citato articolo 30.

11.3.2. La decorrenza dell'obbligo di nomina

Analizzando le disposizioni appena citate, si è posta la necessità di conoscere il **termine iniziale da cui far decorrere il "periodo di osservazione", ovvero i "due esercizi consecutivi"**, avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali suindicati.

Da quando decorre l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti?

La risposta a questa domanda è arrivata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota del 2 novembre 2020, Prot. 0015560** ²⁷.

Il computo dei due esercizi consecutivi per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti negli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa e nelle fondazioni, **deve partire dall'esercizio 2018**, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore **andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019**.

Il Ministero, per risolvere la questione, richiama il criterio interpretativo esplicitato nella sua precedente **nota del 29 dicembre 2017, n. 12604** ²⁸, secondo cui **sono immediatamente applicabili**, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, **le norme del Codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale (RUNTS)**, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

Sulla base di tale lettura, gli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017, in quanto inerenti all'organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all'operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell'adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio.

Tali circostanze, secondo il Ministero del lavoro fanno sì che **il computo dei due esercizi consecutivi**, previsti dall'articolo 30, per valutare i parametri da superare ai fini della nomina, **dovranno partire dall'esercizio 2018**, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.

Gli Enti del Terzo settore devono, pertanto, provvedere alla nomina dell'organo di controllo prima della loro iscrizione nel Registro Unico Nazionale (RUNTS).

²⁷ Per consultare il testo della nota ministeriale cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_11560_Nota_MLPS.pdf

²⁸ Per consultare il testo della nota ministeriale cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2017_34_Nota_MLPS.pdf

A questo punto, attesi i chiarimenti ministeriali, qualora l'obbligo non fosse stato assolto contestualmente all'assemblea di approvazione del bilancio 2019, potrebbe essere opportuno convocare, quanto prima, un'assemblea apposita e procedere alla nomina dell'organo di controllo.

La fase transitoria

Sulla **fase di nomina dei revisori nella fase transitoria**, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), il 18 dicembre 2020, ha pubblicato un documento dal titolo **"La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"**²⁹, con la quale vengono forniti importanti indicazioni operative.

Un primo rilievo che viene messo in evidenza è quello relativo all'espletamento della "revisione legale dei conti" negli Enti del Terzo settore: **la revisione legale deve essere effettuata ai sensi del D.Lgs. 39/2010.**

La conferma viene anche dall'Allegato 1 al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 (avente ad oggetto la "Adozione della modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore"), secondo cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esprime con apposita relazione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, *"un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. La relazione del revisore legale ex art. 14 del d. lgs. 39/2010 comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio, ..."*.

Esaminando poi il contenuto della nota in merito all'applicazione delle disposizioni del CTS nel periodo transitorio, il CNDCEC giunge alla conclusione che gli Enti, ad oggi ritenuti ETS, ossia le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le ONLUS, tenuti, ai sensi del CTS, alla nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale possono effettuare tale nomina con la prima assemblea utile successiva alla citata Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 e che tale assemblea può pertanto coincidere, nella maggior parte dei casi, con l'**assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020**, tenuta, usualmente, nella primavera dell'esercizio successivo alla data di chiusura dell'esercizio, almeno per gli enti che hanno coincidenza tra periodo amministrativo ed anno solare.

Tale soluzione sembra essere dettata, anzitutto da considerazioni di coordinamento con la normativa emergenziale esistente. Si deve, infatti, ricordare che l'art. 35 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), rubricato *"Disposizioni in materia di terzo settore"*, al comma 1 **ha rinviato al 31 ottobre 2020, termine poi prorogato al 31 marzo 2021** dall'articolo 1, comma 4-*novies* del D.L. n. 125/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 159/2020, il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti alle nuove norme del CTS e al comma 3 del medesimo articolo ha previsto che gli ETS temporanei che hanno la scadenza di approvazione dei bilanci nel periodo emergenziale (ossia entro il 31 luglio 2020), possano prorogare -in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto- l'approvazione del bilancio **sino al 31 ottobre 2020**.

Ciò premesso, l'interpretazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - come viene evidenziato nel documento del CNDCEC - è giunta fuori tempo massimo per la nomina dei "controllori" (la nota ministeriale è, infatti, del 2 novembre 2020, mentre il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2019 era fissata al 31 ottobre 2020), sostanziando nei fatti una nomina per il periodo futuro dei controllori.

Il termine dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 appare, pertanto, ineludibile anche in ragione del fatto che nel medesimo periodo temporale si dovrebbe collocare l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e che in seguito all'iscrizione al suddetto Registro dovrà essere "dimostrato" anche il rispetto delle disposizioni in materia di governance.

Il documento fornisce, poi, ulteriori considerazioni in merito alla **posizione delle ONLUS**, al tema più specifico della revisione contabile dei bilanci dell'esercizio 2020 e al biennio da tenere in considerazione per considerare sorto l'obbligo di nomina.

Secondo il CNDCEC, le ONLUS che hanno posticipato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie fino all'iscrizione nel RUNTS (sia qualora il differimento sia riferito all'intero statuto sia qualora il

²⁹ Per consultare il testo del documento del CNDCEC, cliccare sul seguente link:
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/12/20201216revpospaper-format_clean.pdf

differimento sia riferito solo ad alcune clausole e tra queste quelle inerenti all'organo di controllo e il revisore legale) **appaiano esentate dall'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale** ai sensi degli artt. 30 e 31 del CTS **sino al momento in cui le stesse mantengono la propria qualifica originaria**, appunto, di ONLUS.

L'esonero verrà, quindi, meno una volta conseguita l'iscrizione nel RUNTS, con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe ONLUS, iscrizione attualmente consentita entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del CTS (art. 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

Conseguenze operative

Salvo quanto sopra precisato per le ONLUS, appare naturale che la norma interpretativa possa essere letta nel senso di rendere possibile, per gli enti che non si sono ancora adeguati, di nominare i propri organi di controllo e i revisori legali dei conti **con la prima assemblea utile**, in genere coincidente con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

La soluzione praticata va incontro anche alle condizioni di difficoltà pratica ad organizzare nell'attuale situazione di emergenza pandemica in sicurezza le adunanze assembleari.

Le conseguenze derivanti dalla sopra citata lettura della Nota ministeriale possono essere, quindi, differenziate per quanto concerne la nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale.

La nomina dell'organo di controllo da parte degli ETS temporanei, soddisfatte le condizioni, sarebbe dovuta avvenire, in base alla Nota ministeriale con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Gli ETS temporanei che hanno nominato l'organo di controllo sono già in linea con il disposto normativo.

L'ETS, laddove non avesse provveduto a nominare l'organo di controllo di cui all'art. 30, potrebbe dover effettuare tali nomine **con la prossima assemblea utile, che non potrà andare oltre l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020**, sempre salvo quanto sopra precisato per le ONLUS.

Per quanto riguarda la **nomina del revisore legale dei conti**, laddove ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del CTS, il Consiglio nazionale ritiene, invece, che **non possa che essere effettuata con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020**.

Tale distinzione rispetto alla nomina dell'organo di controllo, già ad oggi possibile, si rende necessaria, in quanto l'incarico di revisione legale richiede l'utilizzo da parte del soggetto incaricato di appositi strumenti tecnici di riferimento al momento attuale ancora mancanti.

Il revisore legale non potrebbe compiutamente espletare con riferimento al bilancio dell'esercizio 2020 il proprio incarico di revisione legale *ex art.* 31 del CTS considerato che:

- la modulistica di cui al decreto ministeriale del 5 marzo 2020 entra in vigore a partire dai bilanci dell'esercizio 2021; e

- i principi contabili nazionali di settore non sono ancora emanati, anche se dovrebbero essere pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità entro la primavera 2021.

Da quanto esposto si evince anche che gli incarichi di revisione relativi all'esercizio 2020, se già affidati, dovrebbero continuare ad essere espletati con le modalità tecniche previgenti.

Anche gli incarichi di revisione legale eventualmente attribuiti a seguito della revisione degli statuti per l'adeguamento al CTS, peraltro, non potranno che essere espletati nella forma di incarichi di "generica" revisione contabile, non essendo possibile inquadrare tali incarichi come incarichi di revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2010. Questi potranno essere considerati come incarichi di revisione contabile, finalizzati ad esprimere un "giudizio di conformità" rispetto ai dichiarati criteri adottati per la redazione del bilancio nella forma dichiarata dagli amministratori.

In ultimo, il periodo che gli Enti devono tenere in considerazione dovrebbe per il calcolo del superamento dei limiti quantitativi per l'obbligo di nomina di cui agli artt. 30 e 31 del CTS dovrebbe essere individuato, come indicato dal Ministero della Nota in questione, nel biennio 2018 e 2019, anche se le nomine saranno effettuate con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

11.3.3. Composizione e finalità dell'organo

Come conseguenza dell'adeguamento statutario necessario per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) numerose associazioni e fondazioni dovranno provvedere alla nomina dei componenti dei rispettivi organi di controlli interno.

Va evidenziato come l'articolo 30, del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), al comma 5, rinvii alle norme del Codice civile in relazione:

- a) alla **composizione dell'organo di controllo** (i cui componenti devono essere scelti tra le **categorie di soggetti** di cui all'art. 2397 c.c.),
- b) alle **qualifiche dei componenti, alle cause di ineleggibilità e decadenza** (art. 2399 c.c.).

Mentre l'articolo 28 dello stesso CTS rinvia ai **poteri, ai doveri e alle responsabilità** del collegio sindacale (art. 2407 c.c.).

L'organo di controllo può essere **monocratico o collegiale**.

Il componente dell'organo monocratico o almeno uno dei componenti dell'organo collegiale dovrà esser scelto:

1) fra gli iscritti:

- *nella sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;*
- *nell'albo degli Avvocati;*
- *nell'albo dei Consulenti del lavoro;*

2) fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

3) fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali.

Qualora all'organo di controllo sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i componenti (o l'unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Per quanto riguarda la **revisione legale**, il comma 6, dell'art. 30 prevede che l'organo di controllo **può esercitare la revisione legale dei conti** in alternativa al revisore legale dei conti o alla società di revisione, allorché insorga l'obbligo di questo tipo di controllo per il superamento dei limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017. In questo caso l'organo di controllo deve però essere (interamente) costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo:

- a) esercita inoltre compiti di **monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del CTS, ed
- b) **attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida** adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 30, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

In sostanza all'organo di controllo spetta il compito di:

- vigilare sull'**osservanza della legge e dello statuto**;
- vigilare sul rispetto dei **principi di corretta amministrazione**;
- esercitare la **revisione legale dei conti**;
- monitorare l'**osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**;
- attestare che il **bilancio sociale** sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad **atti di ispezione e di controllo**, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 30, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

11.3.4. Pubblicate del norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato le "**Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore**" ³⁰.

Le norme ambiscono a rappresentare un importante **strumento tecnico-applicativo** per i commercialisti che operano come componenti dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore e, allo

³⁰ Per scaricare il testo del documento, cliccare sul seguente link:

https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/20201211CNDCEC-Norme+di+controllo+ETS_clean.pdf/764b3139-d864-4276-9512-0ec995d4285d

stesso tempo, si pongono come **punto di riferimento** per l'analisi di molte **tematiche operative e procedurali** inerenti all'adozione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, recante il "Codice del Terzo settore".

11.4. Casi specifici

11.4.1. Impresa sociale

L'articolo 7 D. Lgs. 112/2017 prevede che:

- a) l'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale **la nomina di componenti degli organi sociali**;
- b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione devono essere nominati dall'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

D.Lgs. n. 112/2017		
Organo di Assemblea	Organo di amministrazione	Organo di controllo
Art. 11 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività 1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. 2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. 3. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2. 4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare: a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli	Art. 7 - Cariche sociali 1. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale. 2. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3. 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.	Art. 10 - Organi di controllo interno 1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. 2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. 5. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è

utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci; b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. 5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3 (ndr “<i>Enti religiosi civilmente riconosciuti</i>”).		costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
--	--	--

Non possono assumere la **presidenza dell'impresa sociale** i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3 e precisamente: le società o amministrazioni pubbliche che esercitano direzione e coordinamento o controllo.

L'atto costitutivo deve prevedere specifici **requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza** per coloro che assumono cariche sociali, fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, n. 39 su inconferibilità e incompatibilità di incarichi per condanne per reati contro la P.A.).

L'articolo 11 si dice che lo Statuto delle imprese sociali deve disciplinare i **casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e utenti all'assemblea dei soci**.

Negli statuti delle imprese sociali devono essere **previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori** e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Al comma 2 dell'articolo 11 viene spiegato cosa si deve intendere “coinvolgimento”. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

L'articolo 10 del D.Lgs. 112/2017 contiene, nei primi quattro commi, i principi relativi all'organo di controllo, e, nel quinto comma, l'incarico di revisione legale.

Nel primo comma si prevede che, fatte salve le condizioni più restrittive contenute per altre forme giuridiche (Spa, Srl o cooperative), lo statuto o l'atto costitutivo deve prevedere la nomina di uno o più sindaci con i requisiti dell'art. 2397, comma 2 C.C. (*composizione del Collegio*) e dell'art. 2399 c.c. (*cause ineleggibilità e decadenza*).

L'obbligo della nomina del sindaco pare inderogabile e non legata alle dimensioni dell'impresa sociale, anche per i compiti previsti per il sindaco nei commi che seguono.

Questi i **compiti affidati ai sindaci**:

1. vigilanza sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) ove applicabili;
2. vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, e in particolare sull'attività esercitata (art. 2), assenza scopo di lucro (art. 3), struttura proprietaria (art. 4), coinvolgimento lavoratori e utenti (art. 11) e trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 13);
4. attestazione che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle Linee guida del Ministero del Lavoro e politiche sociali (art. 9, comma 2), approvate con decreto 4 luglio 2019.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad **atti di ispezione e di controllo**. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari (art. 10, comma 4).

Qualora l'impresa superi per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati nel primo comma art. 2435-bis c.c., sarà necessario nominare **un revisore o una società di revisione** per l'attestazione sul bilancio d'esercizio.

La revisione legale dei conti dovrà essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci che dovranno tutti essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali (art. 10, comma 5).

Per le **cooperative sociali**, per la nomina dell'organo di controllo, si applica l'art. 2477 Codice civile (limiti dimensionali o emissione strumenti finanziari).

E' stato richiesto se sia applicabile alle **cooperative sociali** l'obbligo di nominare uno o più sindaci all'atto della costituzione dell'ente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, espressa con la **Nota del 22 febbraio 2018, Prot. 0002491**³¹ è negativa.

*"In proposito – si legge nella Nota - non si ritengono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all' articolo del 10 del D.Lgs. n. 112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che **la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative**; pertanto le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali".*

A giustificazione di ciò il fatto che ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo sopra citato, *"...Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili..."*

11.4.2. Organizzazioni di volontariato (OdV)

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017, tutti gli amministratori delle Organizzazioni di volontariato (OdV) devono essere **scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati**.

Anche qui si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Non può pertanto essere nominato amministratore, e se nominato decadono dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti degli organi sociali delle Organizzazioni di volontariato (OdV) **non possono mai essere retribuiti**, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile.

11.4.3. Reti associative

Ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, è condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle Reti associative possono disciplinare:

- a) **l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali** delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali (art. 41, comma 7);
- b) il **diritto di voto** degli associati in assemblea anche in deroga al principio, normalmente inderogabile, "una testa un voto", di cui all'art. 24, comma 2 (art. 41, comma 8);

³¹ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_2491_Nota_MLPS.pdf

- c) le modalità e i limiti delle **deleghe di voto in assemblea** anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3 (art. 41, comma 9);
- d) le **competenze dell'assemblea degli associati** anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1 (art. 41, comma 10).

11.4.4. Associazioni e fondazioni di grandi dimensioni

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un **numero di associati non inferiore a cinquecento** possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di **assemblee separate**, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

In questo caso, le **assemblee generali** devono essere costituite da soli soci, e consentire la partecipazione ai soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

In caso di irregolarità, le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Gli atti costitutivi o gli statuti di queste associazioni possono **disciplinare le competenze dell'assemblea** anche in deroga alle competenze assembleari che il Codice definisce come inderogabili (inclusa la nomina degli amministratori). Tuttavia, devono essere rispettati in ogni caso i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

12.

IL CORRETTO UTILIZZO DELLA LOCUZIONE **"ENTE DEL TERZO SETTORE" O DELL'ACRONIMIO "ETS"** **Sanzioni per l'uso illegittimo - La disciplina transitoria**

Secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 15 del D.M. 15 settembre 2020, l'iscrizione nel RUNTS ha **effetto costitutivo**:

- a) per l'**acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS)** e costituisce **presupposto** ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS;
- b) per l'**acquisizione della personalità giuridica** (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Ci soffermiamo ora sul punto di cui alla lettera a) chiarendo il corretto utilizzo della qualifica di "*Ente del Terzo settore*" o "*ETS*". Per quello di cui alla lettera b) rimandiamo al Punto 6.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore" o "CTS"), la denominazione di ciascun Ente del Terzo Settore deve contenere l'indicazione di "***Ente del Terzo Settore***" o l'acronimo "***ETS***".

Il citato articolo 12 prevede testualmente: "*La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico*".

La norma precisa anche: "*l'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore*".

La disciplina richiama parzialmente quanto previsto anche in tema di:

- **Impresa Sociale** (cfr. art. 7, comma 3, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e attuale art. 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112) e di
- **Cooperativa Sociale** (cfr. art. 1, comma 3, L. 8 novembre 1991, n. 381), nonché di
- **ONLUS** (cfr. art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) e di recente, nello stesso Codice del Terzo Settore, in tema di
- **Organizzazioni di Volontariato** (cfr. art. 32, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 117/2017) nonché in tema di
- **Associazione di Promozione Sociale** (cfr. art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 117/2).

L'obbligo di adozione nella propria denominazione delle locuzioni sopra citate deve ritenersi applicabile agli Enti del Terzo Settore, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 11/2017.

Il divieto dettato dal Legislatore nell'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017 - come sottolinea in Consiglio notarile di Milano con la massima n. 1 del Terzo settore³² - "*appare perfettamente coerente con i principi di conoscibilità e trasparenza che permeano l'intera Riforma. L'ente che utilizzasse oggi, in assenza d'iscrizione al Registro, la locuzione o l'acronimo in commento **darebbe un'immagine ingannevole di sé** ai terzi, creando in questi un falso affidamento: essi sarebbero indotti a ritenere tale soggetto già un Ente del Terzo Settore e, come tale, sottoposto ai relativi controlli, disciplina, obblighi e normativa fiscale; elementi per l'applicazione dei quali è invece necessario, in generale, attendere la piena operatività del sistema fiscale e del Registro nonché, nello specifico, ottenere l'iscrizione a quest'ultimo*".

Nelle more dell'istituzione del Registro e sino all'iscrizione nello stesso – secondo il Consiglio Notarile di Milano - deve ritenersi **vietato l'utilizzo** dell'indicazione di "*Ente del Terzo Settore*" o dell'acronimo "*ETS*" ovvero di "*parole, locuzioni equivalenti o ingannevoli*" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi del comma 3° dell'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017.

Pertanto, riassumendo:

- **nelle more dell'istituzione del Registro**, nessun ente può utilizzare nella propria denominazione le locuzioni "*ETS*", "*Ente del Terzo Settore*" o altre a queste equipollenti;
- gli enti, **di nuova costituzione o già costituiti**, che vogliano far parte degli Enti del Terzo Settore, possono fin da ora inserire nella propria denominazione una o entrambe le indicazioni richieste dall'art. 12 del Codice, **fermo restando il divieto di utilizzo delle medesime sino all'iscrizione nel Registro**;

³² Per consultare le Massime della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, cliccare sul seguente link:
<https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-terzo-settore.aspx>

- **successivamente all'istituzione del Registro**, solo gli enti iscritti nello stesso potranno legittimamente utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni previste dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

In tale contesto e ai fini del rispetto del 3° comma dell'art. 12 del Codice - si legge ancora nella Massima notarile - *"sembra altresì legittimo che l'organo competente per le modifiche statutarie deleghi al legale rappresentante dell'ente il deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata o aggiornata ai sensi dell'art. 12 CdTS, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro. Infatti, il delegato non avrà alcun potere discrezionale nell'aggiornamento del testo di statuto, limitandosi ad eseguire una attività meramente materiale in esecuzione di una volontà già espressa dall'ente"*.

L'**uso abusivo** delle locuzioni e degli acronimi è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 91 del Codice (art. 7, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

Secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 91, **chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di Ente del Terzo settore**, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro**.

La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Le sanzioni vengono irrogate dall'Ufficio (regionale o provinciale) del Registro unico nazionale del Terzo settore.

E' fatta salva per gli enti di cui alle altre sezioni la facoltà di utilizzarli **in aggiunta agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia** (art. 7, comma 3, ultimo periodo, D.M. 15 settembre 2020)).

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** di cui all'art. 4, comma 3°, del Codice, le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali **non sono obbligate a inserire nella propria denominazione le locuzioni** previste dall'art. 12 dello stesso Codice. Resta peraltro ferma per gli enti sopra citati - nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo - la facoltà di includere nel proprio nome l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La disposizione dettata dal citato articolo 12 del D.Lgs. n. 117/2017, di cui al precedente punto 1) **conosce alcune deroghe**, sicché non ogni Ente del terzo settore è obbligato a conformare il proprio nome a questo precetto normativo.

Innanzitutto, per espressa previsione legislativa (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017), l'obbligo in parola **non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti** (di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017).

Secondo il Consiglio notarile di Milano, si può inoltre ritenere che, nonostante la mancanza di un'espressa esclusione, vi siano altri Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede l'obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione, al fine di identificarne immediatamente la natura.

In particolare, partendo dall'esame delle disposizioni speciali previste nel Codice del Terzo Settore, si richiamano:

- le **Organizzazioni di Volontariato**, le quali devono includere nella propria denominazione la locuzione "*organizzazione di volontariato*" ovvero l'acronimo "*ODV*" (art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017);
- le **Associazioni di Promozione Sociale**, le quali sono tenute a indicare "*associazione di promozione sociale*" o "*APS*" nella propria denominazione (art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017);
- gli **Enti Filantropici**, i quali hanno l'obbligo di formare la propria denominazione con l'indicazione "*ente filantropico*" (art. 37, D.Lgs. n. 117/2017); non sembra peraltro in questo caso sufficiente integrare la denominazione degli enti filantropici con un acronimo (es. "*EF*").

Con riguardo, invece, alla **normativa esterna al Codice del Terzo Settore**, si richiamano:

- le **imprese sociali**, le quali sono tenute a formare la propria denominazione o ragione sociale con l'indicazione di "*impresa sociale*"; locuzione che, al pari di altre equivalenti o ingannevoli, non potrà essere usata da soggetti diversi (cfr. art. 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112);
- le **cooperative sociali**, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "*cooperativa sociale*" (art. 1, comma 3, L. 8 novembre 1991, n. 381) e che, unitamente ai loro consorzi, sono imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

A questo punto, ci si deve dunque chiedere - continua il Consiglio Notarile di Milano - se l'obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati (ad es. "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale" ovvero i relativi acronimi) **si aggiunga o si sostituisca all'obbligo**, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o il corrispondente acronimo.

Secondo il Notariato, le norme contenute nel Codice (all'art. 32, comma 3, e all'art. 35, comma 5, all'art. 37) e all'art. 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 sembrano porsi in rapporto di specialità, e non di eccezionalità, rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 12 del Codice stesso, sicché **le denominazioni speciali dovrebbero aggiungersi, e non sostituirsi**, a quella generale di "Ente del Terzo Settore". Tuttavia, poiché non pare che possano esistere enti riportanti nella loro denominazione sociale la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale", "Ente Filantropico" o, ancora, "Impresa Sociale" e "Cooperativa Sociale", che non siano al contempo anche Enti del Terzo Settore (cfr. art. 4, comma 1, CTS), ***"deve ritenersi che l'uso delle sole denominazioni particolari richiami necessariamente anche quella generale, la quale pertanto potrà anche non essere utilizzata"***.

È sufficiente per i sopra citati enti, quindi, il rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali ad essi di volta in volta applicabili.

Più precisamente, tali enti debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo (ad es. "*Organizzazione di Volontariato*" o "*Associazione di Promozione Sociale*"), non potendo il relativo obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione "*Ente del Terzo Settore*" o del relativo acronimo "*ETS*".

La locuzione o l'acronimo potranno tuttavia di certo **essere aggiunti alla denominazione speciale** (ad es.: "Organizzazione di Volontariato Alfa ETS").

13.

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO

L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è **"facoltativa"**, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore e, più in generale, di potersi qualificare come "ETS".

Pertanto l'**iscrizione al RUNTS** diviene **"obbligatoria"** per tutti quegli enti che vogliano usufruire delle **agevolazioni fiscali** e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Mediante l'iscrizione al Registro unico le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni del comparto potranno acquistare sia la **qualifica di "Ente del Terzo settore"** che la **personalità giuridica**.

Dopo l'istituzione del RUNTS, pertanto, un **ente di nuova costituzione** che intenda conseguire la personalità giuridica e abbia le caratteristiche previste dall'art. 4 del Codice del Terzo settore è chiamato a **scegliere se assumere la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS) o meno**.

Nel primo caso dovrà adottare una denominazione contenente la locuzione *"Ente del Terzo Settore"* o l'acronimo *"ETS"* (o ODV o APS, se del caso) e la procedura per l'ottenimento della personalità giuridica sarà necessariamente quella disciplinata dall'art. 22 del D.Lgs. n. 11/2017 (iscrizione a cura del notaio rogante).

Qualora, invece, l'ente **non intenda assumere la qualifica di ETS, né ottenere l'iscrizione nel RUNTS**, dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al D.P.R. n. 361/2000, con iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura o la Regione o Provincia autonoma. In questo caso, rimane tuttavia salva, ovviamente, la possibilità di **chiedere in un secondo momento l'iscrizione nel RUNTS**, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie.

La procedura tradizionale di ottenimento della personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro, mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, resta pertanto riservata agli enti che non intendano conseguire la qualifica di ETS (o che non intendano conseguirla immediatamente).

Per l'argomento si rimanda al Punto 6.

13.1. La gestione informatica del Registro

A norma dell'art. 6 del D.M. 15 settembre 2020, le domande vanno presentate agli Uffici del RUNTS **esclusivamente con modalità telematiche**, tali da consentire:

- l'**identificazione** legale del **mittente**;
- la **gestione telematica** del procedimento da parte dell'Ufficio competente;
- il rilascio di **ricevute di avvenuta ricezione** da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione ricevente.

Autorizzato alla presentazione della domanda è il legale rappresentante dell'ente.

Le **specifiche tecniche** dei moduli informatici da utilizzare ai fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonché le caratteristiche della documentazione da allegare, anche in previsione del ricorso al formato elettronico elaborabile, sono individuate nell'**Allegato tecnico B** che costituisce parte integrante del presente decreto (art. 6, comma 2).

13.2. Formato degli atti da depositare

Come precisato nell'Allegato B al D.M. 15 settembre 2020, **i documenti allegati all'istanza devono rispettare il formato PDF/A**.

È preferibile allegare documenti creati sin dall'origine con modalità informatiche e successivamente convertiti in formato PDF/A, piuttosto che copie informatiche di documenti analogici.

Si richiama l'attenzione a non inserire, per quanto possibile, documenti scansionati, in quanto di difficile gestione informatica.

La **dimensione massima di ciascun documento** allegabile nonché quella complessiva riferita all'insieme dei documenti da allegare a ciascuna istanza sarà riportata sul Portale.

I documenti allegati, qualora non siano in originale, devono essere **corredati di dichiarazione di conformità all'originale**; le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale di tipo P7M (CADES) o altra modalità ammissibile sulla base delle indicazioni dell'AGID.

Per quanto riguarda i bilanci, in caso di adozione del formato XBRL, le caratteristiche e le modalità di deposito saranno disciplinate attraverso aggiornamenti del presente allegato tecnico.

13.3. Le procedure di iscrizione nel Registro

Le procedure di iscrizione al RUNTS **sono diverse**, a seconda che l'ente sia o meno dotato di **personalità giuridica** e che si tratti di **Rete associativa**.

13.3.1. Il procedimento di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica

Il procedimento di iscrizione al RUNTS per gli enti senza personalità giuridica che non intendono conseguirla, per le sezioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) (che abbiamo illustrato nel precedente Punto 3) è disciplinato dagli articoli 8 e seguenti del decreto 15 settembre 2020.

Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti: le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale, gli Enti filantropici, le "Reti associative" e le società di muto soccorso.

La domanda di iscrizione va presentata all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale (art. 8, comma 3).

Mentre la domanda presentata dalle "Reti associative" per l'iscrizione nell'apposita sezione, come vedremo meglio più avanti, va presentata all'Ufficio statale del RUNTS (art. 8, comma 4).

Alla domanda di iscrizione va allegata la seguente **documentazione**:

a) **atto costitutivo**;

b) **statuto** registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

c) per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due **bilanci consuntivi approvati**, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione.

Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificare l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare **apposita documentazione**, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 8, comma 5, D.M. 15 settembre 2020).

Dalla domanda di iscrizione – secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 6 del D.M. 15 settembre 2020 - **devono risultare inderogabilmente**, anche attraverso appositi allegati, le informazioni riportate al comma 6, dell'articolo 8, e precisamente:

- l'indicazione della **sezione del RUNTS** nella quale si richiede l'iscrizione;
- la **denominazione**, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal CTS, anche con riferimento alle singole tipologie di ETS;
- il codice fiscale;
- l'eventuale partita Iva;
- la forma giuridica;
- la **sede legale**;
- un **indirizzo PEC**;
- almeno un contatto telefonico;
- le eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione dell'ente;
- la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del CTS;
- la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- le generalità del **rappresentante legale** e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste;
- l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'art. 11, comma 2, del CTS;
- l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al D.Lgs. n. 111/2017;

- la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, del CTS;
- per le **OdV** e per le **APS**, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione;
- il **numero di lavoratori dipendenti** e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
- il **numero dei volontari** iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
- l'indirizzo del **sito internet**, se disponibile.

Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non è ammessa la presentazione di un'istanza multipla per più enti (art. 8, comma 8).

L'**articolo 47 del D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore) disciplina le differenti conseguenze che possono derivare dalla presentazione della domanda di iscrizione dell'ente.

Infatti, ricevuta la domanda di iscrizione, l'Ufficio competente ha **60 giorni** per poter predisporre l'**iscrizione dell'ente** con apposito decreto, ma solo dopo "**aver verificato la correttezza e la completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice del terzo settore**" (art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017; art. 9, comma 1, decreto di attuazione).

L'Ufficio dovrà acquisire la prescritta **informazione antimafia** qualora dai bilanci prodotti risulti che l'ente negli ultimi due esercizi consecutivi abbia raggiunto almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

- a) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- b) *ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- c) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità (art. 9, comma 1).*

Nel caso in cui l'Ufficio non dovesse ravvisare la compresenza di tali elementi potrebbe altresì rispondere alla richiesta nei seguenti modi:

- **rifiutando l'iscrizione** con provvedimento motivato;
- **invitando l'ente a completare o rettificare la domanda** ovvero ad integrare la documentazione.

Nel caso in cui allo scadere dei termini procedurali assegnati all'Ufficio non venga adottato un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, **la domanda di iscrizione si intende comunque accolta** (art. 9, comma 5).

I **tempi di attesa** sono ridotti a **30 giorni** nel caso in cui l'ente abbia redatto l'**atto costitutivo** e lo **statuto in conformità** a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In questo caso, infatti, l'Ufficio dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione, iscriverà l'ente nel Registro stesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 9, comma 4, D.M. 15 settembre 2020)

L'ETS iscritto è individuato in maniera univoca nel RUNTS **mediante il proprio codice fiscale** (art. 9, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS è **ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio**.

Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS è competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (art. 9, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

13.3.2. Il procedimento di iscrizione nella sezione "Reti associative"

Il procedimento di iscrizione nella sezione "Reti associative" è disciplinato dall'articolo 10 del decreto 15 settembre 2020.

La domanda presentata dalle "Reti associative" per l'iscrizione nell'apposita sezione va presentata all'Ufficio statale del RUNTS (art. 8, comma 4).

Ai fini dell'iscrizione nella sezione "Reti associative", l'istanza è formata ed inviata all'Ufficio statale del RUNTS, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al decreto, dal rappresentante legale dell'ente.

L'istanza dovrà contenere le informazioni evidenziate dall'art. 8, commi 5 e 6, del S.M. 15 settembre 2020. Inoltre i documenti ad essa allegati dovranno essere completi ed eventualmente integrati al fine di poter comunicare anche le seguenti informazioni:

- a) i **referimenti degli ETS aderenti**, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) o di cui all'articolo 41 comma 2 del Codice. È fatta salva la facoltà di un singolo ente di essere affiliato a più reti associative;
- b) l'indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle **attività tipica delle reti associative** (come prevista dall'art. 41 comma 1, lett. b) e l'eventuale svolgimento di quelle di cui all'art. 41 comma 3, lettere a) e b) del CTS);
- c) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dei **requisiti di onorabilità**, di cui all'art. 41, comma 5, del CTS.

I termini entro cui l'Ufficio Statale deve esaminare la domanda e decidere eventualmente per il suo **accoglimento, rifiuto o richiesta di integrazioni**, sono gli stessi previsti per la procedura di iscrizione di un ente privo di personalità giuridica, e sono disciplinati dall'art. 9 del D.M. 15 settembre 2020.

Ricevuta la domanda di iscrizione, **entro 60 giorni**, l'Ufficio del RUNTS procede all'accoglimento o al rigetto della stessa.

Qualora l'ente istante intenda essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l'istanza è presentata in maniera unitaria all'Ufficio del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione.

Nel caso in cui l'**esito dell'istruttoria** sia **positivo** per entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio regionale o provinciale territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione "Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza.

L'art. 46, comma 2, del D.Lgs 117/2017 prevede per la Rete associativa la possibilità di ottenere **l'iscrizione a due sezioni del RUNTS**.

Tale procedura viene specificata anche dall'art. 10, comma 4, del D.M. 15 settembre 2020, dove si stabilisce che *"qualora l'ente istante intenda essere **iscritto anche presso altra sezione del RUNTS**, l'istanza è presentata in maniera unitaria all'Ufficio statale del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo con riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative, l'istanza nel suo complesso è respinta"*.

13.3.3. Il procedimento di iscrizione per gli enti con personalità giuridica

Ai sensi del **comma 1** dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Ai sensi del successivo **comma 1-bis** (introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2018), per le **associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica** ai sensi dello stesso D.P.R. n. 361 del 2000, che ottengono l'iscrizione nel RUNTS, ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361 del 2000 **viene sospesa** fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni **non perdono la personalità giuridica acquisita** con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000.

Dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nonché dell'eventuale successiva cancellazione, viene data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

I procedimenti appena menzionati vengono, in dettaglio, disciplinati dal Capo II (artt. 15 e seguenti) del decreto 15 settembre 2020.

A. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Codice:

1) dovrà innanzitutto **verificare**:

a) *la sussistenza di tutte le condizioni previste dal CTS per la costituzione;*

b) *il patrimonio minimo previsto* (si rimanda a quanto detto al Punto 9);

2) e successivamente **depositare**, entro 20 giorni, l'atto costitutivo con relativi allegati al RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

B. L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, **entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente** nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.

Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarità formale della domanda o della documentazione, entro il termine di sessanta giorni, invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, **entro trenta giorni**, la documentazione.

Se entro gli **ulteriori trenta giorni** dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta.

L'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della personalità giuridica (art. 16, commi 3, 4 e 5 del D.M. 15 settembre 2020).

All'articolo 17 del decreto in commento viene indicato il **procedimento di iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica**, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, previo **adeguamento dello statuto** alle disposizioni del Codice.

Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dallo stesso Codice, provvede, entro venti giorni dal ricevimento, al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Al successivo articolo 18 viene indicato il **procedimento di iscrizione nel RUNTS del verbale contenente la decisione di un'associazione del Terzo settore non riconosciuta di ottenere la personalità giuridica** o di un'associazione **non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS di ottenere l'iscrizione nel RUNTS**, adeguando lo statuto.

Il notaio che ha ricevuto tale atto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo, dovrà provvedere, entro venti giorni dalla ricezione, al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS.

Con riferimento ai due procedimenti di cui agli articoli 17 e 18, qualora il notaio che ha ricevuto i relativi atti, abbia comunicato ai fondatori o agli amministratori la **mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge**, comprese quelle relative al patrimonio minimo, i fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, ugualmente richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta.

Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione.

In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata (art. 19, D.M. 15 settembre 2020).

13.4. L'aggiornamento delle informazioni comunicate e deposito degli atti modificativi

Secondo quanto disposto all'articolo 20 del decreto in commento, successivamente all'iscrizione, ciascun ETS è tenuto, **esclusivamente in via telematica**, secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico A, a **tenere aggiornate le informazioni** comunicate in fase di iscrizione, nonché a depositare:

a) le **modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento**;

b) **il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi** e ove previsto **il bilancio sociale**;

c) le **deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione**; per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;

d) i **provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria** che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;

e) la comunicazione di **perdita della natura non commerciale** dell'ente;

f) gli **altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento** ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali,

delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;

- g) l'eventuale **dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille** se successiva all'iscrizione (art. 20, comma 1).

Le **modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto** devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel RUNTS, secondo le stesse modalità previste per l'iscrizione dell'ente (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017).

Gli aggiornamenti e i depositi di cui sopra devono essere effettuati, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato tecnico B, a cura dei seguenti soggetti:

- a) il **rappresentante legale dell'ETS** o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;
- b) **uno o più amministratori dell'ETS** o in mancanza, i **componenti dell'organo di controllo**;
- c) un **professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti**, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni (art. 20, comma 2, D.M. 15 settembre 2020).

Il professionista incaricato, in caso di deposito di atti, al momento dell'inserimento delle informazioni nella maschera di compilazione dovrà indicare le proprie generalità ed il proprio codice fiscale nonché gli estremi di iscrizione all'Ordine nella Tabella A.

Gli atti modificativi e le informazioni vanno, rispettivamente, depositati e aggiornate **entro trenta giorni decorrenti dalla modifica**.

Nel caso di perdita della natura non commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata.

Le informazioni al numero dei soci o associati relativi alle OdV e APS, vanno **aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno** con riferimento al 31 dicembre precedente.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice aggiornano l'informazione **entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento**.

13.5. Protocollo e conservazione delle istanze

Tutte le comunicazioni riguardanti il RUNTS in arrivo e in partenza da ciascun Ufficio del RUNTS – a norma dell'art. 27 del decreto in commento - *"sono contraddistinte da un **numero di protocollo assegnato dal protocollo generale** dell'amministrazione presso cui è istituito l'Ufficio, o della sua Area organizzativa omogenea, che provvede altresì alla conservazione delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale"*.

Ad ogni ente che si iscrive al RUNTS verrà associato un **numero di repertorio progressivo**, univoco nazionale e non modificabile al quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni di cui sopra. Tale numero di repertorio assegnato rimarrà invariato anche nel caso di trasferimento della sede in altra regione o provincia autonoma (art. 27, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

13.6. Funzionalità telematiche e controlli bloccanti

Attraverso il **portale del RUNTS** sono rese disponibili all'ente - previa registrazione e autenticazione - le **funzionalità telematiche di compilazione e invio delle istanze**, deposito atti, integrazione delle istanze, di visualizzazione degli stati di avanzamento dell'istruttoria e di consultazione dei dati.

Nell'Allegato tecnico A sono altresì individuati i **controlli aventi carattere bloccante** disposti all'atto della compilazione del modello e tali da non consentire l'invio dello stesso, o impedirne la ricezione da parte dell'Ufficio del RUNTS destinatario.

Ad ogni invio di istanze e comunicazioni, l'utente riceverà un **riscontro dell'avvenuta ricezione e protocollazione di quanto trasmesso**, secondo le modalità individuate dall'Allegato tecnico A.

Durante ed al termine della compilazione il sistema effettua ulteriori **controlli dinamici**, in funzione del tipo di ente, del tipo di adempimento e del tipo di dati inseriti, volti a garantire la congruenza delle informazioni, la loro completezza e coerenza.

La compilazione avviene **in modalità guidata**, nel rispetto dei criteri di accessibilità individuati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Sono inoltre resi disponibili ausili per la compilazione nonché richiami alla normativa di riferimento.

In caso di **enti già iscritti nel Registro imprese** (imprese sociali che intendano integrare i dati già inseriti nel Registro Imprese, enti che esercitino prevalentemente attività in forma di impresa commerciale), la compilazione potrà essere integrata dai dati già presenti sul Registro imprese.

Come viene spiegato nell'Allegato B, i dati provenienti dal Registro imprese potranno essere modificati non in sede di aggiornamento dati al RUNTS, ma con una variazione effettuata presso il Registro Imprese, il quale provvederà d'ufficio ad aggiornare i corrispondenti dati nel RUNTS.

I dati già iscritti nel RUNTS potranno essere visualizzati e modificati come da esigenze.

13.7. Effetti dell'iscrizione nel RUNTS

Secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 15 del D.M. 15 settembre 2020, l'iscrizione nel RUNTS ha **effetto costitutivo**:

- a) per l'**acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS)** e costituisce **presupposto** ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS;
- b) per l'**acquisizione della personalità giuridica** (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Entrambi gli argomenti sono stati approfonditi in due distinti punti, che sono, rispettivamente, il Punto 12 e il Punto 6, a cui facciamo rinvio.

Qui ci limitiamo ad aggiungere che secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 7 del D.M. 15 settembre 2020, le **qualifiche**:

- di **associazione di promozione sociale** (APS),
- di **organizzazione di volontariato** (ODV),
- di **ente filantropico**,
- di **società di mutuo soccorso** non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese,
- di **Rete associativa** e
- di **Rete associativa nazionale**,

nonché i **benefici** previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS **sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS**.

Mentre, le **qualifiche** di **impresa sociale** e di **società di mutuo soccorso**, tenute all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi **benefici sono**, invece, **collegati all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese**.

14.
BILANCI E RENDICONTI
Approvati i modelli e le linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore

Quando si parla di “**redazione e deposito del bilancio d’esercizio**” per gli Enti del Terzo settore è necessario distinguere tra quelli che non sono iscritti nel Registro delle imprese e quelli che invece sono iscritti in quanto svolgono una attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. I primi devono depositare il bilancio d’esercizio presso il RUNTS (art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017), mentre i secondi presso il Registro delle imprese.

La Riforma del Terzo settore - si legge nel documento (Il bilancio degli Enti del Terzo settore) redatto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti – “*attribuisce, senza ombra di dubbio, un ruolo centrale al bilancio, segnando una forte discontinuità con la previgente disciplina dove il “rendiconto”, da un lato, ricopriva primariamente una funzione amministrativa, dall’altro costituiva una forma di determinazione dei valori economici di sintesi del periodo funzionale all’adempimento degli obblighi fiscali. La logica della rendicontazione, in generale, assume con il D.Lgs n. 117 del 3 agosto 2017 (CTS), adesso, contorni più definiti e un coordinamento con le norme che governano il funzionamento degli enti del Terzo settore (Ets) prima sconosciuto*”.

14.1. BILANCIO D’ESERCIZIO

1. Secondo quanto stabilito all’articolo 13, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017, gli Enti del Terzo settore **non iscritti nel Registro delle imprese** devono **depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Nel dettaglio, gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato:

- a) dallo **stato patrimoniale**,
- b) dal **rendiconto gestionale**, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e
- c) dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13, comma 1).

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa** (art. 13, comma 2).

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla **modulistica** definita con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore (art. 13, comma 3).

L’organo di amministrazione dovrà **documentare il carattere secondario e strumentale** delle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate all’articolo 5 del Codice) a seconda dei casi, nella **relazione di missione** o in una **annotazione in calce al rendiconto per cassa** o nella **nota integrativa al bilancio** (art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 105/2018).

2. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria **attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale**:

- a) devono **tenere le scritture contabili** di cui all’articolo 2214 del Codice civile (art. 13, comma 4);
- b) devono **redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile (art. 13, comma 5).

A norma del comma 6 dell’articolo 16, l’organo di amministrazione avrà il compito di documentare il **carattere secondario e strumentale delle attività diverse** da quelle di interesse generale (elencate all’articolo 5), a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

14.2. BILANCIO SOCIALE

14.2.1. Riferimenti normativi

Gli **obblighi di deposito e di pubblicazione del bilancio sociale** da parte degli ETS sono previsti dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS), e dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale).

L'**articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017** dispone che gli ETS "con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro**", debbano:

- a) depositare il bilancio sociale presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- b) pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet. Lo stesso comma dispone poi che il bilancio sociale debba essere "redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

L'**articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017** prevede invece per tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, l'obbligo di:

- a) depositare il bilancio sociale presso il Registro delle imprese;
- b) pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet.

Infine, l'**articolo 61, comma 1, lett. l), del CTS**, prevede per tutti gli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato (CSV), a prescindere dai limiti dimensionali, e in ragione della specificità e delle loro funzioni, "l'obbligo di redigere il bilancio sociale e di rendere pubblico il bilancio sociale".

Per tutti i soggetti tenuti alla sua predisposizione, tale documento deve essere **redatto secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**.

14.2.2. Redazione, deposito e pubblicazione

Ad oggi – scrive il Ministero del Lavoro nella **nota del 22 febbraio 2018, Prot. 0002491** - il bilancio sociale è lo strumento principale per l'effettiva attuazione dei principi direttivi della riforma del Terzo settore, in considerazione della sua funzione principale, di **rappresentare la gestione globale svolta in un arco temporale ben definito da un'organizzazione**, in modo da consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e avviare uno scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione stessa.

Il bilancio sociale, quale **rappresentazione globale dell'operato di un ente**, evidenzia la sua capacità di essere efficace nel perseguimento della missione degli obiettivi dichiarati ed efficiente nella gestione delle risorse, rendendo pubblici i suoi comportamenti socialmente responsabili e i risultati sociali, ambientali ed economici delle attività da esso svolte. Esso diventa pertanto per questi enti il principale strumento di accountability in grado di rappresentare l'intera gestione aziendale e comunicare agli stakeholder i risultati raggiunti.

Il bilancio sociale può essere definito come uno "**strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione**. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio".

La locuzione «**rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici**» può essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «**Accountability**».

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni:

- la necessità di fornire **informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie**;
- la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di **conoscere il valore generato dall'organizzazione** ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.

Sono **tenuti alla redazione del bilancio sociale** i seguenti enti del Terzo settore:

- gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017);
- i **centri di servizio per il volontariato**, indipendentemente dalla loro dimensione economica (art. 61, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 117/2017);
- le **imprese sociali** (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017), ivi **comprese le cooperative sociali** (come confermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Nota del 22 febbraio 2018, Prot. 0002491).

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, i **gruppi di imprese sociali** sono tenuti a redigere il **bilancio sociale in forma consolidata**, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso.

In particolare, secondo quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo settore **con ricavi, rendite, proventi o entrate** comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** devono depositare presso il Registro unico, e pubblicare nel proprio sito internet, il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo 14, dispone, inoltre, in merito all'obbligo, per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui**, di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, **"gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati"**.

Il bilancio sociale deve essere **approvato dall'organo statutariamente competente**, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.

Sullo stesso organo grava l'obbligo di provvedere:

- a) al **deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore**, nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese,
- b) alla **pubblicazione del documento sul proprio sito internet** o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

14.2.3. Le Linee guida e modulistica

Con il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186) ³³ sono state dettate le **"Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore"**.

Le disposizioni di cui al Decreto del 4 luglio 2019 si applicano - secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 - "a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione".

In sostanza, tutti gli ETS sono tenuti ad adottare le Linee guida predisposte nel decreto in questione a partire dall'esercizio 2021 con riferimento ai bilanci dell'esercizio 2020.

Successivamente, con **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020, n. 102) ³⁴ è stata adottata la **modulistica per i bilanci degli Enti del Terzo Settore**.

Si tratta in particolare dei seguenti **quattro modelli**:

- **Mod. A** per lo stato patrimoniale,
- **Mod. B** per il rendiconto gestionale,
- **Mod. C** per la relazione di missione e
- **Mod. D** per il rendiconto per cassa.

³³ Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_07_04.pdf

³⁴ Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_03_05_GU.pdf

Una prima analisi sul decreto ministeriale del 5 marzo 2020 è stata fatta dalla Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) con un documento dal titolo **"Il bilancio degli Enti del Terzo settore"**³⁵. Il decreto ministeriale del 5 marzo 2020, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, viene considerato come *"il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi"*.

14.3. RENDICONTO PER CASSA

A norma dell'articolo 13, comma 2, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00 euro** può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**.

Nel D.M. 5 marzo 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore che deve essere adottata anche da chi può redigere il semplice rendiconto di cassa (Mod. D).

Il rendiconto di cassa palesa **le sole entrate del periodo annuale che sono state incassate** (cassa o banca) e non anche i crediti vantati.

Nel calcolo dei 220.000,00 euro - la soglia per poter redigere un semplice rendiconto in luogo di un vero e proprio bilancio - **non sono comprese le entrate relative a disinvestimenti** e quindi le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni. Si pensi, ad esempio, alla vendita di un immobile o di una vettura o, ancora, di un bene (un quadro, un oggetto d'arte) messo in vendita ad un'asta di beneficenza.

Nel decreto citato, si trova lo schema di rendiconto e gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella **relazione di missione da produrre unitamente al rendiconto**.

Il rendiconto annuale deve essere **redatto e approvato dal Consiglio Direttivo** (o organo amministrativo) e **portato all'assemblea dei soci** per le conseguenti delibere nei termini statutari che non possono superare il 30 di giugno, data entro la quale bisogna depositare il documento al RUNTS.

Il decreto di attuazione, in materia di bilancio, non detta alcun indirizzo ma si limita a ricordare, all'articolo 8, comma 4, che, alla domanda di iscrizione nel RUNTS, oltre all'atto costitutivo e allo statuto registrato, dovrà essere allegato, **per gli enti già registrati esercitanti l'attività da uno o più esercizi, "rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione"**.

All'articolo 20, dedicato alla trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni successivamente all'iscrizione, si stabilisce che ciascun ETS sarà tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni indicate in sede di iscrizione e di depositare, tra gli altri atti, **"b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale"**. Nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti, tali atti dovranno essere depositati *"con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale"*.

Infine, all'articolo 20, comma 5, si stabilisce che il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale, devono essere **depositati entro il 30 giugno di ogni anno**, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, laddove si specifica che gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.

³⁵ Per scaricare il testo del documento, cliccare sul seguente link:

https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/filemanager/active/01469/2020_11_19_Il_bilancio_degli_enti_del_Terzo_settore.pdf?fid=1469

15.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTIE E TRIBUTI LOCALI

Il **regime fiscale degli ETS**, diversi dalle imprese sociali, è disciplinato dal CTS nel Titolo X (artt. 79-89). Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono l'applicazione agli ETS delle norme IRES di cui al Titolo II del TUIR, in quanto compatibili, rimanendo ancorata la soggettività fiscale di un ETS, come per il passato, alla commercialità o meno delle attività svolte.

Permane, dunque - secondo una studio dei commercialisti - una certa complessità del sistema tributario con l'introduzione di un vero e proprio "doppio binario" poiché gli ETS dovranno applicare **sia le nuove norme fiscali del CTS**, anche di tipo agevolativo, **sia le previsioni del TUIR**, tra cui quelle di determinazione della base imponibile IRES in quanto enti commerciali (capo II) ovvero non commerciali (capo III), fatte salve le disapplicazioni, le abrogazioni e previsioni di coordinamento generale (anche per i "non ETS") introdotte dal nuovo Codice.

Le disposizioni in materia di **imposte indirette e tributi locali** vengono dettate principalmente all'**articolo 82 del D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore).

L'articolo 82 del CTS disciplina in modo organico le agevolazioni relative a molteplici imposte indirette e tributi locali (nello specifico: imposta sulle successioni e donazioni; imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta di bollo; IMU; TASI; IRAP; altri tributi locali; imposta sugli intrattenimenti e tassa sulle concessioni governative) che, prima dell'attuazione della Riforma del Terzo settore, venivano perlopiù regolate all'interno dei singoli atti normativi riguardanti ciascun tributo.

L'**ambito soggettivo di applicazione** delle misure recate dall'art. 82 del CTS varia in funzione del singolo tributo, ma la maggior parte sono riferite sia agli ETS non commerciali che agli ETS commerciali, comprese le imprese sociali (per lo più con l'eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria) e le cooperative sociali che, a regime, diverranno imprese sociali di diritto.

Sotto il profilo temporale si evidenzia che l'art. 82 del CTS **è entrato in vigore il 1° gennaio 2018** e, quindi, anticipatamente rispetto alle altre misure fiscali della riforma, e per il periodo transitorio, intercorrente fra il 1° gennaio 2018 e il momento di operatività del Registro unico del Terzo settore (successivamente all'intervenuta autorizzazione della Commissione europea, di cui all'art. 101, comma 10, del CTS) le introdotte agevolazioni operano a favore dei soggetti considerati ETS nel periodo transitorio (art. 104, comma 1, del CTS), ossia: ODV, APS e ONLUS.

1. ENTI INTERESSATI (art. 82, comma 1)

Al comma 1 viene fissato l'ambito di applicazione: per quanto riguarda le imposte indirette e i tributi locali, le nuove disposizioni si applicheranno **a tutti gli Enti del Terzo settore (ETS), comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società.**

2. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (art. 82, comma 2)

Prevista l'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale** per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS, ovvero:

- A tutti gli ETS dall'entrata in vigore del RUNTS e a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea;
- In via transitoria già dal 1° gennaio 2018 per le ONLUS, APS e ODV iscritte nei rispettivi Registri utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi dell'articolo 8, comma 1).

3. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE (art. 82, comma 3 e 4)

Al **comma 3** è previsto che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, poste in essere da ETS, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società capitali, **le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.**

Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

A proposito dell'esenzione di cui all'articolo 82, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, nella parte in cui prevede **l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato**, è stato chiesto se ai sensi del Codice del Terzo settore l'esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi delle associazioni costituite come organizzazioni di volontariato **sia applicabile anche nelle more dell'iscrizione nel RUNTS** o, in attesa della sua operatività, nel registro di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991 considerato che solo a partire da tale momento l'ente acquisisce la qualificazione soggettiva di ODV, o se nella fase antecedente non debba ritenersi sussistere il presupposto soggettivo per l'applicazione del beneficio fiscale.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con **nota del 18 maggio 2020, Prot. 4314**³⁶, ha fatto presente che la citata disposizione di cui all'articolo 82, comma 3, del Codice, introdotta dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2018 (recante disposizioni integrative e correttive al codice del Terzo settore), **ha riproposto, con pedissequa formulazione, la previsione già contenuta nell'articolo 8, comma 1, della preesistente legge n. 266/1991.**

La volontà del legislatore, come esplicitato, peraltro, nella relazione illustrativa allo schema del menzionato provvedimento correttivo, era quella di **ripristinare l'esenzione dall'imposta di registro già prevista fino al periodo di imposta 2017**, ponendo in tal modo rimedio ad una carenza previsionale contenuta nell'originaria formulazione del Codice.

Sul punto, sotto la vigenza della legge n. 266/1991, l'Agenzia delle Entrate era intervenuta con la circolare n. 38/E del 1° agosto 2011, affermando come le ODV possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro **prima dell'iscrizione negli appositi registri**, avendo l'obbligo di comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia medesima che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo l'avvenuta iscrizione al pertinente registro delle ODV, fatto salvo il recupero delle imposte non pagate, con relativi interessi e sanzioni, nel caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione in parola.

Sul punto in questione la competente Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali dell'Agenzia delle entrate con nota del 28 aprile u.s. ha confermato la persistente attualità delle indicazioni fornite con la citata circolare del 2011, *"atteso che l'articolo 104, comma 1 del CTS prevede che le disposizioni di cui all'articolo 82 del CTS relative all'esenzione dell'imposta di registro, si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, tra le altre, alle ODV iscritte nei registri di cui alla citata n. 266 del 1991"*.

Alla luce di ciò – sottolinea il Ministero – *"un eventuale diniego dell'esenzione dall'imposta di registro non sarebbe conforme al contesto normativo sopra esposto, introducendo altresì un elemento di eterogeneità applicativa delle disposizioni codicistiche, che si pone in contrasto con il fine perseguito dal legislatore della riforma, di assicurare ai soggetti del Terzo settore l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale"*.

Al **comma 4** è previsto che **le imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applichino in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, indipendentemente che siano costituite in forma di società di capitali o meno, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Con l'art. 26 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105 (decreto correttivo) è stata confermata per le ODV l'esenzione da imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività.

4. IMPOSTA DI BOLLO (art. 82, comma 5)

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato **sono esenti dall'imposta di bollo.**

³⁶ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_4314_Nota_MLPS.pdf

A partire dal 1° gennaio 2018 usufruiscono dell'esenzione dell'imposta di bollo non solo le ODV, ma anche le APS.

E' stato inoltre chiarita **l'esenzione dell'imposta di bollo anche per le ONLUS**, esenzione che ricomprende qualsiasi tipo di documento sia cartaceo che informatico.

A questa esenzione potranno accedere, superato il Regime transitorio, tutti gli ETS non commerciali.

5. IMU e TASI (art. 82, comma 6)

Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore (così come definiti all'articolo 79, comma 5), destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto, **sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili** alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 e norme successive.

Con questo articolo viene ribadita **l'esenzione già prevista sia per l'IMU che per la TASI per gli immobili degli enti non commerciali destinati ad attività non commerciali**.

Da sottolineare però che la portata della norma è **limitata alle attività precedentemente elencate** (pari a **10 attività** – dalla lett. a) alla lettera j)) e non a tutte le attività di interesse generale (che sono pari invece a 26 attività), previste all'articolo 5 del Codice.

Quindi gli enti non commerciali dovranno avere prudenza nell'individuare l'attività correttamente svolta così da determinare se hanno diritto all'esenzione oppure no.

6. TRIBUTI LOCALI (art. 82, comma 7)

Per i **tributi diversi dall'IMU e dalla TASI**, è stata prevista la facoltà per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni di deliberare nei confronti degli ETS che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale **la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza** e dai connessi adempimenti.

Non si applica, quindi, alle cooperative sociali e alle imprese sociali.

All'articolo 88 dello stesso Codice è previsto che l'agevolazione rientri nei limiti degli aiuti cosiddetti "*de minimis*" e del Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Si ricorda che secondo il diritto europeo, sono "*de minimis*" gli aiuti di Stato che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo.

7. IRAP (art. 82, comma 8)

Le regioni e le Province autonome possono disporre nei confronti degli ETS, incluse le cooperative sociali ed **escluse le imprese sociali in forma di società capitali**, la **riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive**, di cui al D.Lgs. n. 446/1997, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (art. 82, comma 9)

Gli ETS, incluse le cooperative sociali ed **escluse le imprese sociali in forma di società capitali**, sono **esenti dall'imposta sugli intrattenimenti (ISI)** per le attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 620/1972, a condizione **che siano svolte occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**.

L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, alla SIAE.

9. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE (art. 82, comma 10)

Gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono **esenti dalle tasse sulle concessioni governative** di cui al D.P.R. n. 641/1972.

LINK:

[Per scaricare il testo del nota ministeriale n. 4314/2020 clicca qui.](#)

16.

LA PUBBLICITA' E L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO

16.1. L'opponibilità degli atti depositati

L'articolo relativo alla opponibilità degli atti depositati è l'**articolo 52 del D.Lgs. n. 11/2017**, il quale recita testualmente: "*1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore **sono opponibili ai terzi** soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, **a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.***

*2. Per le **operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione** di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.*"

Gli stesi concetti vengono ripresi dai **commi 1 e 2, dell'articolo 26** del decreto di attuazione in commento.

L'articolo 52 attribuisce alla pubblicazione nel RUNTS degli atti, per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, l'**effetto di essere opponibili ai terzi**. Tuttavia, sempre a norma dello stesso articolo, **sono opponibili ai terzi anche gli atti non pubblicati**, qualora si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

E' prevista infine la sterilizzazione degli effetti della pubblicazione per le operazioni compiute nei quindici giorni dalla pubblicazione, a favore dei terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Si tratta ovviamente di un sistema di **pubblicità legale** - analogo a quello dell'art. 2448 C.C. per le società capitalistiche - fondato sulla **tipicità degli atti da pubblicare**: solo la pubblicazione degli atti per i quali è prevista la pubblicazione (che quindi devono ritenersi un numero chiuso, dato dai soli atti per i quali l'obbligo di pubblicazione è previsto dalla legge) produce gli effetti di opponibilità previsti dalla legge. Si tratta di una forma di **pubblicità dichiarativa** (l'effetto della pubblicazione è quello della opponibilità) diversa dalla pubblicità costitutiva, come può reputarsi, almeno ai fini dell'acquisto della qualifica di ETS e/o dell'acquisto della personalità giuridica dell'ETS, la prima iscrizione nel RUNTS.

Anche in questo caso – come fa notare lo studio n. 104/2020 del CNN – **il legislatore del CTS si è ispirato alla disciplina delle società di capitale**. Nel caso specifico il riferimento è all'art. 2448 del Codice Civile in tema di società per azioni, il quale recita testualmente: "*1. Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese **sono opponibili ai terzi** soltanto dopo tale pubblicazione, **a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.***

*2. Per le **operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione** di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.*"

16.2. La consultazione del Registro

Per quanto riguarda la **consultazione del Registro** è necessario fa riferimento ai commi 3 e 4 del citato articolo 26 del decreto di attuazione in commento, nei quali vengono fissati i segue punti:

- a) la consultazione del Registro avviene da parte dei terzi **in via telematica**, attraverso il portale dedicato;
- b) le **pubbliche amministrazioni** possono accedere, **gratuitamente**, anche in modalità interoperabile tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a norma del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- c) **le pubbliche amministrazioni non possono richiedere agli ETS atti o documenti che risultano già depositati al RUNTS;**
- d) le **modalità di consultazione** e le **relative limitazioni** sono specificamente individuate nell'Allegato tecnico A.

Il RUNTS, in quanto **archivio informatico unitario** in cui è raccolto e registrato un insieme di atti e di informazioni omogeneo e predefinito per tutti gli ETS, si compone di dati strutturati in formato elaborabile e di documenti elettronici.

Dati e documenti ne compongono il patrimonio informativo.

Gli **atti e i documenti depositati in formato elettronico** sono i seguenti:

- 1) *Atto costitutivo (se esistente e disponibile);*
- 2) *Statuto;*
- 3) *Bilancio d'esercizio;*
- 4) *Bilancio sociale;*
- 5) *Provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica;*
- 6) *Rendiconti delle raccolte fondi;*
- 7) *Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;*
- 8) *Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;*
- 9) *Gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.*

Le informazioni pubblicate relativamente agli ETS in base alla specifica sezione possono essere consultate **dagli ETS, da tutte le Pubbliche Amministrazioni, da tutti i terzi interessati.**

L'accesso alla consultazione delle informazioni e degli atti presenti nel RUNTS è **libero**.

È resa disponibile altresì una **funzione di ricerca** non soggetta a tracciatura che fornisce un set di informazioni minime, tra le quali:

- *codice fiscale;*
- *denominazione;*
- *provincia sede;*
- *eventuale esistenza dichiarazione di accreditamento al 5 per 1000.*

17.

REGISTRO DELLE IMPRESE E RUNTS

Affinità e differenze - Scambio di comunicazioni

All'articolo 29 del decreto attuativo del RUNTS vengono anche delineate quelle che sono le modalità di **comunicazione tra il RUNTS e il Registro imprese e tra RUNTS e le Pubbliche Amministrazioni**.

17.1. Affinità e differenze tra RUNTS e Registro imprese

Nei confronti degli Enti del Terzo settore, il RUNTS eserciterà molte delle funzioni proprie del Registro delle imprese nei riguardi delle società di capitali e di persone.

Lo abbiamo già visto in materia di controllo sulla regolarità formale sugli atti e documenti da depositare (al Punto 8); sui regimi di pubblicità dichiarativa degli atti depositati (al Punto 14); sull'acquisizione della personalità giuridica tramite l'iscrizione nel Registro (al Punto 6)

Tuttavia, esistono anche **rilevanti differenze**.

In primo luogo il RUNTS esercita **specifici controlli triennali sugli Enti iscritti**, previsti dagli articoli 51 e 93 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 21 del decreto 15 settembre 2020. Tali controlli sono volti a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione anche con riferimento al perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte dall'ente nonché alla specifica sezione di appartenenza.

Per l'esecuzione dei controlli il RUNTS può effettuare anche verifiche in loco con la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni ed enti locali.

Tali funzioni, anche in relazione ai diversi obiettivi propri di società ed enti, **non sono delegate al Registro delle imprese**.

Ai controlli attribuiti al RUNTS e non al Registro delle imprese consegue anche un **diverso apparato sanzionatorio**, previsto agli articoli 48, comma 5 e 91 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Per tale argomento rimandiamo a quanto già scritto al Punto 1.

Altra differenza piuttosto rilevante è quella che si rinviene nei **poteri di cancellazione** degli enti iscritti concessi al RUNTS rispetto a quelli attribuiti (nonostante le recenti modifiche apportate dall'art. 40 della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020) al Registro delle imprese.

Secondo quanto disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 117/2017, con dettagli operativi rinvenibili nell'art. 23 del decreto attuativo in commento, al RUNTS (come vedremo più approfonditamente al successivo Punto 16) viene concesso di provvedere autonomamente alla cancellazione degli enti:

*- in caso di **decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni obbligatorie;***

*- quando vengono accertate d'ufficio, anche a seguito di verifiche effettuate da altre amministrazioni, la **carenza o il venir meno dei requisiti necessari per la permanenza al Registro.***

Tali prerogative non sono concesse al Registro delle imprese, che di norma può provvedere alla cancellazione di imprese o società solo nei casi di conclamata inattività di queste ultime, anche in fase liquidatoria. All'ultimo comma dell'art. 2490 C.C. viene infatti stabilito che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

17.2. Lo scambio di comunicazioni tra il RUNTS e il Registro delle imprese

Tra il Registro delle imprese e il RUNTS ci saranno contatti e comunicazioni per il motivo che determinati Enti, quali le **imprese sociali**, le **cooperative sociali** e le **società di mutuo soccorso** risultano iscritte in sezioni speciali del Registro delle imprese, in applicazione di specifiche normative e che contemporaneamente possono essere iscritte anche nel RUNTS, alle rispettive sezioni d) e f).

Le **imprese sociali** sono regolamentate dal D.Lgs. n. 112 del 2017, le **cooperative sociali**, dalla legge n. 381 del 1991, mentre le **società di mutuo soccorso** sono regolamentate dalla legge n. 3818 del 1886.

Per tali enti - secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, del decreto di attuazione - **il requisito dell'iscrizione nella sezione del Registro delle imprese è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS.**

Per la procedura di iscrizione nel RUNTS delle società di mutuo soccorso facciamo rinvio al Punto 5.

La comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese sociali o comunque iscritti nel Registro imprese avviene secondo le modalità definite nell'Allegato tecnico A.

L'iscrizione nel RUNTS da parte degli **enti iscritti nel Registro imprese diversi dalle imprese sociali**, si avvale del **collegamento funzionale con il Registro Imprese** al fine di consentire l'allineamento dei dati anagrafici ed amministrativi in esso iscritti.

I dati relativi alle **imprese sociali**, iscritte nell'apposita sezione del Registro Imprese, presenti in quest'ultimo, sono resi accessibili attraverso il RUNTS.

Sono inoltre resi disponibili gli **statuti, i bilanci di esercizio e i bilanci sociali**.

Gli stessi dati e documenti sono resi disponibili con riferimento agli **Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale**, iscritti anche nel Registro delle imprese.

L'aggiornamento dei dati relativi a questi ETS, avviene mediante la presentazione di una **apposita istanza telematica al Registro delle imprese**, il quale provvede, in automatico, ad aggiornare anche i dati dell'ETS nel RUNTS.

Il richiedente, limitatamente ai soli dati previsti nel presente decreto e per i quali non vi sia la disponibilità a procedere con l'aggiornamento di cui si è detto, presenta **istanza di integrazione e aggiornamento al RUNTS** nelle modalità specificamente individuate nell'Allegato tecnico A.

Per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il Registro imprese riporta il **numero di repertorio assegnato a ciascun ente al momento dell'iscrizione nel RUNTS.**

Il Registro Imprese aggiorna tempestivamente - **entro 5 giorni** dall'avvenuta variazione ivi iscritta - il RUNTS.

In particolare, si applica l'articolo 4 comma 2 del decreto interministeriale del 16 marzo 2018 (*Nuove modalità d'iscrizione dell'impresa sociale nel registro imprese*), emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, dove si stabilisce che, ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del Registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del Registro delle imprese, all'ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

17.3. Lo scambio di comunicazioni tra il RUNTS e le altre Pubbliche amministrazioni

La **comunicazione dei dati tra il RUNTS e le Pubbliche Amministrazioni** avviene secondo modalità individuate da **apposite convenzioni** stipulate tra il Ministero e le medesime amministrazioni.

Fermo restando, per gli enti iscritti nell'apposita sezione «Imprese sociali» del Registro delle imprese, le modalità di interlocuzione con le amministrazioni competenti definite dalla normativa in materia di Registro delle imprese, i terzi possono accedere a statuti, bilanci e informazioni di cui al presente decreto relativi alle imprese sociali nelle modalità definite nell'Allegato tecnico A.

Il **deposito dei bilanci** da parte degli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, **assolve l'obbligo di deposito presso il RUNTS.**

18.

LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO **LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE**

Peculiare è la disciplina della **cancellazione dell'ETS dal Registro**, che si rinvia negli **articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 117/2017** e nel Titolo IV del decreto attuativo (articoli 23, 24 e 25) e della **migrazione in altra sezione** quando l'Ente abbia perso i requisiti per restare iscritto in una delle sezioni del Registro, che si rinvia nell'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e nell'art. 22, decreto di attuazione.

18.1. La cancellazione dal registro

18.1.1. I presupposti della cancellazione

Due sono i quadri normativi da cui attingere i presupposti per la cancellazione di un ETS dal RUNTS: quello dettato dal **D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore - artt. 48, comma 4; 49; 50; 94, commi 2 e 3) e quello dettato dal **D.M. 15 settembre 2020** (decreto attuativo - artt. 23, 24 e 25).

1) Secondo quanto stabilito dall'**articolo 50 del D.Lgs. n. 117/2017**, la **cancellazione** avviene a seguito:

- a) di presentazione di **istanza motivata** da parte dell'ente, che intende **rinunciare alla qualifica di ETS**;
- b) dell'**accertamento d'ufficio** (quali: le verifiche riguardanti le informazioni antimafia; gli accertamenti svolti da altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017);
- c) di **provvedimenti dell'autorità giudiziaria o tributaria**,
- d) dello **scioglimento** o dell'**estinzione dell'ente**, con deposito del bilancio finale di liquidazione (art. 49, D.Lgs. n. 117/2017);
- e) della **carenza o del venir meno dei requisiti necessari** per la permanenza nel RUNTS.

Al comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017 viene, inoltre, previsto un ulteriore presupposto della cancellazione dal RUNTS: l'ente può venire cancellato dal Registro nel caso in cui - a seguito di un **mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti** nonché di quelli relativi alle **informazioni obbligatorie**, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 49 del Codice - dopo essere stato diffidato ad adempiere in merito, **non vi provvede entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente**.

2) Secondo quanto disposto dall'**articolo 23, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020**, la cancellazione dal RUNTS viene disposta dal competente Ufficio del RUNTS nei seguenti casi:

- a) **presentazione di istanza motivata di cancellazione** da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando ad operare ai sensi del Codice civile;
- b) **deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria** ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del Codice civile;
- c) **acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi** adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS;
- d) **accertamento d'ufficio**, anche derivante da attività svolta da altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'art. 94, comma 2, del Codice, della **carenza o del venir meno dei requisiti necessari** per la permanenza nel RUNTS.

Se l'accertamento deriva da attività svolte da altre amministrazioni, gli esiti delle stesse devono avere caratteri di definitività.

Rientrano tra gli accertamenti d'ufficio le verifiche riguardanti le informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6 del Codice;

- e) **inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS**, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto.

Al successivo comma 2 viene, inoltre, precisato che **non costituisce causa di cancellazione dal Registro**, il venir meno dei requisiti per una sola delle sezioni nel caso di ETS iscritto **contemporaneamente nella sezione "Reti associative" e in altra sezione del RUNTS**.

Facendo un'operazione di sintesi, dal quadro normativo sopra riportato, i presupposti per la cancellazione di un ETS dal Registro Unico possono essere così individuati:

- a) **presentazione di istanza motivata di cancellazione** da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando ad operare ai sensi del Codice civile;
- b) **deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria** ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del Codice civile;
- c) **estinzione o scioglimento dell'ente** con deposito del bilancio finale di liquidazione;
- d) **acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi** adottati dalla **competente autorità giudiziaria o tributaria** da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS;
- e) **accertamento d'ufficio**, anche derivante da attività svolta da altre amministrazioni, compresa l'amministrazione finanziaria, della **carenza o del venir meno dei requisiti necessari** per la permanenza nel RUNTS.
- f) **inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS**, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto.

18.1.2. Il procedimento di cancellazione

Il **procedimento di cancellazione** viene regolamentato dall'articolo 24 del decreto ministeriale 15 settembre 2020.

Il provvedimento di cancellazione viene **adottato dall'Ufficio competente del RUNTS**.

Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS è condotta **dall'Ufficio statale del RUNTS**.

Le imprese sociali, anche costituite in forma di cooperative sociali e le società di mutuo soccorso seguono la disciplina dettata in materia di tenuta delle apposite sezioni del Registro delle imprese presso cui sono iscritte.

Nel caso di **presentazione di istanza motivata di cancellazione** da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, l'Ufficio competente del RUNTS, acquisita la delibera assunta dal competente organo dell'ente procede alla cancellazione dal Registro.

In questo caso, l'ente cancellato dal RUNTS che vuole continuare a operare ai sensi del Codice civile dovrà preventivamente **devolvere il proprio patrimonio**, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale (artt. 9 e 50, comma 2, D.Lgs. n. 117/2027; art. 25, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

Allo stesso modo, nel caso di cancellazione a seguito di **deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria**, l'Ufficio competente del RUNTS disporrà la cancellazione dal Registro una volta adempiuti gli obblighi di devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del Codice.

Nel caso l'esistenza di una delle **cause di estinzione o scioglimento dell'ente** venga **accertata anche d'ufficio**, il RUNTS competente ne deve dare comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del RUNTS presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del RUNTS per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro (art. 49, D.Lgs. n. 117/2017).

Nei casi di **acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi** adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS e di **accertamento d'ufficio carenza o del venir meno dei requisiti**, l'ufficio competente dovrà avviare il procedimento di cancellazione **dandone comunicazione motivata all'ente**.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione l'Ente potrà far pervenire le proprie osservazioni o documentazione che l'Ufficio competente dovrà valutare prima di adottare il provvedimento di cancellazione o, in alternativa, in presenza delle condizioni di legge, potrà presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS ai sensi dell'art. 22 del decreto.

Il procedimento di cancellazione **deve concludersi entro i sessanta giorni** successivi alla ricezione da parte dell'Ufficio competente delle osservazioni formulate dall'ente o, in mancanza, successivi alla scadenza dei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione o del termine assegnato con diffida.

Nel caso di ETS iscritto **contemporaneamente nella sezione "Reti associative" e in altra sezione**, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS deve essere condotta dall'Ufficio statale del RUNTS (art. 24, comma 7, decreto 15 settembre 2020).

Abbiamo visto in precedenza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del decreto, in caso di ETS iscritto **contemporaneamente nella sezione "Reti associative" e in altra sezione del RUNTS**, il venir meno dei requisiti per una sola delle sezioni **non costituisce causa di cancellazione dal Registro**.

In questo caso, come viene precisato al comma 7 dell'art. 24 del decreto, **qualora la carenza dei requisiti riguardi l'altra sezione**, l'Ufficio statale dovrà comunicare all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente l'esito dell'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente da tale sezione.

Qualora, invece, la carenza riguardi la sezione "Reti associative", l'Ufficio statale deve procedere alla cancellazione dalla stessa.

Per effetto del provvedimento di cancellazione dalla sezione "Reti associative" e con la medesima decorrenza, l'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS operante sul territorio ove l'ente ha la propria sede legale diviene Ufficio competente del RUNTS.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal RUNTS, è ammesso ricorso **avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio** (art. 50, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017).

Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS è competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (art. 24, comma 9, D.M. 15 settembre 2020).

18.1.3. Le conseguenze della cancellazione dal RUNTS

Le **conseguenze della cancellazione dal RUNTS** vengono specificate all'art. 25 del decreto di attuazione.

Il primo adempimento a cui è tenuto un ETS che intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, è quello di **dovolvere il proprio patrimonio**.

Ricordiamo che per l'attribuzione della personalità giuridica è necessario che l'ente abbia un **requisito patrimoniale minimo, liquido e disponibile** di **15.000 euro** per le associazioni e di **30.000 euro** per le fondazioni. Dell'argomento abbiamo già parlato al Punto 9, a cui facciamo rinvio.

L

L'ente che intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, **continuare a operare** ai sensi del Codice civile deve **preventivamente devolvere il proprio patrimonio**, ai sensi dell'articolo 9 del Codice, **ad altri enti del Terzo settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, **previo parere positivo dell'Ufficio competente** (da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dall'Ente) e **limitatamente** all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS la **richiesta di parere** sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.

La norma prevede la nullità di qualsiasi atto di devoluzione ad altri enti del patrimonio dell'Ente **in assenza o in difformità del parere** e introduce la regola del **silenzio assenso** se il parere non è rilasciato nel termine sopra indicato (art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017; art. 25, commi 1, 2 e 3, decreto attuazione).

Non solo, al comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 117/2017, in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro**.

Per gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS (art. 25, comma 1, secondo periodo, decreto attuazione).

A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli **enti che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000** e la cui iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, del Codice, l'Ufficio del RUNTS competente, entro quindici giorni dall'adozione, dovrà comunicare il provvedimento di cancellazione alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente (art. 25, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

La cancellazione dal RUNTS delle **società di mutuo soccorso**, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, determina la devoluzione secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (art. 25, comma 5, decreto attuazione), secondo il quale, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, **il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso** ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Per l'argomento si rimanda al Punto 5.

Per le **imprese sociali** e per le **cooperative sociali** si applicano le norme speciali relative a tali tipologie di enti (art. 25, comma 6, decreto attuazione).

La cancellazione dal RUNTS comporta il **divieto di utilizzo** nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi dell'acronimo "ETS" e della locuzione "Ente del Terzo Settore" e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti.

L'illegittimità riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione (art. 25, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

Per l'argomento si rimanda al Punto 12.

La cancellazione dal RUNTS **non preclude una nuova successiva iscrizione** in esso da parte del medesimo ente (art. 25, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

18.2. La migrazione in altra sezione

Ricorre il processo della "**migrazione in altra sezione**" - secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 22, del decreto ministeriale 15 settembre 2020 - **quando vengono meno i requisiti per l'iscrizione** dell'Ente del Terzo settore in una sezione del Registro (anche a seguito di modifiche statutarie) ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del registro stesso.

In questo caso l'ente interessato deve presentare all'Ufficio competente del RUNTS "**richiesta di migrazione**"; deve cioè presentare apposita domanda di essere iscritto in diversa sezione con le modalità e i termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale (articolo 9 o articolo 16, se l'ente risulti dotato di personalità giuridica).

2a) La "migrazione" è sempre possibile anche una volta ottenuta l'iscrizione. Infatti, a seguito di modifiche statutarie introdotte successivamente all'iscrizione in un'apposita sezione, un ETS può richiedere l'iscrizione in altra sezione maggiormente coerente con le modifiche statutarie introdotte.

La **migrazione in altra sezione del RUNTS** diventa, invece, **obbligatoria** qualora l'ufficio competente del RUNTS rilevi motivazioni per cui l'ente non è più in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui l'ente è iscritto (art. 22, comma 2, decreto attuativo).

2b) In caso di presentazione di una **richiesta di migrazione in una diversa sezione del RUNTS**, fino alla conclusione del relativo procedimento l'ente mantiene i benefici derivanti dall'iscrizione alla sezione di provenienza.

Nel caso in cui il procedimento **si concluda con esito positivo**, l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte contestualmente e senza soluzione di continuità.

Nel caso, invece, la richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS **non venga accolta**, il competente Ufficio del RUNTS valuta la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS previo avvio di un procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 24 (art. 22, comma 4, decreto attuativo).

Sulla richiesta di migrazione si esprime l'ufficio con le stesse modalità previste per l'iscrizione nel Registro.

2c) La migrazione in altra sezione **non comporta effetti ai sensi della devoluzione del patrimonio** (art. 22, comma 3, decreto attuativo).

In caso, infatti, di migrazione di un ETS da una ad altra sezione del RUNTS l'appartenenza al Terzo settore permane "senza soluzione di continuità" e, pertanto, tale fenomeno non determina alcuna conseguenza

relativa al patrimonio dell'ente, dovendosi escludere in radice la ricorrenza di un obbligo di devoluzione, previsto, invece, dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, per il caso della cancellazione dal RUNTS.

2d) Una particolare causa di "migrazione" è quella prevista per le **Organizzazioni di volontariato** e le **Associazioni di promozione sociale**, in relazione all'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione, il **numero degli associati divenga inferiore a quello stabilito**, rispettivamente, dall'art. 32, comma 1, e dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS), **senza che si provveda alla sua reintegrazione entro un anno**.

Le organizzazioni di volontariato devono, infatti, essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato; mentre le associazioni di promozione sociale devono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso **deve essere integrato entro un anno**, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato viene **cancellata dal Registro unico** nazionale del Terzo settore **a meno che non venga presentata una richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo Registro** (artt. 31, comma 1-bis e 35, comma 1-bis, D.Lgs. n. 117/2017, introdotti dal D.Lgs. n. 105/2018).

19.

CONTROLLI E VIGILANZA SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

APPARATO SANZIONATORIO

19.1. Le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ai sensi dell'**articolo 7 della legge delega n. 106 del 18 giugno 2016**, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, *"sono esercitate dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate ..."*.

Ai sensi dell'**art. 92 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS)**, al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile degli ETS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal codice e monitora lo svolgimento delle attività degli uffici del RUNTS operanti a livello regionale;
- b) promuove l'autocontrollo degli enti del terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato (Csv);
- c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul sistema di registrazione degli enti sull'autocontrollo e sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del terzo settore. A tal fine, acquisisce anche le relazioni delle autorità locali sull'attuazione del RUNTS e dell'Organismo nazionale di controllo.

I controlli sugli Enti del terzo settore (ETS) sono finalizzati ad accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel RUNTS;
- e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, a essi attribuite.

19.2. Le competenze degli Uffici regionali o provinciali

Presso il Ministero, nonché presso ciascuna regione e provincia autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata «Ufficio statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del RUNTS.

L'«**Ufficio statale**» è la struttura che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce l'«Ufficio statale del RUNTS»;

L'«**Ufficio regionale**» è la struttura che presso ciascuna regione gestisce l'«Ufficio regionale del RUNTS»;

L'«**Ufficio provinciale**» è la struttura che presso la Provincia autonoma di Trento e presso la Provincia autonoma di Bolzano gestisce l'«Ufficio provinciale del RUNTS».

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del D.M. 15 settembre 2020, ciascun Ufficio regionale o provinciale competente del RUNTS vigila sugli ETS aventi sede legale sul proprio territorio, con riguardo a:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS); il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS.

Lo stesso ufficio può disporre accertamenti documentali, visite ed ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici territoriali o di altre Amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 20 del D.M. 15 settembre 2020, il competente Ufficio del RUNTS può provvedere a modificare d'ufficio informazioni o a iscrivere atti a lui pervenuti anche da altre amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attività di revisione e controllo.

In caso di irregolarità, l'ufficio del RUNTS adotta le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 117 del 2017:

- **da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro** per violazione del **divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve**, a carico di tutti i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione (art. 91, comma 1);
- **da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro** in caso di violazione delle norme sulla devoluzione del **patrimonio** residuo, a carico di tutti i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione (art. 91, comma 2);
- **da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro** per l'utilizzo illecito delle denominazioni di "Ente del Terzo settore" o "Associazione di promozione sociale" o di "Organizzazione di volontariato" oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV.

La sanzione è **raddoppiata** se il fine dell'illecito è ottenere da terzi denaro o di altre utilità.

Per la **omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi** nei confronti del RUNTS, viene prevista l'**applicazione dell'articolo 2630 Codice civile** (art. 48, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

Pertanto, per il mancato o incompleto deposito nel RUNTS degli atti prescritti, è prevista, a carico degli amministratori, una sanzione pecuniaria **da 103,00 euro a 1.032,00 euro**.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Le sanzioni sono versate nel bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017).

19.3. Le competenze delle altre Amministrazioni pubbliche

Sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie o dei beni concessi agli ETS da parte delle Amministrazioni Pubbliche, vigilano le amministrazioni stesse.

L'amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo sull'applicazione della normativa fiscale, avvalendosi anche delle notizie trasmesse dall'ufficio del RUNTS nell'effettuazione dei controlli di sua competenza.

L'atto di accertamento deve essere preceduto, a pena di nullità, da un invito all'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

L'amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette gli atti all'ufficio del RUNTS, che valuta se ricorrono i presupposti per la cancellazione dal Registro.

19.4. Il Consiglio Nazionale del Terzo settore

Il **Consiglio nazionale del terzo settore** – istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, **con il supporto delle reti associative nazionali** (art. 60, comma 1, lett. e)).

19.5. Casi specifici

19.5.1. Imprese sociali

Secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3, dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 112/2018, per le funzioni ispettive sulle imprese sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva **almeno una volta all'anno** sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di **società cooperativa** è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva (comma 5).

In caso di accertata violazione delle disposizioni, il soggetto esercente l'attività ispettiva diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine (comma 6).

In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il Ministero vigilante può **nominare un commissario ad acta**, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto (comma 7).

Nel caso di **irregolarità non sanabili o non sanate** il Ministro vigilante **dispone la perdita della qualifica di impresa sociale**.

Con lo stesso provvedimento viene altresì disposto che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti, è devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

Il provvedimento viene trasmesso al Registro delle imprese ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione (comma 8).

Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 è ammesso **ricorso dinanzi al giudice amministrativo** (comma 9).

19.5.2. Le fondazioni del Terzo settore

Le fondazioni di terzo settore, come tutte le fondazioni, sono soggette a **controlli dell'autorità governativa**. In questo caso, tali controlli sono esercitati dall'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore.

19.5.3. I Centri Servizi per il Volontariato (CSV)

I Centri Servizi per il Volontariato (CSV) sono oggetto - secondo quanto disposto dagli articoli 64 e 65 del D.Lgs. n. 117/2017 - di ulteriori controlli da parte dell'**Organismo nazionale di controllo (ONC)**, che opera anche attraverso le sue articolazioni territoriali, gli **Organismi territoriali di controllo (OTC)**.

Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 117/2017, **in presenza di irregolarità**, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari.

L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:

- a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;
- b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso **ricorso dinanzi al giudice amministrativo**.

19.5.4. Il 5 per mille

Ai sensi dell'**articolo 8 del D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017** ³⁷, i beneficiari del riparto del contributo del 5 per mille sono soggetti a obblighi di **rendicontazione e trasparenza**:

- entro 1 anno dalla ricezione delle somme, essi devono redigere un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- il rendiconto deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni all'amministrazione erogatrice;
- entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto;
- entro 7 giorni dalla pubblicazione devono darne comunicazione all'amministrazione.

In caso di violazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia dispone una **sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito** (art. 8, comma 3).

Altri doveri di trasparenza sono posti a carico dell'amministrazione erogatrice, che:

- entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, pubblica sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti che hanno ricevuto il contributo e dei relativi importi;
- entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del beneficiario degli importi percepiti e del rendiconto, pubblica sul proprio sito web il link al sito web del beneficiario.

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

³⁷ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 111/2017, cliccare sul seguente link:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;111!vig=>

RIFERIMENTI NORMATIVI

Argomento	Riferimenti Normativi - Articoli		
	D.Lgs. n. 117/2017	D.Lgs. n. 112/2017	D.M. 15/09/2020
- Accesso ai dati del Registro			26
- Accesso al credito agevolato	67		
- Accesso al Fondo sociale europeo	69		
- Adeguamento statuti	101	17	
- Anagrafe delle ONLUS			34
- Assemblea	24-25		
- Assenza di scopo di lucro	8	3	
- Associazioni di promozione sociale (APS)	22-35-36		
- Iscrizione			8-9
- Regime forfettario	86		
- Regime fiscale	85-86		
- Sostegno alle attività	75		
- Trasmigrazione			32-33
- Associazioni di promozione sociale nazionali			32-33
- Associazioni riconosciute e non	20-22-98		
- Adeguamenti statutari e forma dell'atto	101	2	
- Attività	5-6		
- Attività commerciale			13-29
- Atto costitutivo e statuto	21-48		
- Atti modificativi	22-48		20
- Bilanci e rendiconti	48	9	20
- Bilancio d'esercizio	13	9	29
- Bilancio sociale	14		
- Cabina di regia	97		
- Cancellazione dal Registro	50		23
- Procedimento di cancellazione dal RUNTS			24
- Conseguenze della -			25
- Cariche sociali		7	
- Centri di servizio per il volontariato (CSV)	61-62-63-66		
- Consiglio Nazionale del Terzo settore	58-59-60	17	
- Consultazione del Registro			
- Controlli fiscali	94		
- Controllo degli atti sugli ETS	92-93		16
- Controllo del Notaio sugli atti	22		16-17-18-19
- Convenzioni con amministrazioni pubbliche	56		
- Cooperative sociali		1-17	
- Denominazione sociale e acronimi	12	6	7-25
- Denuncia al Tribunale e all'organo di controllo	29		
- Devoluzione del patrimonio			
- Disposizioni fiscali			
- Distribuzioni di utili e destinazione del patrimonio	8		
- ENTI TERZO SETTORE	4		
- Assemblea	24-25		
- Assenza scopo di lucro	8		

- Attività	5-6		
- Atto costitutivo e statuto	21-22		
- Consiglio nazionale del Terzo settore	58-59-60		
- Controlli fiscali	94		
- Controllo e vigilanza	22		
- Convenzioni con PP.AA.			
- Denominazione e acronimi			7
- Devoluzione del patrimonio	9		
- Distribuzioni di utili	8		
- Disposizioni fiscali		16	
- Imposte e tributi	79-82		
- Informativa antimafia	48		20
- Iscrizione nel RUNTS	11		8-9
- Libri sociali obbligatori	15		
- Misure fiscali e sostegno economico			
- Organo di amministrazione	26-27-28		
- Organo di controllo – revisione legale	29-30-31		
- Procedura di iscrizione nel RUNTS	47		
- Raccolta fondi	7		
- Rapporti con gli enti pubblici – Convenzioni	55-56		
- Registri e Albi attuali			
- Scritture contabili e bilanci	13-14		
- Soci (ammissione – esclusione)	23		
- Svolgimento di attività di impresa			
- Utilizzo della locuzione o dell’acronimo	12		
- Vigilanza e monitoraggio	92-93		
- Enti filantropici	37-38-39		
- Regime fiscale	84		
- Enti della protezione civile			11
- Enti religiosi civilmente riconosciuti	4		14-15-34
- Erogazioni liberali	83		
- Finanziamenti e sostegno	72-73-74-75		
- Fondazioni	20-22-30-98		20
- Impresa sociale	40		
- Adeguamento dello statuto	101	17	
- Amministrazione		7	22-34
- Assenza di scopo di lucro		3	
- Attività		2	
- Bilancio (d’esercizio e sociale)		9	
- Cariche sociali		7	
- Costituzione		5	
- Denominazione		6	
- Destinazione utili		3-16	
- Devoluzione del patrimonio		12-14	
- Fondo per la promozione delle -		16	
- Fusione, scissione, trasformazione		12	
- Gruppi di imprese		4	
- Informazioni antimafia	48		20
- Iscrizione nel RUNTS			3-22-34
- Misure fiscali e di sostegno		18	
- Monitoraggio e controllo		15	8-9
- Nozione		1	
- Organo di controllo		10	
- Procedure concorsuali		14	

- Ricorsi		15	
- Scritture contabili	13-87	9	
- Soci (ammissione – esclusione)		8	
- Struttura proprietaria		4	
- Iscrizioni (domanda e procedimento)	15		8-9
- Libri sociali obbligatori	85		
- Migrazione in altra sezione	50		22
- Misure fiscali e sostegno economico	75		
- Monitoraggio, vigilanza e controllo sugli ETS	92-93		
- ONLUS			34
- Anagrafe Unica delle -			34-38
- Perdita della qualifica e devoluzione del patrimonio			38
- Procedimento di iscrizione nel RUNTS			38
- Organismo Nazionale di Controllo (ONC)	64-66-95		
- Organismi territoriali di controllo (OTC)	65-66		
- Organizzazioni della società civile (OSC)	5		
- Organizzazione di volontariato (OdV)	32-33-34		
- Regime fiscale	84-86		35
- Organizzazioni non governative (ONG)	5		
- Organo di amministrazione	26-27-28	7	
- Composizione			
- Sanzioni			
- Organo di controllo (nomina)	29-30-31	10	
- Patrimoni destinati ad uno specifico affare			
- Patrimonio minimo contabile	10-22	12	
- Verifica della sussistenza	22		
- Devoluzione del -	8		
- Personalità giuridica (acquisto della -)	9-22		15-18-20-25
- Posta elettronica certificata (PEC)			6
- Portale del RUNTS			6-37
- Procedura di iscrizione nel Registro	47-48		9
- Protocollo e conservazione delle istanze			27
- Pubblicità legale (opponibilità ai terzi)	52		26
- Raccolta fondi	7		
- Regime fiscale	7-78-79-80		
- Registro delle imprese e RUNTS			29
- Registri delle persone giuridiche private			15
- Registri delle APS e ODV			38
- Rendiconto per cassa			20
- Reti associative	41-101		
- Procedura di iscrizione nel RUNTS			10
- Ufficio competente			
- Revisione legale dei conti			
- Revisione d'ufficio	31		21
- Revisione periodica del RUNTS	51		
- Ricorsi	47-50		24
- Risorse finanziarie	72-73-74-75		
- RUNTS	45		
- Accesso ai dati del -			26
- Avvio di popolamento iniziale			30

- Cancellazione dal Registro	50		23-24-25
- Consultazione del -			29
- Contenuto del -	48		29
- Controllo degli atti da parte dell'Ufficio			16
- Deposito degli atti - Controllo del Notaio			16-17-18-19
- Deposito atti modificativi			20
- Effetti dell'iscrizione			7
- Finalità			1
- Formato atti e documenti			All. B
- Funzionamento del -	53		4
- Gestione informatica			6-28
- Informativa antimafia			36
- Iscrizioni	47		8
- Migrazione in altra sezione	50		22
- Modalità di trasferimento			20
- Operatività del -			30
- Popolamento iniziale			30
- Portale del -			6-37
- Procedimento di cancellazione			24
- Procedimento di iscrizione			9
- Protocollo e conservazione delle istanze			27
- Pubblicità e accesso ai dati			37
- Pubblicità legale (efficacia della -)	52		20-26
- Registro imprese e -			29
- Revisione periodica	51		21
- Ricorsi	47-50		24
- Sanzioni	48-91		
- Scambio di comunicazioni tra Registro imprese e RUNTS			29
- Scambio di comunicazioni con altre PP.AA.			29
- Scioglimento - Estinzione	49		
- Sezioni	46		3
- Struttura	46		3
- Ufficio competente	47		3-4-5-6
- Tempistica di attuazione			30
- Trasmigrazione dei registri esistenti	54		31-32
- Sanzioni	48-91		
- Scioglimento e estinzione degli Enti	49		
- Scritture contabili	87	9	
- Soci (ammissione - esclusione)	23	8	
- Social bonus	81		
- Società di Mutuo Soccorso (SOMS)	42-43-44		12-22-25
- Titoli di solidarietà	77		
- Trasmigrazione	54		31-32
- Tributi locali	82-88		
- Uffici del RUNTS (compiti)	47-90		2-3-4-5-20
- Uffici nazionale	90		2-4-32
- Uffici regionali o provinciali	47		2-4-33
- Vigilanza e monitoraggio	92-93		
- Vigilanza del Ministero	92-95		
- Volontariato e attività di volontariato	17-18-19-95		10
- Volontariato di protezione civile	42		

INDICE ANALITICO

ARGOMENTO	Pagine
- Accesso ai dati del Registro	99
- Adeguamento statuti	55-57
- Soggetti interessati	57
- Limite temporale (le varie proroghe)	59
- Modalità e maggioranze	61
- Clausole statutarie obbligatorie	61
- Mancato adeguamento	64
- Anagrafe delle ONLUS	22
- Apparato sanzionatorio	106
- Assemblea	63-70-81
- Associazioni di promozione sociale (APS)	11-14-44
- Iscrizione	82
- Trasmigrazione	44-46-49
- Associazioni di promozione sociale nazionali	11
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (Registro nazionale)	12
- Associazioni riconosciute e non (adeguamento statuti)	65
- Atti (formato degli – da depositare nel RUNTS)	85
- Attività	20
- Attività commerciale	20-89
- Atto costitutivo e statuto	51
- Atti modificativi (deposito nel RUNTS)	89
- Bilanci e rendiconti	92
- Bilancio d'esercizio	63-92
- Bilancio sociale	63-93
- Redazione	93
- Le linee guida	94
- Cancellazione dal Registro	103
- Presupposti	103
- Procedimento di cancellazione dal RUNTS	104
- Conseguenze della -	105
- Centri di servizio per il volontariato (CSV)	19-108
- Cinque per mille	111
- Consiglio Nazionale del Terzo settore	111
- Collegio sindacale	72
- Conservazione e protocollazione delle istanze	90
- Consultazione del Registro	99
- Controlli e vigilanza	108
- Del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	106
- Degli Uffici regionali e provinciali	108
- Controllo degli atti sugli ETS da parte degli Uffici del RUNTS	52
- Controllo del Notaio sugli atti	41-51-54-86
- Cooperative sociali	14-15
- Denominazione sociale e acronimi	79
- Denuncia al Tribunale e all'organo di controllo	
- Devoluzione del patrimonio	54-62
- Disposizioni fiscali	
- Distribuzione degli utili	53

- Enti filantropici	14
- Enti della protezione civile	12
- Enti religiosi civilmente riconosciuti	20-27-46
- ENTI TERZO SETTORE	
- Acquisizione della qualifica di -	41
- Acquisizione della personalità giuridica	82
- Attività commerciale (esercizio dell' -)	89
- Atto costitutivo e statuto	51
... - Atti modificativi	86
.. - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale	89-90
- Cancellazione dal RUNTS	103
- Controllo e vigilanza	51-52-108
- Denominazione e acronimi	82
- Devoluzione del patrimonio	32-54-62
- Imposte e tributi	93
- Iscrizione nel RUNTS	85-88
- Migrazione	106
- Monitoraggio, vigilanza e controllo sugli ETS	105
- Obbligo di dotarsi della PEC	9
- Organo di controllo - Revisione legale	72
- Procedura di iscrizione nel RUNTS	86
- Regime fiscale	96
- Registri e Albi attuali	11
- Riforma del -	5
- Svolgimento di attività di impresa	20-89
- Vigilanza e monitoraggio	105
- Fondazioni	77-110
- Formato degli atti da depositare nel RUNTS	85
- Gestione telematica del RUNTS	9-85-90
- Imposta di bollo	97
- Imposte e tributi	96
- Impresa sociale	14
- Adeguamento dello statuto	23-55-61
- Bilancio (d'esercizio e sociale)	16-89
- Iscrizione nel Registro imprese (sezione speciale)	16-30
- Iscrizione nel RUNTS	16
- Libri contabili (tenuta)	16
- Scelta della sezione	24
- Organi sociali	67-78
- Vigilanza e controlli	109
- Iscrizioni	82
- Domanda e procedimento	82
- Effetti dell'iscrizione	88
- Migrazione in altra sezione	106
- Monitoraggio, vigilanza e controllo sugli ETS	108
- ONLUS	21
- Soppressione dell'Anagrafe unica delle -	23
- Cancellazione dall'Anagrafe Unica delle -	27-28
- Perdita della qualifica e devoluzione del patrimonio	24-28
- Procedimento di iscrizione nel RUNTS	26

- Autorizzazione della Commissione europea	60
- Adeguamento dello statuto	23-55
- Organi sociali	68
- Organismo Nazionale di Controllo (ONC)	20
- Organizzazione di volontariato (OdV)	11-13-44-80
- Iscrizione	82
- Trasmigrazione	45-46-49
- Organizzazioni della società civile (elenco)	11
- Organizzazioni non governative (ONG)	17
- Organo di amministrazione	64-71
- Nomina e composizione	71-72
- Poteri	71
- Organo di controllo (nomina e composizione)	73
- Limiti dimensionali	73-74
- Composizione e compiti	76
- Norme di comportamento	77
- Patrimonio minimo contabile	53
- Verifica della sussistenza	54
- Devoluzione del -	54-62
- Parere dell'Ufficio competente	54
- Personalità giuridica (acquisto della -)	39
- Posta elettronica certificata (comunicazione della PEC)	9
- Portale del RUNTS	44-47
- Procedura di iscrizione nel Registro	83
- Protocollazione e conservazione delle istanze	90
- Pubblicità legale (opponibilità ai terzi)	96
- Regime fiscale degli ETS	96
- Registro delle imprese e RUNTS	101
- Registri delle persone giuridiche private	12-39
- Registri regionali o provinciali delle APS e ODV	11
- Rendiconto per cassa	95
- Reti associative	17-27-80
- Procedura di iscrizione nel RUNTS	87
- Ufficio competente	9-13
- Organi sociali	67-80
- Revisione legale dei conti	74-77
- Revisione d'ufficio	9
- Revisione periodica del RUNTS	9
- Revisione triennale del RUNTS	9
- Ricorsi	84-103
- Riforma del Terzo settore	5-7
- RUNTS	
- Accesso ai dati del -	99
- Aggiornamento delle informazione e degli atti	48-80-86
- Allegati tecnici al D.M. 15/09/2020	10
- Avvio di popolamento iniziale	43-45
- Cancellazione dal -	103
- Consultazione del -	99
- Contenuto del -	13
- Controllo degli atti da parte dell'Ufficio	52-86
- Deposito degli atti - Controllo del Notaio	51-54-86
- Deposito atti modificativi	86
- Effetti dell'iscrizione	88

- Formato atti e documenti	82
- Formazione e tenuta	8
- Gestione informatica	9-85-90
- Informativa antimafia	84
- Iscrizioni	82
- Migrazione in altra sezione	106
- Modalità di trasferimento	47-48
- Operatività del -	43
- Popolamento iniziale (avvio del -).....	44-45
- Portale del -	44-47
- Procedimento di cancellazione	102
- Procedimento di iscrizione	83
- Protocollo e conservazione delle istanze	87
- Pubblicità e accesso ai dati	102
- Pubblicità legale (efficacia della -)	102
- Registro imprese e -	101
- Revisione periodica	9
- Revisione triennale	9
- Ricorsi	83-103
- Sanzioni	106
- Scambio di comunicazioni tra Registro imprese e RUNTS	101
- Scambio di comunicazioni con altre PP.AA.	102
- Scioglimento - Estinzione	20-89
- Sezioni	13
- Struttura	8
- Ufficio competente	13-86
- Tempistica di attuazione	43
- Trasferimento dati nel -	47
- Trasmissione delle informazioni e documenti	48-86
- Trasmigrazione dei registri esistenti	45-46-49
- Sanzioni	105-109
- Scioglimento e estinzione degli Enti	30
- Società di Mutuo Soccorso (SOMS)	17-30-104
- Normativa speciale	
- Iscrizione nel Registro imprese (sezione speciale)	16-30
- Procedura di iscrizione nel RUNTS	37
- Versamento tre per cento	31
- Trasformazione in ETS	32-36
- Fondi sanitari integrativi	31
- Devoluzione patrimonio	32
- Trasmigrazione	44-46-49
- Tributi locali	98
- Uffici del RUNTS (compiti)	9
- Uffici nazionale	9-13
- Uffici regionali o provinciali	13-106
- Vigilanza e monitoraggio	106
- Vigilanza da parte delle singole Amministrazioni Pubbliche	107
- Volontariato e attività di volontariato	13
- Volontariato di protezione civile (Elenco nazionale e Elenchi territoriali)	12-19